

**L'Italia e la vita giuridica internazionale**

Collana diretta da Fausto Pocar

**Domenico Damascelli**

**Diritto internazionale privato  
delle successioni  
a causa di morte**



*Volumi pubblicati in questa Collana:*

1. FAUSTO POCAR, *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, 1986; 2<sup>a</sup> ed., 1989; 3<sup>a</sup> ed., 1995.
2. BRUNO NASCIMBENE, *Lo straniero nel diritto italiano*, 1988; *Appendice di aggiornamento*, 1990.
3. GABRIELLA VENTURINI, *L'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)*, 1988.
- 4.1. STEFANIA BARIATTI, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, 1989.
- 4.2. STEFANIA BARIATTI, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, II, Legge 5 febbraio 1992 n. 91, 1996.
5. SERGIO M. CARBONE - FRANCESCO MUNARI, *Regole e organizzazione dei trasporti marittimi internazionali*, 1990.
6. *Il trattato di Maastricht sull'Unione Europea*. Introduzione di: FAUSTO POCAR - CARLO SECCHI, 1992.
7. FRANCESCO DURANTE - ERSILLAGRAZIA SPATAFORA, *Gli accordi di sede. Immunità e privilegi degli enti e dei funzionari internazionali in Italia*, 1993.
8. GIORGIO SACERDOTI, *Diritto e istituzioni della nuova Europa*. I testi normativi del nuovo assetto europeo con saggi introduttivi e note, 1995.
9. MAURIZIO MARESCA, *Ambiente di lavoro e protezione comunitaria*, 1997.
10. FAUSTO POCAR, *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, 2<sup>a</sup> ed., con la collaborazione di Costanza Honorati, 2002.
11. MARINA FRANCHI, *Protezione dei minori e diritto internazionale privato*, 1997.
12. CARLO CURTI GIALDINO, *Unione europea e trattati internazionali nelle riforme costituzionali della Bicamerale*, 1998.
13. STEFANIA BARIATTI, *Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario*, 1998.
14. STEFANO AMADEO, *I trattati internazionali dinanzi alla Corte costituzionale*, 1999.
15. FAUSTO POCAR - ALBERTO MALATESTA, *L'euro e i contratti internazionali*, con la collaborazione di Carola Ricci, 1999.

16. FAUSTO POCAR - GABRIELLA VENTURINI - MARCO PEDRAZZI, *Gli accordi bilaterali dell'Italia in materia spaziale. Italy's Bilateral Agreements on Outer Space*, 1999.
17. GABRIELLA VENTURINI, *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*. Con la collaborazione di Giovanna Adinolfi, Claudio Dordi, Angela Lupone, 2000; 2<sup>a</sup> ed., 2004.
18. MANLIO FRIGO, *La circolazione internazionale dei beni culturali*. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno, 2001; 2<sup>a</sup> ed., 2007.
19. FAUSTO POCAR - CARLO SECCHI, *Il trattato di Nizza e l'Unione Europea*. In collaborazione con ISPI, Carlo Altomonte, Maria Caterina Baruffi, Francesco Passarelli, 2001.
20. ARIANNA VEDASCHI, *Istituzioni europee e tecnica legislativa*, 2001.
21. MARIA MIGLIAZZA, *Il diritto all'informazione nell'Unione europea*, 2002.
22. STEFANIA BARIATTI, *Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario*, 2<sup>a</sup> ed., con la collaborazione di Serena Crespi, Eva de Götzen, Cristina Mariottini, Giuseppe Serranò, Carola Ricci, 2009.
23. MARIA MIGLIAZZA, *Profili internazionali ed europei del diritto all'informazione e alla riservatezza*, 2004.
24. PAOLA MARIANI, *Le relazioni internazionali dell'Unione europea*. Aspetti giuridici della politica estera, di sicurezza e difesa comune, 2005.
25. STEFANIA BARIATTI, *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*. Con la collaborazione di Carola Ricci e Laura Tomasi, 2007.
26. BENEDETTA UBERTAZZI, *Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, 2008.
27. BENEDETTA UBERTAZZI - ESTHER MUÑIZ ESPADA, *Le indicazioni di qualità degli alimenti*. Diritto internazionale ed europeo, 2009.
28. DAVIDE DIVERIO, *Gli aiuti di Stato al trasporto aereo e alle banche*. Dalla crisi di settore alla crisi di sistema, 2010.
29. COSTANZA HONORATI, *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, 2010.
30. CAROLA RICCI (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, 2012.

31. DOMENICO DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte* (dalla l. n. 218/1995 al reg. UE n. 650/2012), 2012.

***Per Informazioni e Acquisti***

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano  
Tel. 02/380.892.90 - Fax 02/380.095.82  
<http://www.giuffre.it>

Centri di documentazione e di distribuzione Giuffrè

**Domenico Damascelli**

**Diritto internazionale privato  
delle successioni  
a causa di morte**

(dalla l. n. 218/1995 al reg. UE n. 650/2012)



**GIUFFRÈ EDITORE**

ISBN 88-14-18233-7

*Questo volume è stato pubblicato con il contributo  
dell'Università del Salento  
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo*

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2013

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

© Giuffrè Editore - Copia riservata all'autore

*A Elisa,  
che mi ha regalato  
le cose più belle che ho*

Giuffrè Editore

Giuffrè Editore

# INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Abbreviazioni</i> .....	XIII
<i>Introduzione</i> .....	1

## Capitolo Primo

### LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE CONTENUTE NELLA L. N. 218/1995

1. Premessa .....	5
2. Il criterio di collegamento oggettivo .....	6
3. Il criterio di collegamento soggettivo .....	9
4. L'ambito di applicazione della <i>lex successio</i> nis .....	12
5. La legge applicabile alla divisione ereditaria .....	19
6. La legge applicabile alla capacità di testare .....	22
7. La legge applicabile alla forma del testamento .....	23
8. La « successione » dello Stato .....	26
9. I titoli di giurisdizione in materia successoria .....	28

## Capitolo Secondo

### GENESI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA

1. La base giuridica del regolamento e la sua « gestazione » .....	33
2. Il campo di applicabilità oggettiva del regolamento .....	39
3. Le caratteristiche principali della nuova disciplina .....	44

## Capitolo Terzo

### I TITOLI DI GIURISDIZIONE E I CRITERI DI COLLEGAMENTO DETTATI DAL REG. UE N. 650/2012

1. L'adozione della residenza abituale del defunto al momento della morte come titolo di giurisdizione generale e criterio di collegamento oggettivo .....	47
2. La perdita della coincidenza tra <i>forum</i> e <i>ius</i> nel caso di esercizio della <i>professio iuris</i> in favore della legge nazionale del defunto .....	54
3. ( <i>Segue</i> ): il recupero della coincidenza tra <i>forum</i> e <i>ius</i> attraverso gli accordi sulla scelta del foro o l'attivazione del meccanismo del <i>forum non conveniens</i> .....	59
4. Le ulteriori eccezioni al principio di coincidenza tra <i>forum</i> e <i>ius</i> : in particolare, le regole di competenza sussidiaria e il <i>forum necessitatis</i> ...	66

5. Il criterio speciale di competenza giurisdizionale previsto dall'art. 13 reg. UE n. 650/2012..... 70

#### Capitolo Quarto

##### L'ADOZIONE DELL'APPROCCIO UNITARIO DA PARTE DEL REG. UE N. 650/2012 E LE SUE DEROGHE

1. L'adozione dell'approccio unitario da parte del reg. UE n. 650/2012 .... 73  
 2. Le deroghe all'approccio unitario: *a)* il rinvio ..... 74  
 3. (*Segue*): *b)* i regimi successori speciali ..... 78  
 4. (*Segue*): *c)* la limitazione dell'oggetto del procedimento ai sensi dell'art. 12 § 1 reg. UE n. 650/2012 ..... 79

#### Capitolo Quinto

##### L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA *LEX SUCCESSIONIS* SECONDO IL REG. UE N. 650/2012

1. La tendenziale onnicomprensività della *lex successionis*..... 81  
 2. Le deroghe all'applicazione della *lex successionis*: *a)* l'applicazione della legge successoria anticipata all'ammissibilità, alla validità sostanziale e agli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori ..... 90  
 3. (*Segue*): *b)* l'applicazione della legge successoria anticipata all'ammissibilità e alla validità sostanziale dei testamenti ..... 98  
 4. (*Segue*): *c)* l'amministrazione della successione ..... 100  
 5. (*Segue*): *d)* l'ordine pubblico internazionale ..... 102

#### Capitolo Sesto

##### ULTERIORI QUESTIONI DI RILEVO IN MATERIA DI LEGGE APPLICABILE SECONDO IL REG. UE N. 650/2012

1. La legge applicabile in materia di forma: *a)* la forma delle disposizioni a causa di morte..... 105  
 2. (*Segue*): *b)* la forma dell'accettazione o rinuncia dell'eredità, del legato o della quota di legittima..... 108  
 3. L'adattamento dei diritti reali..... 109  
 4. L'eredità vacante..... 110  
 5. Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi ..... 111

#### Capitolo Settimo

##### LA « CIRCOLAZIONE » NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO DI DECISIONI, ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA SUCCESSORIA

1. La nozione di decisione ai sensi del reg. UE n. 650/2012 ..... 113  
 2. Il riconoscimento automatico degli effetti di giudicato delle decisioni ... 117  
 3. L'esecutività delle decisioni ..... 120  
 4. I motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecutività delle decisioni 124  
 5. L'« accettazione » degli atti pubblici..... 128  
 6. L'esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie..... 136

## Capitolo Ottavo

## IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

1. Natura e funzioni .....	141
2. La competenza al rilascio .....	144
3. Il procedimento di rilascio .....	145
4. Effetti .....	146
5. Mezzi di impugnazione .....	148
<i>Bibliografia</i> .....	151

Giuffrè Editore

## ABBREVIAZIONI

ABGB	Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
<i>Agg.</i>	Aggiornamento
<i>Ann. suisse dr. intern.</i>	Annuaire suisse de droit international
<i>App.</i>	Corte d'Appello
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
<i>Bull. civ.</i>	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre civile)
c.c.	Codice civile
C.E.D.U.	Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
c.p.c.	Codice di procedura civile
Cass.	Corte di Cassazione
Cap.	Capitolo
CE	Comunità europea
CEE	Comunità economica europea
<i>Corr. giur.</i>	Il Corriere giuridico
C. cost.	Corte Costituzionale
C. giust. CE	Corte di giustizia della Comunità europea
C. giust. UE	Corte di giustizia dell'Unione europea
cost.	Costituzione
d.l.	Decreto legge
d.lgs.	Decreto legislativo
<i>Dig. civ.</i>	Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile
disp. prel. c.c.	Disposizioni preliminari al Codice civile
<i>Dir. fam.</i>	Diritto di famiglia e delle persone (II)
<i>Enc. dir.</i>	Enciclopedia del diritto
<i>Enc. giur.</i>	Enciclopedia giuridica Treccani
<i>Fam. dir.</i>	Famiglia e diritto
<i>Foro it.</i>	Il Foro italiano
G.U.C.E.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
G.U.U.E.	Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
<i>Giur. it.</i>	Giurisprudenza italiana
<i>Giur. merito</i>	Giurisprudenza di merito
<i>Giust. civ.</i>	Giustizia civile
<i>Int. Comp. Law Quart.</i>	International and Comparative Law Quarterly
<i>Int'l Lis</i>	Corriere trimestrale della litigation internazionale
<i>IPRax</i>	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts

I.	Legge
<i>N. giur. civ.</i>	La Nuova Giurisprudenza civile commentata
<i>N. leggi civ.</i>	Le nuove Leggi civili commentate
<i>Novissimo Dig. it.</i>	Novissimo Digesto italiano
<i>nt.</i>	Nota
<i>Raccolta</i>	Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado
<i>Recueil des Cours</i>	Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye
reg.	Regolamento
<i>RabelsZ</i>	Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
<i>Rev. crit. dr. intern. priv.</i>	Revue critique de droit international privé
<i>Rev. suisse dr. intern. europ.</i>	Revue suisse de droit international et européen
<i>Riv. dir. intern.</i>	Rivista di diritto internazionale
<i>Riv. dir. intern. priv. proc.</i>	Rivista di diritto internazionale privato e processuale
<i>Riv. giur. Alto Agide</i>	Rivista giuridica dell'Alto Agide
<i>Riv. not.</i>	Rivista del notariato
<i>Riv. dir. proc.</i>	Rivista di diritto processuale
S.U.	Sezioni Unite
t.u.	Testo unico
TCE	Trattato che istituisce la Comunità europea
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Tr. C.M.	Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger
Trib.	Tribunale
TUE	Trattato sull'Unione europea
UE	Unione europea
<i>Vita not.</i>	Vita notarile

## INTRODUZIONE

La varietà di risposte offerte dagli ordinamenti nazionali alla soluzione dei problemi peculiari, sostanziali e conflittuali, del diritto delle successioni a causa di morte <sup>(1)</sup> è tale da consentire di affermare che esso costituisce « *une mine inépuisable pour le comparatiste* » e un « *casse-tête pour le spécialiste du droit international privé* » <sup>(2)</sup>.

In quest'ultimo campo, sono stati avanzati a più riprese tentativi di armonizzazione internazionale; tuttavia, se si fa eccezione per la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni testamentarie <sup>(3)</sup>, delle convenzioni multilaterali finora elaborate, la più importante — cioè la Convenzione dell'Aia del 1° agosto 1989, sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte — ha registrato un sostanziale fallimento <sup>(4)</sup>, mentre le altre

---

<sup>(1)</sup> Sul piano sostanziale si registrano divergenze sulla determinazione dei beneficiari della successione e sulla misura delle quote ai medesimi spettanti, sull'ammissibilità, accanto al testamento, di ulteriori atti di pianificazione ereditaria (quali, a esempio, i patti successori), sull'esistenza e la disciplina di un sistema di protezione dei legittimari, sulle modalità di acquisto, liquidazione e amministrazione della successione.

Sul piano conflittuale si registrano divergenze sull'approccio — unitario o scissionista — alla soluzione dei problemi di legge applicabile, sulla scelta dei criteri di collegamento e dei titoli di giurisdizione, sull'ammissibilità della scelta di legge da parte del *de cuius*, sull'ambito di applicazione della *lex successionis* (sia rispetto agli atti di pianificazione ereditaria anticipata, sia rispetto a talune fasi della vicenda successoria, quali la trasmissione dell'eredità).

<sup>(2)</sup> Le citazioni sono tratte da BONOMI, *Successions internationales: conflits de lois et de juridictions*, in *Recueil des Cours*, tomo 350, 2011, 71 ss., 92 e, rispettivamente, 94.

<sup>(3)</sup> Tale Convenzione ha ottenuto un buon successo, essendo in vigore tra trentotto Stati (v. lo stato delle ratifiche sul sito *web* della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, all'indirizzo <http://www.hcch.net>).

<sup>(4)</sup> In quanto non è mai entrata in vigore, essendo stata ratificata solo dai Paesi Bassi (i quali, al fine di renderla applicabile, hanno dovuto incorporarla nel loro diritto interno con l. 4 settembre 1996, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1997, 135 ss., con nota di VAN ITERSÓN).

rivestono un interesse limitato, in quanto riguardano settori specifici <sup>(5)</sup> o sono in vigore tra un numero ristretto di Stati <sup>(6)</sup>.

Per le ragioni che precedono assume grande rilievo l'opera di unificazione iniziata dalle istituzioni europee nel lontano 1998 e conclusasi, dopo quasi tre lustri, con l'adozione del reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo <sup>(7)</sup>.

Va subito aggiunto che tale unificazione non riguarda il Regno Unito e l'Irlanda (i quali non hanno esercitato il diritto di *opting in* loro riconosciuto dall'art. 3 del Protocollo n. 21 allegato al TUE <sup>(8)</sup>), nonché la Danimarca (che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 del successivo Protocollo n. 22, non partecipa all'adozione delle misure di cui al Capo 3 Titolo V TFUE). Pertanto, la nozione di Stato membro rilevante ai fini

---

<sup>(5)</sup> Ci si riferisce alla Convenzione di Basilea del 16 marzo 1972, relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, e alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale.

<sup>(6)</sup> V., a esempio, la Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973, sull'amministrazione internazionale delle successioni, attualmente in vigore solo tra Portogallo, Repubblica ceca e Slovacchia.

<sup>(7)</sup> La genesi del reg. UE n. 650/2012, cit., è illustrata *infra* Cap. II § 1.

<sup>(8)</sup> Il governo britannico dichiarò l'*opting out* immediatamente dopo la pubblicazione della proposta di regolamento da parte della Commissione europea, avvenuta il 14 ottobre 2009: v. doc. COM (2009) 154 def., reperibile, unitamente a una relazione illustrativa e alla valutazione d'impatto sul sito <http://eur-lex.europa.eu>.

In effetti, negoziati volti a ottenere l'*opting in* da parte dei principali Stati membri di *common law* sono stati svolti fino all'ultimo momento: tuttavia, delle due questioni che hanno condizionato la partecipazione di tali Stati, solo la prima (concernente la salvaguardia dell'applicazione della *lex fori* alle questioni relative all'amministrazione della successione) ha trovato soluzione nella (discutibile) disposizione contenuta nell'art. 34 reg. UE n. 650/2012, cit. (su cui v. *infra* Cap. V § 4) mentre l'altra (concernente la tutela della posizione del donatario e dei suoi aventi causa dal legittimario che agisce in riduzione) non ha registrato un accordo (nonostante potesse costituire un utile modello a tal fine quanto suggerito da MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *RabelsZ*, 2010, 523 ss., 629 ss.).

del regolamento non comprende gli Stati membri appena indicati.

L'art. 84 reg. UE n. 650/2012, cit. ne dispone l'entrata in vigore — in conformità con la regola generale prevista dall'art. 297 § 1 comma 3 TFUE — il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea <sup>(9)</sup>.

Tuttavia, la complessità della normativa armonizzata e la sua (in taluni casi, radicale) novità rispetto alla disciplina attualmente vigente in numerosi Stati membri hanno giustificato la previsione, prima della concreta applicazione del regolamento, di un adeguato lasso di tempo dedicato al suo studio e alla sua diffusione presso gli operatori giuridici nazionali.

Tale lasso di tempo è stato individuato dal legislatore europeo in trentasei mesi a partire dall'entrata in vigore del regolamento, il quale, conseguentemente, sarà applicato a far data dal 17 agosto 2015 (v. art. 84 comma 2 reg. UE n. 650/2012, cit.). Inoltre, secondo quanto disposto dal precedente art. 83 § 1, il regolamento si applicherà alle successioni a causa di morte delle persone decedute a partire dalla medesima data.

Da quest'ultima coppia di norme si ricava che, anche dopo il 17 agosto 2015, i sistemi di conflitto nazionali continueranno ad applicarsi, ma con esclusivo riguardo alle successioni apertes anteriormente a tale data; mentre, in conformità con i principi che regolano i rapporti tra diritto europeo e diritto nazionale, per le successioni che si apriranno a partire dal 17 agosto 2015 le disposizioni nazionali dovranno essere disapplicate in favore delle corrispondenti norme del regolamento <sup>(10)</sup>.

Con particolare riferimento all'ordinamento italiano, risulteranno totalmente disapplicate le norme sulla determinazione della competenza giurisdizionale in materia successoria (art. 50 l. 31 maggio 1995, n. 218) e — tenuto conto del fatto che, in base all'art. 20, il regolamento avrà applicazione universale (o, come anche si usa dire, *erga omnes*), cioè si applicherà anche quando la *lex successionis* non è la legge di uno Stato membro

---

<sup>(9)</sup> Poiché il regolamento è stato pubblicato in G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201, 107 ss., detto termine è caduto il 16 agosto 2012.

<sup>(10)</sup> L'affermazione della *primauté* del diritto europeo, che comporta la disapplicazione da parte del giudice del diritto nazionale col primo contrastante, risale, a C. giust. CE 9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. SpA Simmenthal, in *Raccolta*, 1978, 629 ss. Sulla questione, v., per tutti, VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*<sup>3</sup>, Bari, 2013, 398 ss.

— quelle sulla designazione della legge applicabile (art. 46-48 l. n. 218/1995, cit.)<sup>(11)</sup>; continueranno, invece, a operare le norme comuni sull'efficacia di sentenze, provvedimenti di volontaria giurisdizione, atti pubblici e transazioni giudiziarie stranieri, per il caso in cui essi provengano da Paesi diversi dagli Stati membri e ciò perché i capi IV e V del regolamento si occupano della circolazione nello spazio giudiziario europeo dei medesimi atti in quanto provenienti da questi ultimi<sup>(12)</sup>.

Quanto precede giustifica la trattazione congiunta, in un volume destinato a illustrare il diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte, tanto della nuova disciplina europea (a cui sono dedicati i Cap. II-VIII che seguono) quanto delle citate disposizioni della l. n. 218/1995 (a cui è dedicato il Cap. I che segue).

---

<sup>(11)</sup> Con la precisazione per cui, come si vedrà a suo tempo, l'art. 48, stante l'esclusione di cui all'art. 1 § 2 lett. f reg., mantiene un residuo campo di ultrattività per la verifica della validità formale del testamento nuncupativo.

Naturalmente, saranno parzialmente disapplicate le disposizioni della l. n. 218/1995, cit., riguardanti questioni generali sulla legge applicabile, che siano disciplinate anche dal regolamento (quali, a esempio, il rinvio, l'ordine pubblico e il richiamo di ordinamenti plurilegislativi).

<sup>(12)</sup> Nello stesso senso, v. FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionaleprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in FRANZINA e LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Milano, 2013, 1 ss., 2.

## CAPITOLO PRIMO

### LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE CONTENUTE NELLA L. N. 218/1995

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il criterio di collegamento oggettivo. — 3. Il criterio di collegamento soggettivo. — 4. L'ambito di applicazione della *lex successionis*. — 5. La legge applicabile alla divisione ereditaria. — 6. La legge applicabile alla capacità di testare. — 7. La legge applicabile alla forma del testamento. — 8. La « successione » dello Stato. — 9. I titoli di giurisdizione in materia successoria.

#### 1. *Premessa.*

La disciplina internazionalprivatistica vigente delle successioni a causa di morte è dettata dal Capo VII (art. 46-50) della l. 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

In particolare, i § 1 e 2 dell'art. 46 contemplano i criteri di collegamento per l'individuazione della legge regolatrice della successione, senza distinguere tra successione legittima e successione testamentaria; di quest'ultima si occupano anche i successivi art. 47 e 48, ma al fine di disciplinare questioni specifiche, relative al compimento del negozio testamentario in quanto tale (precisamente la capacità di testare e, rispettivamente, la forma del testamento). Completa la disciplina di conflitto una disposizione dedicata alla divisione ereditaria (art. 46 § 3). E ancora, l'art. 49 regola la « successione » dello Stato italiano nei beni vacanti siti in Italia e l'art. 50 si occupa dei criteri di giurisdizione in materia successoria.

Manca, invece, una disciplina apposita per i patti successori. Tali figure — vietate dal diritto civile italiano (v. l'art. 458 c.c. che sanziona di nullità ogni convenzione con cui taluno disponga in vita della propria successione, nonché ogni atto volto a disporre o a rinunciare ai diritti spettanti su una successione non ancora aperta), ma ammesse, ancorché in

forme assai diverse e con vari limiti, in altre legislazioni <sup>(1)</sup> —, sono accomunate dalla natura giuridica contrattuale e dall'oggetto, costituito dalla disposizione di un'eredità futura. Parte della dottrina ha ritenuto di ricondurre la disciplina dei patti successori alla disciplina di conflitto in materia di obbligazioni contrattuali <sup>(2)</sup>. La maggioranza degli autori, tuttavia, considerando che i patti successori sono volti a disporre di una successione per il tempo in cui questa si sarà aperta e sottolineandone, in conseguenza, la natura squisitamente ereditaria, preferisce fare applicazione della norma in materia di successioni a causa di morte <sup>(3)</sup>; con l'ulteriore precisazione che la validità di tali patti deve essere valutata alla stregua della legge regolatrice della successione al momento della loro conclusione <sup>(4)</sup>.

Ciò detto, si pone l'ulteriore problema dell'eventuale contrarietà dei patti successori all'ordine pubblico internazionale. In proposito, può riscontrarsi una certa tendenza favorevole all'ammissibilità nel nostro ordinamento dei patti successori validi secondo la legge straniera competente a disciplinare la successione <sup>(5)</sup>.

## 2. *Il criterio di collegamento oggettivo.*

In forza dell'art. 46 § 1 l. n. 218/1995, cit., la successione a causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Dal punto di vista formale, la disposizione si pone in linea di continuità con i principi di personalità e unità della successione, a cui si ispiravano l'abrogato art. 23 disp. prel. c.c. 1942 e, ancor

<sup>(1)</sup> Per qualche indicazione, v. *infra* Cap. V § 2.

<sup>(2)</sup> V. BALLADORE PALLIERI, *Diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1974, 268.

<sup>(3)</sup> V. VITTA, *Diritto internazionale privato*, III, Torino, 1975, 145 ss.; BALLARINO, *Le successioni nel diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. not.*, 1986, 1 ss., 6; ID., *Successione ereditaria (diritto internazionale privato)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1269 ss., 1271 ss.; ID., *Diritto internazionale privato*<sup>3</sup>, Padova, 1999, 523 ss.; MIGLIAZZA, *Successione: VII) Diritto internazionale privato e processuale*, in *Enc. giur.*, XXX, 1993, 5; DELI, *Articoli 46-50*, in BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *N. leggi civ.*, 1996, 1279 ss., 1294 ss.

<sup>(4)</sup> V. PICONE, *La legge applicabile alle successioni*, in *La riforma del diritto internazionale privato e i suoi riflessi sull'attività notarile. Atti del convegno di studi in onore di Mario Marano*, Milano, 1991, 57 ss., 99.

<sup>(5)</sup> Per i dettagli, v. *infra* Cap. V § 2.

prima, l'art. 8 disp. prel. c.c. 1865. Invero, la norma in esame non contiene un riferimento esplicito al secondo dei suddetti principi; tuttavia, secondo la relazione al progetto di riforma, la soppressione dell'inciso « ovunque siano i beni », contenuto nel citato art. 23 disp. prel. c.c. 1942, è stata effettuata per ottenere un miglioramento formale della norma <sup>(6)</sup>; peraltro, la riaffermazione nel nuovo sistema del principio dell'unità della successione può ricavarsi dal successivo § 2 dell'art. 46, in base al quale, come si vedrà, il *de cuius* può sottoporre l'« intera successione » alla legge dello Stato in cui risiede.

I suddetti principi di personalità e unità della successione non hanno valore assoluto. Infatti, l'applicazione all'intera eredità della legge della cittadinanza del defunto, può, in concreto, essere contraddetta a causa del funzionamento del meccanismo del rinvio, di cui occorre tenere conto ai sensi dell'art. 13 l. n. 218/1995, cit. Com'è noto, il § 1 della disposizione da ultimo citata stabilisce che, quando « è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: *a*) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio » (c.d. rinvio oltre o altrove), o « *b*) se si tratta di rinvio alla legge italiana » (c.d. rinvio indietro).

Precisamente, il diritto internazionale privato dell'ordinamento richiamato dall'art. 46 § 1 può condurre, in taluni casi, all'applicazione di una legge diversa dalla legge nazionale, ovvero alla sottoposizione della vicenda successoria a due o più leggi a seconda della natura e/o del luogo di situazione dei beni che compongono l'asse ereditario. In particolare, sotto il primo profilo, può accadere, che le norme di conflitto della legge nazionale del *de cuius* dichiarino applicabile alla successione la legge dell'ultimo domicilio del defunto <sup>(7)</sup>. In tal caso, la successione sarà regolata, in forza del citato art. 13 § 1 lett. *b*, dal diritto materiale italiano, qualora il *de cuius* abbia avuto

---

<sup>(6)</sup> V. *Relazione della Commissione per la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1989, 947 ss., 969.

<sup>(7)</sup> Così dispongono, a esempio, l'art. 34 della Legge di diritto internazionale privato del Venezuela e l'art. 1019 comma 2 c.c. ecuadoriano: le notizie sulle leggi straniere appena citate e su quelle in appresso indicate sono tratte da CALÒ, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007; in generale, per un'interessante indagine comparativa, v. DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale comparato*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*<sup>2</sup>, diretto da RESCIGNO e coordinato da IEVA, Padova, 2010, 797 ss.

in Italia l'ultimo domicilio, ovvero, in forza dell'art. 13 § 1 lett. *a*, dalla legge dello Stato straniero in cui il defunto abbia avuto l'ultimo domicilio (legge in ipotesi diversa da quella nazionale), qualora tale terzo ordinamento si consideri a sua volta competente in base al suo sistema di diritto internazionale privato e, pertanto, il rinvio possa dirsi accettato. Sotto il secondo profilo, potrà avvenire che il diritto internazionale privato dell'ordinamento di appartenenza del defunto impieghi contemporaneamente più criteri di collegamento in relazione alla diversa natura dei beni ereditari, sottoponendo la successione nei beni immobili alla *lex rei sitae* e la successione nei beni mobili alla legge dell'ultimo domicilio (è quanto accade negli ordinamenti cosiddetti scissionisti e, in particolare, negli ordinamenti di *common law*, quali il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America, l'Irlanda e il Canada e in taluni ordinamenti di *civil law*, quali la Francia, il Belgio e il Lussemburgo), ovvero dichiarare competente *tout court* la legge del luogo di situazione dei beni<sup>(8)</sup>. In tal caso, qualora facciano parte della massa ereditaria beni immobili siti in Stati diversi da quello di apertura della successione, ovvero, rispettivamente, i beni costituenti la massa, a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare, si trovino in Stati diversi, la successione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13 § 1, sarà regolata da due o più leggi diverse. L'accoglimento del rinvio, obbligando l'operatore giuridico pratico a compulsare il sistema conflittuale della legge nazionale del defunto, rende sicuramente più complessa l'individuazione del diritto applicabile alla successione e può comportare delicati problemi di coordinamento quando alla successione in questione si applichino due o più leggi a seconda della natura e/o della situazione dei beni<sup>(9)</sup>. Tuttavia, favorendo l'armonia internazionale delle soluzioni, il rinvio attenua i problemi — determinati nel vigore delle preleggi dalla rigida applicazione della legge nazionale del *de cuius* —

---

<sup>(8)</sup> Così dispone, a esempio, l'art. 2400 dell'*Apéndice del Título final* del c.c. uruguayano.

<sup>(9)</sup> V. FUMAGALLI, *Rinvio e unità della successione nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1997, 829 ss., secondo cui taluni problemi — segnatamente, in materia di successione nei debiti, di tutela della riserva e di divisione ereditaria — posti dalla scissione dello statuto successorio determinata dall'applicazione del rinvio, possono trovare soluzione mantenendo un ruolo al principio dell'unità della successione sul piano interpretativo.

di attuazione nell'ordinamento dello Stato nazionale del defunto delle decisioni rese dai giudici italiani riguardo a beni immobili siti in Stati terzi che ritengano applicabile la *lex rei sitae* alla successione su tali beni <sup>(10)</sup>.

### 3. *Il criterio di collegamento soggettivo.*

L'art. 46 § 2 l. n. 218/1995, cit., innovando rispetto al sistema di conflitto previgente, ha concesso al *de cuius* la possibilità di scegliere la legge applicabile alla successione. Secondo tale disposizione, tuttavia, la scelta di legge è sottoposta a una serie di condizioni e limitazioni.

In primo luogo, il *de cuius* non è libero di scegliere la legge di qualsiasi Stato ma può designare solo la legge dello Stato in cui risiede al momento della scelta.

Secondariamente, al fine di garantire che la scelta di legge si diriga verso un ordinamento con cui il disponente abbia un effettivo collegamento — corrispondente, cioè, allo Stato in cui si trova il reale centro di vita e degli interessi del *de cuius* —, il legislatore richiede che il defunto sia residente in tale Stato anche al momento della morte <sup>(11)</sup>.

In mancanza, la *professio iuris* rimane priva di effetti e torna a essere applicabile alla successione la legge indicata dal combinato disposto degli artt. 46 § 1 e 13 § 1 l. n. 218/1995, cit.

In terzo luogo, non è possibile sottoporre alla legge scelta soltanto una parte della massa ereditaria (a esempio, soltanto i beni immobili siti nello Stato della residenza del *de cuius*). Infatti, per espresso disposto dell'art. 46 § 2, l'*optio legis* deve riguardare « l'intera successione ». Il rispetto del princi-

---

<sup>(10)</sup> Tali problemi erano noti alla dottrina che scriveva nel vigore delle preleggi, la quale aveva avanzato alcuni rimedi: a esempio, LUZZATTO, *Stati giuridici e diritti assoluti nel diritto internazionale privato*, Milano, 1965, 314 ss., proponeva di applicare la legge nazionale del *de cuius* solo qualora una parte dei beni fosse situata in Italia; mentre per PICONE, *op. cit.*, 68, almeno nei casi di successione di un cittadino straniero, l'applicazione della legge nazionale del *de cuius* doveva essere subordinata alla riconoscibilità della sentenza resa dai giudici italiani nello Stato nazionale del medesimo.

<sup>(11)</sup> Sull'inidoneità del cosiddetto doppio collegamento soggettivo a garantire l'effettività della scelta di legge, v. PICONE, *op. cit.*, 76, secondo cui tale risultato si sarebbe potuto ottenere meglio subordinando l'efficacia della scelta a una durata minima della residenza nello Stato.

pio dell'unità della successione è garantito, inoltre, dall'art. 13 § 2 lett. *a*, che inibisce il funzionamento del rinvio in caso di scelta di legge.

Infine, secondo la disposizione in commento la scelta di legge deve essere espressa e deve rivestire la forma testamentaria. In proposito, va precisato che non occorre che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni di beni o diritti (cosiddetto testamento in senso sostanziale); è sufficiente che essa contempri l'*optio legis* e sia valida, quanto alla forma, secondo una delle leggi richiamate dall'art. 48 l. n. 218/1995, cit. (cosiddetto testamento in senso formale): in tal caso, la legge scelta disciplinerà la successione legittima del disponente.

Allo scopo di evitare che la scelta di legge possa essere dettata da intenti fraudolenti nei confronti dei successibili legittimari, l'art. 46 § 2, terzo periodo, l. n. 218/1995, cit. fa salvi i diritti che la legge italiana riconosce a questi ultimi. Tale salvaguardia è limitata all'ipotesi di successione di un cittadino italiano e concerne solo i legittimari residenti in Italia al momento dell'apertura della successione. La duplice limitazione testé indicata ha suscitato dubbi di illegittimità della disposizione sia sotto il profilo costituzionale (per violazione dell'art. 3 Cost.) che sotto il profilo comunitario (per violazione dell'art. 18 TUE). Infatti, da un lato, essa lascia irragionevolmente senza tutela i parenti legittimari di un cittadino italiano che, al momento dell'apertura della successione, siano residenti all'estero<sup>(12)</sup>, e, dall'altro, discrimina tra legittimari di *de cuius* cittadino italiano e legittimari di *de cuius* cittadino di altri Stati membri dell'Unione europea, nonché tra legittimari residenti in Italia e legittimari residenti in altri Stati membri<sup>(13)</sup>.

Allo scopo di colmare almeno la lacuna di tutela concernente i legittimari aventi residenza in Italia, la dottrina ha proposto di bilateralizzare la regola contenuta nell'art. 46 § 2, terzo periodo, rendendola applicabile anche al caso in cui detti legittimari succedano a un *de cuius* straniero<sup>(14)</sup>.

---

(12) V. MIGLIAZZA, *op. cit.*, 4; DE CESARI, *Autonomia della volontà e legge regolatrice delle successioni*, Padova, 2001, 206 ss.

(13) V. BAREL e ARMELLINI, *Diritto internazionale privato. Manuale breve*<sup>7</sup>, Milano, 2012, 200 s.

(14) V. BONOMI, *La loi applicable aux successions dans le nouveau droit international privé italien et ses implications dans les relations italo-suissees*, in *Rev. suisse dr. intern. europ.*, 1996, 479 ss., 502.

La disposizione in esame ha suscitato perplessità anche sotto un altro profilo: precisamente, non essendo richiesto né un tempo minimo di permanenza in Italia, né il requisito dell'abitudine ed effettività della residenza, la dottrina ha posto in luce che la condizione in esame potrebbe alimentare fenomeni di trasferimento fittizio in Italia da parte dei successibili legittimari di un cittadino italiano al solo scopo di beneficiare della quota di riserva che l'ordinamento italiano garantisce loro<sup>(15)</sup>.

In caso di pregiudizio dei diritti dei legittimari, la legge della residenza troverà applicazione con gli adattamenti e le esclusioni necessari per raggiungere il risultato di garantire ai legittimari stessi i diritti loro assicurati dalla legge italiana<sup>(16)</sup>.

Il riferimento al negozio testamentario, rende applicabile, per la disciplina della capacità del dichiarante, l'art. 47 l. n. 218/1995, cit. che, in materia di capacità di testare, richiama la legge nazionale della persona al momento della *testamenti factio*<sup>(17)</sup>.

Per quanto concerne l'esistenza e la validità sostanziale della *professio iuris*, sembra consolidato l'orientamento secondo cui, in conformità a quanto altrove espressamente disposto dalla stessa l. n. 218/1995, cit.<sup>(18)</sup>, essa vada valutata sulla base della *lex causae*, cioè alla stregua della stessa legge scelta dal *de cuius*<sup>(19)</sup>.

Va osservato, infine, che l'art. 46 § 2 l. n. 218/1995, cit. non regola espressamente il caso della revoca della scelta di legge. In proposito, considerato il principio — comune a un gran numero di ordinamenti — di revocabilità delle disposizioni testamentarie, sembra che, in assenza di limiti posti dal legislatore, la revoca dell'*optio legis* possa essere liberamente esercitata<sup>(20)</sup>.

<sup>(15)</sup> V. PICONE, *op. cit.*, 77; DELI, *op. cit.*, 1291.

<sup>(16)</sup> V. BAREL e ARMELLINI, *op. cit.*, 201.

<sup>(17)</sup> V. CLERICI, *Articoli 46-50, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218 - Commentario*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1995, 1133 ss., 1138.

<sup>(18)</sup> V., a esempio, l'art. 30 § 2 in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi.

<sup>(19)</sup> V. CLERICI, *op. cit.*, 1139; DAMASCELLI, *La legge applicabile alla successione per causa di morte secondo il diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2003, 85 ss., 90; diversamente, DELI, *op. cit.*, 1292, secondo cui dovrebbe aversi riguardo alla legge regolatrice della capacità del testatore indicata dal citato art. 47 l. n. 218/1995, cit.

<sup>(20)</sup> V. CLERICI, *op. cit.*, 1139; DELI, *op. cit.*, 1291 ss.; DE CESARI, *op. cit.*, 174 ss.; DAMASCELLI, *op. cit.*, 90.

#### 4. *L'ambito di applicazione della lex successionis.*

Nel diritto internazionale privato italiano, la legge applicabile alla successione regola, in principio, tutto quanto attiene alla successione ereditaria: dalla sua devoluzione fino alla divisione della massa.

La medesima portata è attribuita alla *lex successionis* dall'art. 23 reg. UE n. 650/2012, cit., sicché — onde evitare duplicazioni di trattazione — appare opportuno rinviare, per la disamina delle singole materie assoggettate a tale legge, al commento che si farà di quest'ultima norma <sup>(21)</sup>.

In questa sede ci si limiterà a illustrare questioni che, nel sistema conflittuale vigente, trovano soluzioni autonome, o materie non espressamente contemplate dal citato art. 23 reg.

In primo luogo, va segnalato che esula dal campo di applicazione dell'art. 46 l. n. 218/1995, cit. il caso della commorienza, che è formalmente regolato dall'art. 21 della medesima legge. Quest'ultima norma dispone che quando si tratta di stabilire la sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva; dunque, per ciò che ne occupa, in base alla medesima legge regolatrice della successione <sup>(22)</sup>.

Diversamente, per quanto concerne i presupposti e gli effetti dell'assenza e della morte presunta l'art. 22 l. n. 218/1995, cit. richiama l'ultima legge nazionale del soggetto di cui si tratta, salvi, naturalmente, gli effetti del rinvio. Si noti come tale legge possa non coincidere con la legge regolatrice della successione: ciò comporta che l'immissione nel possesso dei beni dell'assente o del morto presunto, normalmente disposta a favore dei loro eredi <sup>(23)</sup>, possa avvenire nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dalla *lex successionis*.

La capacità di succedere e l'indegnità rientrano, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti nel vigore delle preleggi, tra le cosiddette capacità giuridiche speciali, esprimenti l'attitudine del soggetto ad assumere la titolarità di posizioni

<sup>(21)</sup> V. Cap. IV § 1.

<sup>(22)</sup> Nel diritto internazionale privato europeo, la questione della commorienza è, invece, regolata da una norma di diritto materiale uniforme (v. art. 32 reg. UE n. 650/2012, cit., analizzato *infra* Cap. V § 1).

<sup>(23)</sup> V. artt. 50, 63 e 64, c.c.

giuridiche attive o passive in relazione a rapporti o istituti determinati. Pertanto, affermato che tali capacità speciali, a causa dell'intima connessione con il rapporto o l'istituto a cui ineriscono, dovevano essere soggette alla rispettiva legge regolatrice, si rimetteva la disciplina della capacità di succedere alla *lex successionis* <sup>(24)</sup>. Quanto all'indegnità, si pronunciavano a favore dell'applicazione della legge regolatrice della successione, tanto gli autori che la classificavano tra le condizioni speciali di incapacità <sup>(25)</sup>, quanto la dottrina che, sottolineando l'autonomia dell'istituto da quello dell'incapacità, definiva l'indegnità come mancanza di legittimazione di un soggetto ad adire una determinata eredità in dipendenza di una pressa relazione con il *de cuius* <sup>(26)</sup>.

Tali conclusioni meritano di essere confermate anche alla luce del sistema di conflitto attuale il quale, anzi, dopo avere affidato la disciplina della capacità giuridica alla legge nazionale del soggetto di cui si tratta, ha espressamente disposto, all'art. 20 § 1 l. n. 218/1995, cit., che « le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge » <sup>(27)</sup>. Così, sarà sulla base della *lex successionis* che dovrà valutarsi, a esempio, se e a quali condizioni possa succedere un nascituro (concepito e non concepito), nonché le cause e gli effetti dell'indegnità, e i presupposti e i limiti della riabilitazione dell'indegno <sup>(28)</sup>.

La legge regolatrice della successione disciplina, inoltre, i poteri di amministrazione attribuiti ai chiamati, gli atti che gli stessi possono compiere senza che ciò implichi accettazione, i casi di eredità giacente, le modalità di nomina del curatore e i poteri a questo riconosciuti.

In proposito, mette conto di rilevare che, dal punto di vista del diritto materiale, esistono differenze, quanto alle fasi di amministrazione, trasmissione e divisione del patrimonio eredi-

---

<sup>(24)</sup> V. MORELLI, *Elementi di diritto internazionale privato*<sup>12</sup>, Napoli, 1986, 143; VITTA, *op. cit.*, 138 ss.; Cass. 14 maggio 1965, n. 921, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1965, 591 ss.

<sup>(25)</sup> V. MORELLI, *op. cit.*, 143; VITTA, *op. cit.*, 139.

<sup>(26)</sup> V. MIGLIAZZA, *op. cit.*, 6 ss.

<sup>(27)</sup> V. CLERICI, *op. cit.*, 1139; DELI, *op. cit.*, 1293; BALLARINO, *Diritto internazionale privato*<sup>3</sup>, cit., 322.

<sup>(28)</sup> Tali materie sono, invece, affidate dal diritto europeo alla c.d. legge successoria anticipata designata dall'art. 26 reg. UE n. 650/2012, cit.

tario, tra gli ordinamenti di diritto continentale e gli ordinamenti di tradizione anglosassone.

Con larga approssimazione, può dirsi che mentre i primi configurano la successione per causa di morte come continuazione della persona del defunto in quella degli eredi, con la conseguenza che a questi ultimi trapassano tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al *de cuius* (salva la possibilità di limitare la responsabilità per i debiti attraverso l'accettazione con beneficio di inventario) e agli stessi è affidata l'amministrazione della massa; negli altri la successione non è alla persona del defunto e al suo patrimonio, unitariamente inteso, ma solo all'eventuale attivo residuante dopo la liquidazione dell'asse ereditario affidata a un soggetto (*personal representative*), nominato dal testatore (*executor*) o dall'autorità giudiziaria (cosiddetto *administrator*) e scelto tra gli eredi o indipendente dagli stessi: tale liquidazione assume le caratteristiche di un procedimento concorsuale, organizzato in una amministrazione principale presso il domicilio del defunto e in tante amministrazioni ausiliarie per quanti sono i luoghi autonomi di situazione dei beni, e volto a distribuire agli eredi l'attivo netto dopo che siano stati pagati i debiti ereditari<sup>(29)</sup>.

Nel vigore delle preleggi, si discuteva se, in caso di morte di un cittadino appartenente a un ordinamento di *common law*, i tribunali italiani potessero, in applicazione della sua legge nazionale, nominare il *personal representative* e/o riconoscerne i poteri sostanziali e processuali. Con l'accoglimento del rinvio i problemi prospettati sono stati superati in un gran numero di fattispecie. Si faccia il caso della successione di un cittadino inglese morto domiciliato in Italia lasciando tutti i suoi beni in Italia o lasciando beni mobili altrove, ovvero morto domiciliato all'estero lasciando beni immobili in Italia, ovvero ancora, morto domiciliato in Inghilterra, lasciando, oltre beni mobili colà, anche immobili in Italia. Ebbene, in tutte tali ipotesi la successione nei beni siti in Italia è ormai regolata, in virtù del rinvio indietro al nostro ordinamento operato dalle norme di conflitto della *common law*, dal diritto materiale italiano applicato a titolo di *lex domicilii* e/o di *lex rei sitae*<sup>(30)</sup>. Rimane da esaminare il caso del cittadino inglese morto domiciliato in

---

<sup>(29)</sup> V. PICONE, *op. cit.*, 57 ss.; BALLARINO, *op. ult. cit.*, 542 ss.

<sup>(30)</sup> V. CLERICI, *op. cit.*, 1141.

Inghilterra che, oltre a lasciare beni mobili colà, lasci anche beni mobili in Italia. In tale evenienza, infatti, il *personal representative* nominato dall'autorità giudiziaria straniera potrebbe trovarsi nella necessità di svolgere talune sue attività nel nostro ordinamento. A noi pare che, in applicazione dell'art. 66 l. n. 218/1995, cit. <sup>(31)</sup>, non vi siano ostacoli al riconoscimento in Italia della nomina e degli altri provvedimenti stranieri in materia, nonché all'esercizio dei poteri dell'amministratore straniero <sup>(32)</sup>. Né sembrano esservi ostacoli — salvi gli eventuali opportuni adattamenti derivanti dalla necessità di rendere compatibile il diritto straniero applicabile agli istituti giuridici locali — all'intervento dei nostri tribunali, tenendo presente l'ampio ventaglio di criteri di competenza giurisdizionale in sede volontaria, a disposizione del giudice italiano sulla base degli art. 9 e 50 l. n. 218/1995, cit. <sup>(33)</sup>.

La *lex successionis* indica i diritti e i rapporti oggetto della successione e, dunque, la consistenza della massa ereditaria.

Tuttavia, in applicazione dell'art. 51 § 1 l. n. 218/1995, cit., secondo cui « il possesso, la proprietà, e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato i cui i beni si trovano », occorre far capo alla *lex rei sitae* per stabilire se il defunto era titolare di situazioni giuridiche reali.

A tale legge, inoltre, è rimessa la valutazione della disponibilità del bene e, quindi, le eventuali limitazioni o esclusioni alla trasferibilità a causa di morte. Ci si riferisce, in particolare, alla disciplina in materia di beni rientranti nel patrimonio storico, culturale o artistico di uno Stato <sup>(34)</sup> e alle limitazioni

---

<sup>(31)</sup> Secondo cui i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, tra l'altro, « quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni » della medesima l. 218/1995, cit.

<sup>(32)</sup> V. PICONE, *op. cit.*, 86 ss.; CLERICI, *op. cit.*, 1142, la quale sottolinea l'analogia tra i poteri del *personal representative* e quelli del *trustee*, figura ormai nota all'ordinamento italiano a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento; in giurisprudenza, v. Trib. Chiavari, ordinanza, 14 maggio 1968, in *Giur. it.*, 1969, I, 2, 918 ss., nt. FRANCHI, che, in un'azione tendente al recupero di un credito verso un *de cuius* americano, ha ammesso l'intervento dell'*executor* straniero, sia pure quale litisconsorte passivo necessario accanto agli eredi.

<sup>(33)</sup> Un utile modello normativo di riferimento potrebbe essere dato, in materia, dalla curatela dell'eredità giacente: v. PICONE, *op. cit.*, 89; BALLARINO, *op. ult. cit.*, 543 ss.

<sup>(34)</sup> V. BENVENUTI, *Articoli 51-53*, in BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio*

alla trasferibilità di determinati beni, imposte a tutela di interessi rilevanti dello Stato (si pensi, a esempio, agli immobili siti in zone di confine).

La legge applicabile alla successione regola anche la trasmissione della proprietà e del possesso del patrimonio ereditario, se ciò avvenga automaticamente ovvero se occorra l'accettazione e, in tale ultimo caso, quali siano le forme di questa accettazione, gli atti che comportano accettazione tacita, i casi in cui dati comportamenti dei chiamati importino implicitamente l'assunzione della qualità di erede.

Tuttavia, lo statuto successorio incontra un limite nella necessità di prendere in considerazione quanto dispone la legge del luogo di situazione dei beni circa le formalità occorrenti ad assicurare la loro regolare ed effettiva trasmissione agli aventi diritto. E infatti, nel vigore delle preleggi, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritenevano che la legge successoria regolasse in principio solo il *titolo* per l'acquisto dei beni facenti parte del patrimonio ereditario, mentre il *modo* di acquisto in senso stretto dei beni stessi, cioè quei fatti o atti volti a produrre e assicurare il concreto godimento del corrispondente diritto reale, restava soggetto alla *lex rei sitae* <sup>(35)</sup>, alla quale, pertanto, era rimessa la disciplina degli eventuali provvedimenti di organi pubblici di autorizzazione o di immissione nella proprietà e delle forme di pubblicità <sup>(36)</sup>. Tali conclusioni vanno valutate alla luce del citato art. 51 l. n. 218/1995, cit. il quale, dopo aver sottoposto alla *lex rei sitae* la disciplina del possesso, della proprietà e degli altri diritti reali sui beni mobili e immobili (§ 1), stabilisce che « la stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto » (§ 2). Il tenore letterale della citata norma sembrerebbe, di primo acchito, autorizzare un'interpretazione tendente ad allargare l'ambito di applicazione della *lex tituli* fino a ricomprendervi materie tradizionalmente attribuite alla competenza della *lex rei sitae*. Invero, le eccezioni conte-

---

1995, n. 218. *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *N. leggi civ.*, 1996, 1325 ss., 1328.

<sup>(35)</sup> V. VITTA, *op. cit.*, 177 ss.; in giurisprudenza, v. l'*obiter dictum* di Cass. 21 febbraio 1956, n. 488, in *Giust. civ.*, 1956, I, 1068 ss.

<sup>(36)</sup> Quali, a esempio, l'iscrizione in pubblici registri o in libri fondiari: v. PICONE, *op. cit.*, 83 ss.

nute nel citato art. 51 § 2 inducono a ritenere che la disciplina dell'acquisto e della perdita di beni a titolo originario sia rimessa alla legge del luogo di situazione, ma, per ciò che concerne l'acquisto e la perdita di beni a titolo derivativo, la circostanza che il legislatore abbia fatta salva la competenza della legge applicabile al *titulus acquirendi* non sembra giustificare che l'ambito riservato a tale legge oltrepassi quello della sussistenza del diritto reale estendendosi a contenuto, limiti, esercizio, ecc. del diritto in questione tradizionalmente sottoposti alla *lex rei sitae* <sup>(37)</sup>. Del resto, l'applicazione di una legge diversa da quella di situazione dei beni alla disciplina dei modi di acquisto in senso stretto dei beni stessi, rischierebbe, dal punto di vista pratico, di rimanere priva di effettività. Pertanto, deve ritenersi che l'acquisto dei beni ereditari siti in Italia debba avvenire conformemente alle modalità prescritte dalla nostra legge e, cioè, attraverso un atto di accettazione (espressa o tacita) dell'eredità <sup>(38)</sup>. D'altra parte, l'art. 55 della l. n. 218/1995, cit. rimette espressamente la disciplina di aspetti logicamente connessi al modo di acquisto e trasferimento dei diritti reali, e precisamente dei presupposti, della forma e degli effetti della pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali, alla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto <sup>(39)</sup>.

In applicazione del citato art. 55 l. n. 218/1995, cit., dovranno essere rispettate, affinché l'effetto di limitazione della responsabilità conseguente all'accettazione con beneficio di inventario possa prodursi nell'ordinamento in cui i beni si trovano, le forme di pubblicità previste dalla *lex rei sitae* <sup>(40)</sup>; tale legge regolerà pure la condizione giuridica dei beni apparte-

<sup>(37)</sup> V. LUZZATTO, *Articoli 51-55, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218 - Commentario*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1995, 1154 ss., 1156; BENVENUTI, *op. cit.* 1330 ss.; DAMASCELLI, *op. cit.*, 95 ss.; CLERICI, *L. 31.5.1995, n. 218 - Titolo III: Diritto applicabile, Artt. 46-50*, in GABRIELLI E. (diretto da), *Commentario del Codice Civile, DELFINI-CUFFARO* (a cura di), *Delle Successioni - Vol. III: Artt. 713-768 octies, Leggi Collegate*, Torino, 2010, 521 ss., 539.

<sup>(38)</sup> Conforme DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale privato, in Trattato breve delle successioni e donazioni*<sup>2</sup> diretto da RESCIGNO e coordinato da IEVA, Padova, 2010, 725 ss., 787 s.

<sup>(39)</sup> V. BENVENUTI, *op. cit.*, 1326; ID., *Art. 55*, in BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in N. leggi civ.*, 1996, 1340 ss.

<sup>(40)</sup> V. VITTA, *op. cit.*, 184 ss.

nenti all'eredità beneficiata (e, in particolare, le eventuali autorizzazioni giudiziarie per il compimento di atti di straordinaria amministrazione e le conseguenze della loro mancata richiesta) nonché la procedura di liquidazione e le azioni a disposizione dei creditori ereditari <sup>(41)</sup>.

Infine, la legge applicabile alla successione disciplina i modi di tutela di creditori e legatari del *de cuius*, nei casi in cui costoro possano ricevere pregiudizio dalla confusione del patrimonio ereditario con quello personale degli eredi <sup>(42)</sup>. Anche in questo caso, tuttavia, affinché si produca la prelazione a favore degli indicati soggetti, dovranno essere rispettate le forme di pubblicità richieste dalla *lex rei sitae* <sup>(43)</sup>.

Con riferimento alla successione testamentaria, la *lex successionis* disciplina quali tipi di disposizione — istituzione di erede o legati, e di quale genere — il testatore poteva porre in essere, se occorre l'accettazione per il conseguimento del legato, le forme e i modi della rinuncia al legato, l'ammissibilità e la rilevanza di eventuali condizioni, termini od oneri e le conseguenze dell'apposizione di condizioni od oneri illeciti o impossibili, la disciplina della sostituzione, i presupposti, le cause, i modi e gli effetti della revoca del testamento.

Qualche considerazione a parte merita il problema dell'ammissibilità del cosiddetto fedecommesso, cioè della disposizione testamentaria con cui il *de cuius* attribuisca una quota dell'eredità o beni determinati a un soggetto, imponendogli l'obbligo di conservare quanto ricevuto e di trasmetterlo, alla sua morte, ad altra persona indicata dallo stesso testatore, attualmente ammessa nell'ordinamento italiano entro limiti piuttosto stretti <sup>(44)</sup>.

In proposito, posto che sembra ormai superata la questione della contrarietà all'ordine pubblico di tale istituto <sup>(45)</sup>, a noi

<sup>(41)</sup> V. BALLARINO, *Successione ereditaria (diritto internazionale privato)*, cit., 1289 ss.

<sup>(42)</sup> V., a esempio, gli artt. 512 ss. c.c. sulla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede; *contra* DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, cit., 767, secondo cui l'istituto è retto dalla legge regolatrice delle obbligazioni, essendo una forma di garanzia per il loro adempimento.

<sup>(43)</sup> V., a esempio, l'art. 518 c.c.

<sup>(44)</sup> V. art. 692 c.c. secondo cui una disposizione del genere è ammessa solo quando il primo istituito sia un interdetto, discendente in linea retta o coniuge del testatore.

<sup>(45)</sup> V., in dottrina, VITTA, *op. cit.*, 145, e, in giurisprudenza, App. Trento 24 aprile 1982, in *Giur. merito*, 1983, I, 352 ss., nt. AZZARITI; Cass. 5 aprile 1984, n.

pare che l'ammissibilità della sostituzione fedecommissaria, quale peculiare modalità di devoluzione dell'eredità, vada saggiata alla stregua della *lex successionis* <sup>(46)</sup>, salva, con riferimento a beni siti in ordinamenti diversi da quelli che regolano la successione, la valutazione dell'idoneità del fedecommesso a operare quale modo di acquisto dei beni che ne sono oggetto, rimessa alla *lex rei sitae* quale legge regolatrice del regime dei beni <sup>(47)</sup>.

Alla legge regolatrice della successione è rimessa, infine, l'interpretazione del testamento <sup>(48)</sup>.

### 5. *La legge applicabile alla divisione ereditaria.*

L'art. 46 § 3 l. n. 218/1995, cit. sottopone la divisione ereditaria alla legge regolatrice della successione; in alternativa, esso consente ai condividenti di esercitare la *professio iuris*.

Tuttavia, l'*optio legis* — ammissibile anche ove il *de cuius* abbia scelto la legge regolatrice della successione ai sensi dell'art. 46 § 2 <sup>(49)</sup> — è limitata dal legislatore a ordinamenti determinati che presentino collegamenti con la fattispecie da regolare: precisamente, i condividenti possono scegliere la legge del luogo di apertura della successione <sup>(50)</sup> o la legge del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari. La scelta di quest'ultima legge non comporta, tuttavia, un frazionamento della disciplina applicabile ai diversi beni, in quanto deve ritenersi che l'intera divisione vada disciplinata dalla legge designata <sup>(51)</sup>.

---

2215, in *Foro it.*, 1984, I, 2253 ss., nt. PARDOLESI, e *Giur. it.*, 1984, I, 1, 1368 ss., n. AZZARITI.

<sup>(46)</sup> V. MIGLIAZZA, *Successioni (diritto internazionale privato)*, in *Novissimo Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 862 ss., 877.

<sup>(47)</sup> V. VITTA, *op. cit.*, 145; diversamente MORELLI, *op. cit.*, 149, il quale ritiene che debba aversi riguardo esclusivamente alla *lex rei sitae*.

<sup>(48)</sup> Materia che, invece, l'art. 26 reg. UE n. 650/2012, cit. affida alla c.d. legge successorica anticipata.

<sup>(49)</sup> V. CLERICI, *Articoli 46-50, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218 - Commentario*, cit., 1143.

<sup>(50)</sup> Secondo CLERICI, *op. ult. cit.* 1142 ss., 1143, nt. 58; MOSCONI e CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, Torino, 2006, 153; BAREL e ARMELLINI, *op. cit.*, 204, esso coincide, in applicazione dell'art. 456 c.c., con l'ultimo domicilio del defunto.

<sup>(51)</sup> Così, espressamente, la *Relazione della Commissione per la riforma cit.*,

In dottrina, si è posto il problema dell'individuazione della legge sulla cui base si debba valutare l'esistenza e la validità, formale e sostanziale, del *pactum de lege utenda*. Per alcuni<sup>(52)</sup>, dovrebbe farsi ricorso alla disciplina in materia di contratti, indicata, in via generale, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, che l'art. 57 l. n. 218/1995, cit. dichiara applicabile « in ogni caso »<sup>(53)</sup>. Altri, pur sostenendo in principio che il rinvio « in ogni caso » alla disciplina convenzionale valga a estenderne il campo oggettivo di applicazione (si ricorda che, secondo l'art. 1 § 2 lett. *b*, della citata Convenzione, le norme uniformi non si applicano, tra l'altro, « alle obbligazioni contrattuali relative a testamenti e successioni »), esclude tale estensione in materia di divisione ereditaria, proprio a causa dell'esistenza della norma speciale dell'art. 46 § 3 l. n. 218/1995, cit. e propone il ricorso alla legge italiana in quanto *lex fori*<sup>(54)</sup>. A nostro avviso, a prescindere dalla correttezza dell'inclusione della scelta di legge in esame nella categoria dei contratti<sup>(55)</sup> ed escluso che si ponga un problema di rapporti tra la disciplina della Convenzione di Roma e le norme auto-

---

970, secondo cui il principio dell'universalità della successione non viene derogato, in quanto « anche qui [...] un solo diritto può venire richiamato »; sul punto, v. inoltre PICONE, *op. cit.*, 95, nt. 82; CLERICI, *op. ult. cit.*, 1143; VILLANI, *Le successioni e le donazioni (artt. 46-51 e 56)*, in CAPOTORTI (a cura di), *Il nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Corr. giur.*, 1995, 1249 ss., 1250.

<sup>(52)</sup> V. LENZI, *Prime osservazioni sulla legge 218 del 31 maggio 1995*, in *Riv. not.*, 1995, 1133 ss., 1141 ss.; DELI, *op. cit.*, 1296.

<sup>(53)</sup> Secondo una parte della dottrina — MARONGIU BUONAIUTI, *Conseguenze della trasformazione della Convenzione di Roma in Regolamento comunitario per il sistema italiano di diritto internazionale privato*, in FRANZINA (a cura di), *La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I »*, Padova, 2006, 141 ss. — quest'ultima norma rinvia ormai al reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in cui la Convenzione di Roma è stata trasformata; *contra*, SALERNO, *Le conseguenze del regolamento « Roma I » sulla legge italiana di diritto internazionale privato*, in AA.VV., *Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento « Roma I »*, Milano, 2007, 179 ss., 184 ss., il quale ritiene che il richiamo del citato art. 57 alla Convenzione di Roma non possa essere riferito al reg. CE 17 giugno 2008, n. 593/2008, cit., in considerazione della differenza strutturale dei due strumenti.

<sup>(54)</sup> V. MOSCONI e CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, Torino, 2006, 153.

<sup>(55)</sup> V. CARELLA, *Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale privato*, Bari, 1999, 230 ss., secondo cui occorre far riferimento, piuttosto, alla categoria degli atti giuridici in senso stretto.

nomamente poste dal legislatore italiano <sup>(56)</sup>, l'esistenza e validità, formale e sostanziale, della *professio iuris* va valutata sulla base della stessa legge scelta, come già posto in luce *supra* in relazione all'*optio legis* di cui all'art. 46 § 2.

Ciò chiarito, occorre precisare che la *lex divisionis*, cioè la legge indicata dall'art. 46 § 3 l. n. 218/1995, cit., regola la divisione in senso stretto e i suoi effetti; dunque, in particolare, l'esistenza e validità, formale <sup>(57)</sup> e sostanziale del contratto di divisione amichevole, il modo di formazione e di attribuzione agli eredi delle porzioni materiali, la garanzia per evizione e la rescissione per lesione <sup>(58)</sup>. Restano, invece, soggette in ogni caso alla *lex successionis* la determinazione astratta delle quote spettanti agli eredi, l'imputazione dei debiti, la collazione delle donazioni, il retratto successorio <sup>(59)</sup>.

Inoltre, si dovrà tener conto di quanto dispone la *lex rei sitae* quale legge regolatrice dei beni che compongono l'asse ereditario e delle forme di pubblicità degli atti aventi a oggetto diritti reali: in particolare, tale legge disciplinerà la comunione dei beni in quanto tale (a esempio, la sua durata, il modo di amministrarla, la facoltà dei comunisti di cedere i loro diritti), l'intervento alle operazioni divisionali dei creditori o dei cessionari dei coeredi, la tutela della posizione reale degli aventi causa dal coerede-donatario tenuto alla collazione in natura e dall'estraneo retrattato, il carattere dichiarativo o traslativo della divisione, i modi per rendere opponibile ai terzi la divisione <sup>(60)</sup>.

Esula dalla competenza della legge regolatrice della divisione la questione della capacità dei dividendi, rimessa, in applicazione dell'art. 23 § 1 l. n. 218/1995, cit. sulla capacità di agire, alla legge nazionale della persona di cui si tratta; mentre alla *lex fori* in quanto legge regolatrice del processo ai

---

<sup>(56)</sup> In quanto deve ritenersi che dall'impiego dell'inciso « in ogni caso » non consegue alcun ampliamento dell'ambito di applicabilità delle convenzioni internazionali richiamate dalla l. n. 218/1995, cit.: v. DAMASCELLI, *Il rinvio « in ogni caso » a convenzioni internazionali nella nuova legge sul diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern.*, 1997, 78 ss.

<sup>(57)</sup> V. CLERICI, *op. ult. cit.*, p. 1143, la quale, in ossequio al principio del *favor validitatis* e alla tradizione, ritiene applicabile in via alternativa anche la *lex loci actus*.

<sup>(58)</sup> V. BAREL e ARMELLINI, *op. lc. ult. cit.*

<sup>(59)</sup> V. DAMASCELLI, *La legge applicabile alla successione per causa di morte*, cit., 103 ss.

<sup>(60)</sup> V. BALLARINO, *op. ult. cit.*, 1290 ss.; DE CESARI, *op. cit.*, 236 ss.

sensi dell'art. 12 l. n. 218/1995, cit. spetta la disciplina della procedura applicabile alla divisione giudiziale <sup>(61)</sup>.

#### 6. *La legge applicabile alla capacità di testare.*

Il legislatore della riforma, accogliendo l'opinione maggioritaria in dottrina e giurisprudenza nel vigore delle preleggi <sup>(62)</sup>, ha stabilito, all'art. 47 l. n. 218/1995, cit., che la capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del compimento del negozio.

È, dunque, possibile che legge regolatrice della capacità di testare e legge regolatrice della successione non coincidano, e ciò a causa dell'esercizio della *professio iuris* da parte del *de cuius*, o a seguito di un successivo mutamento della cittadinanza del testatore, ovvero, ancora, in virtù dell'operare del meccanismo del rinvio. In tal caso, il negozio testamentario valido sotto il profilo della capacità in parola secondo la legge designata dall'art. 47 dovrà considerarsi tale anche ove la *lex successionis* disponga diversamente; viceversa, la validità del testamento secondo quest'ultima legge non potrà sanare le cause di invalidità dovute a incapacità sancite dalla legge nazionale del disponente al momento della *testamenti factio*. La soluzione adottata appare condivisibile, salvaguardando il giudizio prognostico circa la validità del testamento (o della sua revoca o modifica) svolto dal disponente alla stregua della legge dallo stesso conosciuta al momento della confezione del negozio <sup>(63)</sup>.

Esulano, invece, dal campo di applicazione dell'art. 47 l. n. 218/1995, cit., rientrando, in quanto capacità speciali, nell'ambito della legge regolatrice della successione designata dal precedente art. 46, la capacità di succedere e quella di ricevere per testamento <sup>(64)</sup> — e, in particolare, le limitazioni a ricevere per testamento poste da alcune legislazioni a carico di determi-

<sup>(61)</sup> V. BAREL e ARMELLINI, *op. lc. ult. cit.*

<sup>(62)</sup> V. VITTA, *op. cit.*, 150 ss., ove ampi riferimenti alle opinioni degli autori e alle decisioni delle corti.

<sup>(63)</sup> A un esito analogo potrà condurre la nuova disciplina europea, posto che l'art. 26 lett. a reg. UE n. 650/2012, cit. rimette la disciplina della capacità di disporre *mortis causa* alla c.d. legge successoria anticipata.

<sup>(64)</sup> V. CLERICI, *op. ult. cit.*, 1145.

nati soggetti, quali il tutore e il protutore, il notaio che abbia rogato il testamento, i testimoni e l'interprete intervenuti al testamento medesimo <sup>(65)</sup> —, l'indegnità connessa alla successione testamentaria <sup>(66)</sup> e i vizi della volontà del testatore <sup>(67)</sup>.

Vale la pena di segnalare che secondo una parte della dottrina, la questione dell'ammissibilità di disposizioni testamentarie a favore di « persone morali » andrebbe disciplinata « dalla legge regolatrice dello statuto personale, cioè dalla legge che le ha create, conferendo ad esse la personalità » <sup>(68)</sup>. A noi pare, tuttavia, che il fatto che le persone morali siano creazione del diritto non valga a escludere l'attinenza della questione in parola alla capacità di ricevere per testamento e, dunque, che debba farsi riferimento in proposito alla *lex successionis* <sup>(69)</sup>; ciò sul presupposto, beninteso, che sussista la personalità dell'ente *de quo* secondo la sua legge personale <sup>(70)</sup>.

### 7. La legge applicabile alla forma del testamento.

L'art. 48 l. n. 218/1995, cit. è ispirato al più ampio *favor validitatis*; infatti, esso richiama in concorso alternativo ben sette leggi, e precisamente:

a) la legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto;

<sup>(65)</sup> V., a esempio, gli artt. 596-598 c.c.

<sup>(66)</sup> V., a esempio, l'art. 463, numeri 4), 5) e 6) c.c.

<sup>(67)</sup> V. PICONE, *op. cit.*, 79 ss.; CLERICI, *op. ult. cit.*, 1145, n. 8; *contra*, DELI, *op. cit.*, 1300 ss.

<sup>(68)</sup> V. BALLARINO, *Diritto internazionale privato*<sup>3</sup>, cit., 534, il quale però aggiunge che, se l'ente è stato costituito « per effetto di una disposizione testamentaria che ne disponeva l'erezione, occorre, affinché possa raccogliere l'eredità, che la possibilità di istituire erede un ente morale ancora da erigere sia ammessa anche dalla *lex successionis* ».

<sup>(69)</sup> V., in giurisprudenza, nel sistema previgente, Cass. S.U. 1 luglio 1993, n. 7186, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1994, 575 ss., secondo cui la capacità di succedere di un'erigenda fondazione doveva intendersi regolata, in quanto capacità speciale, dall'articolo 23 disp. prel. c.c.; conf. BENEDETTELLI, *Art. 25*, in BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *N. leggi civ.*, 1996, 1108 ss., 1115 ss., il quale ritiene che « anche nei confronti degli enti giuridici dovrebbe valere la regola (...) secondo la quale le condizioni speciali di capacità prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto sono disciplinate da questa legge ».

<sup>(70)</sup> Designata dall'art. 25 l. n. 218/1995, cit., secondo cui gli enti giuridici sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione; sulla disciplina internazionalprivatistica delle società e degli altri enti, v. DAMASCELLI, *I conflitti di legge in materia di società*, Bari, 2004.

b) la legge nazionale del testatore al momento della confezione del testamento;

c) la legge nazionale del testatore al momento della morte;

d) la legge del luogo di residenza del testatore al momento della confezione del testamento;

e) la legge del luogo di residenza del testatore al momento della morte;

f) la legge del luogo di domicilio del testatore al momento della confezione del testamento;

g) la legge del luogo di domicilio del testatore al momento della morte.

I primi tre criteri di collegamento corrispondono a quelli ricavabili dal previgente art. 26 disp. prel. c.c., gli altri sono mutuati dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie, non in vigore per l'Italia, a eccezione del criterio che, per i beni immobili, richiama la legge di situazione degli stessi, che non è stato riprodotto nella disposizione in esame probabilmente a causa dell'opzione teorica di fondo a favore dell'unità della successione <sup>(71)</sup>.

Va segnalato che, poiché l'art. 48 non contiene un richiamo *tout court* alla *lex successionis*, può determinarsi uno « sfasamento » tra legge regolatrice della sostanza del testamento e legge regolatrice della forma nei casi in cui, in virtù del meccanismo del rinvio, sia dichiarata applicabile alla successione la legge del luogo di situazione dei beni <sup>(72)</sup>.

Le leggi indicate dall'art. 48 l. n. 218/1995, cit. sono richiamate in concorso alternativo tra loro. Pertanto, affinché il testamento sia considerato valido quanto alla forma, è sufficiente che siano rispettati i requisiti indicati da una sola di tali leggi.

È appena il caso di ricordare che, in virtù dell'art. 13 § 2 lett. b l. n. 218/1995, cit., in materia non opera il rinvio.

Particolare attenzione merita il problema del cosiddetto testamento congiuntivo — nelle due forme del testamento reciproco (mediante il quale due persone testano l'una a favore dell'altra con uno stesso atto) e del testamento collettivo (mediante il quale più soggetti testano insieme a favore di un

---

<sup>(71)</sup> Così, PICONE, *op. cit.*, 80.

<sup>(72)</sup> V. CLERICI, *op. ult. cit.*, 1145.

unico soggetto) — consentito da talune legislazioni <sup>(73)</sup>, vietato da altre <sup>(74)</sup>. La dottrina internazionalprivatistica italiana, muovendo da una risalente pronuncia giurisprudenziale <sup>(75)</sup>, ha posto in luce come il testamento congiuntivo non costituisca una varietà di testamento ma un istituto autonomo nel quadro delle successioni a causa di morte, utilizzabile solo da soggetti determinati (normalmente i coniugi) e caratterizzato dalle conseguenze che produce <sup>(76)</sup>. La sua ammissibilità, pertanto, dovrà essere valutata sulla base della legge applicabile alla sostanza della successione. Conseguentemente, potrà avere efficacia in Italia il testamento congiuntivo fatto dall'italiano se questi abbia scelto, ai sensi dell'art. 46 § 2 l. n. 218/1995, cit., la legge dello Stato di residenza che, in ipotesi, ammetta tale istituto e quello fatto da due stranieri se la legge regolatrice delle rispettive successioni consenta tale figura di testamento. La validità formale del testamento sarà giudicata, poi, in base a una qualunque delle leggi alternativamente richiamate dall'art. 48 l. n. 218/1995, cit. <sup>(77)</sup>. Rimane salva, tuttavia, la verifica della eventuale contrarietà all'ordine pubblico internazionale del testamento congiuntivo sotto il profilo dei limiti alla libera determinazione della volontà o alla facoltà di revoca dei testatori o di uno di essi <sup>(78)</sup>.

Nella materia in esame assume rilievo anche la Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale. Tuttavia, tale convenzione non pone norme di diritto internazionale privato ma introduce una forma di testamento che si aggiunge a quelle previste dalle legislazioni nazionali degli Stati per i quali è in vigore <sup>(79)</sup>.

---

<sup>(73)</sup> V., a esempio il § 2265 BGB e l'art. 1248 ABGB.

<sup>(74)</sup> V., a esempio, l'art. 589 c.c.

<sup>(75)</sup> Cass. Firenze 12 novembre 1896, citata da VITTA, *op. cit.*, 158 e nt. 181.

<sup>(76)</sup> Soprattutto in tema di revoca, esclusa o subordinata a particolari condizioni: v. BALLARINO, *op. ult. cit.*, 538.

<sup>(77)</sup> V. DELI, *op. cit.*, 1307.

<sup>(78)</sup> Si pronuncia per la contrarietà all'ordine pubblico, VITTA, *op. cit.*, 159; in senso opposto, MIGLIAZZA, *op. ult. cit.*, 877, secondo cui « l'assoluta e irrevocabile potestà di disporre liberamente dei propri beni *post mortem* non costituisce un interesse irrinunciabile della comunità italiana, essendo superati i principi di assoluto liberismo economico e di rigida tutela della proprietà privata che avevano ispirato le Preleggi del 1865 e che il legislatore del 1942 non aveva chiaramente respinti ».

<sup>(79)</sup> V., per tutti, CASTELLANETA, *Convenzione di Washington 26 ottobre 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale*, in SESTA

## 8. La « successione » dello Stato.

Il diritto materiale della maggior parte degli ordinamenti dispone, nel caso in cui il *de cuius* muoia senza lasciare eredi (cosiddetta eredità vacante), che i beni costituenti l'asse ereditario siano attribuiti allo Stato. Tale diritto dello Stato riceve, a seconda dei casi, una giustificazione di natura privatistica ovvero pubblicistica. Nel primo senso dispongono quegli ordinamenti, come il nostro, che collocano lo Stato all'ultimo posto nella serie dei successibili (v art. 586 c.c.). Nell'altro senso, l'acquisto dello Stato viene qualificato come esplicazione della potestà di imperio sul territorio nazionale, in quanto lo Stato esercita il diritto maiestatico di appropriarsi dei beni privi di un proprietario<sup>(80)</sup> o in quanto lo Stato, titolare di un diritto di dominio eminente su tutto il suo territorio, consolida nelle sue mani anche il dominio utile<sup>(81)</sup>.

Ciò posto, nel vigore delle preleggi, ci si chiedeva se, in caso di successione vacante, i beni lasciati da un italiano all'estero o da uno straniero in Italia dovessero andare allo Stato nazionale del *de cuius* ovvero allo Stato del luogo in cui erano situati. La questione era risolta dalla dottrina tradizionale alla luce del più generale problema della qualificazione; in particolare, muovendo dalla qualificazione *lege fori* della fattispecie e riconducendo, in conseguenza, la successione dello Stato nell'alveo del diritto ereditario<sup>(82)</sup>, si giungeva alla conclusione di attribuire a titolo di erede allo Stato italiano i beni lasciati all'estero dai propri cittadini e allo Stato di appartenenza i beni lasciati in Italia da cittadini stranieri<sup>(83)</sup>. La soluzione appena illustrata, da un lato, aveva lo svantaggio di mancare di effettività nel caso in cui i beni vacanti di defunti cittadini italiani si fossero trovati in Stati in cui l'attribuzione di tali beni allo Stato è configurata come un diritto di occupazione o

(a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, vol. II, Leggi collegate, Milano, 2011, 894 ss.

<sup>(80)</sup> Come nel caso dell'ordinamento francese: v. art. 768 c.c. francese, secondo cui « A défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'Etat ».

<sup>(81)</sup> In tal senso dispongono prevalentemente gli ordinamenti di *common law*.

<sup>(82)</sup> Ciò può dirsi pacifico tra i civilisti: v., per tutti, MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*<sup>6</sup>, Tr. C.M., Milano, 1999, 216 ss.

<sup>(83)</sup> Così, per tutti, VITTA, *op. cit.*, 171 ss.; MORELLI, *op. cit.*, 144.

di consolidazione (nel qual caso la pretesa dello Stato italiano di vedersi attribuiti detti beni aveva buone probabilità di rimanere frustrata) e, dall'altro, conduceva ad attribuire i beni lasciati in Italia da cittadini stranieri al loro Stato di appartenenza anche nel caso in cui l'ordinamento di tale Stato concepisse l'apprensione dei beni vacanti come esercizio di un diritto di dominio eminente o come espressione della sovranità<sup>(84)</sup>.

Il legislatore della riforma si è preoccupato di « elaborare una norma per il solo caso che sussista un interesse diretto della società italiana »<sup>(85)</sup> e ha dettato all'art. 49 l. n. 218/1995, cit. una regola materiale volta a disciplinare la sorte dei beni situati in Italia facenti parte di successioni vacanti rispetto alle quali né lo Stato italiano, né Stati stranieri avrebbero titolo a entrare in possesso sulla base della *lex successionis* (cosiddetto conflitto negativo): in particolare, secondo tale regola, quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce l'eredità allo Stato, i beni ereditari, mobili e immobili, siti in Italia, sono « devoluti » allo Stato italiano<sup>(86)</sup>.

Nell'applicare la norma in esame, l'interprete dovrà, in primo luogo, accertare se vi sia vacanza ereditaria in base a quanto stabilisce la *lex causae*<sup>(87)</sup>; ove l'indagine dia esito positivo, dovrà verificare se nella legge regolatrice della suc-

<sup>(84)</sup> V. VITTA, *op. cit.*, 172 ss., il quale, pur riconoscendo « che non sembra giusto permettere la successione di Stati stranieri ai beni in territorio italiano di loro cittadini, anche nel caso di Stati i quali, a motivo del modo d'essere della loro legislazione, non ammettono a loro volta la successione dello Stato italiano ai beni lasciati da italiani nei loro territori », rifiuta l'opinione di chi ritiene inammissibile la successione nei beni vacanti siti in Italia da parte di Stati che configurano l'acquisto dei beni come l'esercizio di un diritto di dominio eminente o dell'esplicazione della propria sovranità, in quanto tale opinione facendo « dipendere l'applicabilità o meno della legge nazionale del *de cuius* dal modo d'essere della legge stessa, trascura, evidentemente, di effettuare la qualificazione secondo la *lex fori* ».

<sup>(85)</sup> Sono parole della *Relazione della Commissione per la riforma*, cit., 971.

<sup>(86)</sup> Invero, secondo la *Relazione della Commissione per la riforma*, cit., 971; conforme DELI, l'art. 49 si riferirebbe solo ai beni immobili siti sul territorio italiano; nello stesso senso, BALLARINO, *op. ult. cit.*, 529; ma, la lettera della disposizione non distingue, facendo riferimento, genericamente, ai « beni ereditari »: v. DELI, *op. cit.*, 1310.

<sup>(87)</sup> V. *Relazione della Commissione per la riforma*, cit., 971; conforme DELI, *Articoli 46-50*, cit., 1312; è appena il caso di rilevare che, sul punto, il diritto materiale può adottare soluzioni diverse: a esempio, in Italia la vacanza ereditaria si verificherà allorché manchino sia il coniuge che parenti entro il sesto grado; il *Code Napoléon*, invece, chiamava a succedere i parenti fino al dodicesimo grado; il diritto inglese non considera vacante una successione finché vi siano parenti di qualunque grado.

cessione esistano o meno disposizioni che attribuiscono i beni vacanti allo Stato, quale successore a titolo di erede<sup>(88)</sup>; nel primo caso, i beni siti in Italia saranno devoluti allo Stato la cui legge è applicabile alla successione (che potrà essere lo Stato della residenza del defunto, ove questi abbia esercitato la *professio iuris* di cui all'art. 46 § 2; lo Stato nazionale, a mente dell'art. 46 § 1; ovvero lo Stato al cui ordinamento le norme di conflitto della legge nazionale del defunto facciano rinvio *ex art.* 13); nel secondo caso, detti beni saranno attribuiti allo Stato italiano.

Nonostante le espressioni impiegate, la disciplina illustrata si situa al di fuori del fenomeno successorio in senso proprio, facendo applicazione, come è stato autorevolmente sostenuto, di un principio generale vigente nell'ordinamento italiano e ricavabile dall'art. 827 c.c. (secondo cui « i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato »), esteso ai beni mobili in deroga all'art. 923 comma 1 c.c.<sup>(89)</sup>.

L'art. 49 non dispone nulla, invece, per il caso dei beni vacanti lasciati da un cittadino italiano all'estero, verso cui, dunque, in applicazione del diritto materiale italiano, il nostro Stato potrebbe tuttora continuare ad avanzare pretese<sup>(90)</sup>.

### 9. *I titoli di giurisdizione in materia successoria.*

In base all'art. 50 l. n. 218/1995, cit., in materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

- a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
- b) se la successione si è aperta in Italia;

<sup>(88)</sup> V. PICONE, *op. cit.*, 102; BALLARINO, *op. ult. cit.*, 530.

<sup>(89)</sup> Per il quale le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno possono essere acquistate da chiunque mediante occupazione; così, PICONE, *op. cit.*, 102 ss. e n. 101.

<sup>(90)</sup> V. CLERICI, *op. ult. cit.*, 1149; diversamente, PICONE, *op. cit.*, 103, secondo cui il silenzio dell'art. 49 potrebbe spiegarsi in due modi: « o, preferibilmente, col fatto che la disposizione tiene conto della pratica inutilità di dettare una regola esplicita a sostegno della pretesa dello Stato italiano, e si inchina al principio di effettività; o col fatto che da essa debba invece ricavarsi, implicitamente, una ulteriore regola materiale per cui la pretesa dello Stato italiano non esisterebbe proprio materialmente nei confronti dei beni situati all'estero e rivendicati a titolo di diritto sovrano da uno Stato straniero ».

c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;

d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

Secondo la migliore dottrina, tale disposizione si configura come una norma derogatoria delle regole generali di giurisdizione contenziosa previste dalla legge di riforma. Infatti, da un lato, essa limita la portata dei titoli giurisdizionali del domicilio o della residenza in Italia del convenuto nonché dell'accettazione da parte di quest'ultimo della giurisdizione italiana, che, altrimenti, ai sensi degli art. 3 § 1, 4 § 1, e 11, l. n. 218/1995, cit., sarebbero applicabili alle controversie in materia successoria anche se le stesse avessero a oggetto beni immobili siti all'estero, e, dall'altro, inibisce il rinvio, da parte dell'art. 3 § 2 l. n. 218/1995, cit., ai criteri di competenza per territorio in materia successoria di cui all'art. 22 c.p.c., in quanto, in primo luogo, il criterio di giurisdizione dell'apertura della successione in Italia coincide con quello di cui all'art. 22 comma 1 c.p.c., e, secondariamente, prevedendo che la giurisdizione italiana sussiste quando la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia e quando la domanda concerne beni situati in Italia, non lascia margine all'applicazione del criterio dell'esistenza in Italia della maggior parte dei beni, impiegato dall'art. 22 comma 2 c.p.c. <sup>(91)</sup>.

La conclusione è diversa per quanto concerne la giurisdizione volontaria, con riferimento alla quale va rilevato che, per espressa previsione normativa, i titoli di competenza giurisdizionale indicati dall'art. 9 l. n. 218/1995, cit. si aggiungono a quelli « specificamente contemplati » dalla medesima legge per materie determinate. Pertanto, la giurisdizione volontaria del giudice italiano sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 50 l. n. 218/1995, cit., anche « quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia

---

<sup>(91)</sup> V., già, STARACE, *Le champ de la juridiction selon la loi de réforme du système italien de droit international privé*, in *Rev. crit. dr. intern. privé*, 1996, 67 ss., 76 ss., e, di recente, LEANDRO, *Diritto internazionale privato, Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Art. 50*, in SESTA (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, vol. II, Leggi collegate, Milano, 2011, 169 ss., 171 s.

o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana ». È dubbio, invece, se — stante quanto sopra detto a proposito dei rapporti tra art. 50 l. n. 218/1995, cit. e art. 22 c.p.c. — possano valere quali titoli di giurisdizione i criteri di competenza per territorio a cui pure fa rinvio l'art. 9 in esame <sup>(92)</sup>.

Si può, a questo punto, svolgere qualche osservazione di dettaglio sui singoli titoli di giurisdizione contemplati dall'art. 50 l. n. 218/1995, cit..

Con riferimento al criterio della cittadinanza italiana al momento della morte, rilevante ai sensi della lett. *a* della disposizione in esame, è sufficiente dire che esso funziona anche per le ipotesi di doppia o plurima cittadinanza che includano quella italiana <sup>(93)</sup> e che la sua sussistenza va — ovviamente — valutata alla stregua della nostra normativa in materia.

Allo stesso modo, deve essere qualificato secondo la *lex fori* il criterio dell'apertura della successione in Italia (lett. *b*): esso, dunque, potrà dirsi integrato — secondo quanto dispone l'art. 456 c.c. — ove il defunto abbia avuto l'ultimo domicilio in territorio italiano <sup>(94)</sup>.

Quanto ai titoli di giurisdizione di cui alle lett. *c* ed *e* dell'art. 50 l. n. 218/1995, cit., si condivide il rilievo dottrinale secondo cui la discrezionalità attribuita al giudice nella determinazione del primo risulta fortemente mitigata dalla circostanza che la giurisdizione italiana sussiste comunque, in forza del secondo, per tutte le domande concernenti beni situati in Italia <sup>(95)</sup>.

Resta da considerare la lett. *d* dell'art. 50 cit. Il domicilio e la residenza ivi contemplati sono concetti giuridici da determinare, come sopra si è detto con riferimento ai criteri di cui alle lett. *a* e *b*, in base al diritto italiano. Analogamente, la ricorrenza dell'accettazione della giurisdizione dovrà essere va-

<sup>(92)</sup> Lo stesso dubbio è espresso da LEANDRO, *op. cit.*, 173.

<sup>(93)</sup> V. CLERICI, *L. 31.5.1995, n. 218 - Titolo III: Diritto applicabile*, Artt. 46-50, cit., 576.

<sup>(94)</sup> Così, con riferimento all'art. 4 n. 2 c.p.c., MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*<sup>2</sup>, Padova, 1954, 119; STARACE *Limiti della giurisdizione (diritto internazionale)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, 428 ss., 437; nonché, con riferimento alla disposizione in commento, DE CESARI, *Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, II, Milano, 2007, 4428 ss., 4449; LEANDRO, *op. cit.*, 174.

<sup>(95)</sup> V. LEANDRO, *op. lc. ult. cit.*

lutata alla stregua dell'art. 4 l. n. 218/1995, cit., il quale, com'è noto, la ammette in forma espressa (dettandone i requisiti di validità) e tacita (conseguente alla mancata eccezione, nel primo atto difensivo, del difetto di giurisdizione da parte del convenuto componente).

La sussistenza dei criteri appena analizzati non è sufficiente a radicare la giurisdizione italiana nel caso in cui la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero. V'è da chiedersi se tale eccezione riguarda ogni domanda avente a oggetto beni immobili o solo quelle di natura reale in senso stretto (quale, a esempio, la rivendica). Potrebbe deporre nel primo senso la differente formulazione letterale adottata dalla disposizione in esame e dall'art. 5 l. n. 218/1995, cit. Sennonché appare condivisibile l'opinione secondo cui la *ratio* sottesa alle due disposizioni appare la medesima, ciò che « consiglia di limitare l'eccezione di cui all'art. 50, lett. d) alle sole azioni reali »<sup>(96)</sup>.

Si noti che l'ampio spettro di titoli di giurisdizione forniti dall'art. 50 è suscettibile di determinare in più casi la coincidenza tra *forum* e *ius*.

Ciò accade, a esempio, ove sia sottoposta alla cognizione del giudice italiano, la successione di un nostro connazionale che non abbia esercitato la scelta di legge di cui all'art. 46 § 2 l. n. 218/1995, cit. e nel caso in cui sia affidata alle cure dei tribunali italiani una controversia concernente la successione di un cittadino straniero morto in Italia che abbia, invece, esercitato tale scelta.

Inoltre, in ipotesi di successione apertasi in Italia o di presenza in Italia di uno o più beni ereditari sarà possibile realizzare la coincidenza tra *forum* e *ius* in sede di divisione giudiziale dell'eredità attraverso la scelta della legge italiana consentita dal sopra esaminato art. 46 § 3 l. n. 218/1995, cit.<sup>(97)</sup>.

Per completezza, si aggiunge che, in presenza di uno dei titoli di giurisdizione indicati dal citato art. 50, i tribunali italiani potranno procedere alla divisione giudiziale dell'eredità anche quando uno o più beni immobili siano situati all'estero.

---

<sup>(96)</sup> V. LEANDRO, *op. loc. ult. cit.*

<sup>(97)</sup> V. CLERICI, *Articoli 46-50, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218 - Commentario*, cit., 1151.

Non vale, in contrario, l'art. 5 l. n. 218/1995, cit. che, come si è accennato, esclude la giurisdizione italiana solo con riferimento alle azioni reali in senso stretto aventi a oggetto beni immobili siti all'estero<sup>(98)</sup>.

Viceversa, le sentenze di divisione rese all'estero e aventi a oggetto beni (anche immobili) situati in Italia saranno automaticamente riconosciute nel nostro ordinamento, al pari delle altre sentenze in materia successoria, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 64 della legge di riforma; mentre, a norma del successivo art. 67, sarà necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria italiana nei casi di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento di dette sentenze, ovvero quando se ne vogliano far valere in Italia gli effetti esecutivi.

---

<sup>(98)</sup> V. Picone, *op. cit.*, 78; LUZZATTO, *Articoli 3-12, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218 - Commentario*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1995, 923 ss., 928 s.; MALATESTA, *Articolo 5*, in BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *N. leggi civ.*, 1996, 932 ss., 935 s.

## CAPITOLO SECONDO

# GENESI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA

SOMMARIO: 1. La base giuridica del regolamento e la sua « gestazione ». — 2. Il campo di applicabilità oggettiva del regolamento. — 3. Le caratteristiche principali della nuova disciplina.

### 1. *La base giuridica del regolamento e la sua « gestazione ».*

Nell'impianto originario del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 la materia del diritto internazionale privato e processuale esulava dalle competenze attribuite alle istituzioni comunitarie; a esso, infatti, faceva riferimento esclusivamente l'art. 293 del Trattato medesimo che obbligava gli Stati membri ad avviare fra loro negoziati volti alla stipulazione — per quanto occorresse e ai fini e nelle materie indicate nella citata disposizione — di apposite convenzioni internazionali <sup>(1)</sup>.

Con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, entrato in

---

<sup>(1)</sup> Va precisato, tuttavia, che secondo il citato art. 293 gli Stati membri non avevano l'obbligo di concludere tali convenzioni e che le stesse non sarebbero entrate in vigore ove non avessero ricevuto la ratifica da parte di tutti gli Stati membri: sul punto, v. SANTA MARIA, *Diritto commerciale comunitario*, Milano, 1995, 10 ss.; ROSSI, *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, Milano, 2000, 244 ss.

Nel quadro dell'art. 293 sono state stipulate le convenzioni di Bruxelles del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche (mai entrata in vigore a causa della mancata ratifica da parte dei Paesi Bassi), del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 23 luglio 1990 sulla eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate e del 23 novembre 1995 relativa alle procedure di insolvenza (anche quest'ultima non in vigore e il cui contenuto è stato trasfuso nel reg. CE del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza).

Non rientra, invece, nel campo di applicazione dell'art. 293 la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in quanto — sebbene gli Stati contraenti abbiano dichiarato nel preambolo di voler continuare « l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità, in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze » — essa non verte su materie indicate dall'articolo in esame.

vigore il 1° novembre 1993, la cooperazione giudiziaria in materia civile trovava collocazione tra le competenze dell'Unione europea (precisamente, nel c.d. terzo « pilastro », concernente la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni). In particolare, la versione originaria dell'art. K.3, § 2, lett. c, di tale Trattato prevedeva che — « fatto salvo il disposto » dell'art. 293 del Trattato CE — il Consiglio, nel quadro della predetta cooperazione, potesse « elaborare convenzioni di cui » raccomandare « l'adozione da parte degli Stati membri » <sup>(2)</sup>.

La « comunitarizzazione » della materia si è avuta con il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999, che, nell'ambito del nuovo Titolo IV del Trattato CE — dedicato a « Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone » — e allo « scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia » ha attribuito alla Comunità la competenza ad adottare « misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile » (art. 61, lett. c) <sup>(3)</sup>. A mente del successivo art. 65, la nuova competenza comunitaria riguarda tanto la cooperazione giudiziaria in senso proprio <sup>(4)</sup>, quanto « la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizioni » (lett. b) <sup>(5)</sup>.

Con l'entrata in vigore dei Trattati di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, la disciplina della cooperazione giudiziaria

---

<sup>(2)</sup> Sulla base della disposizione citata nel testo sono state definite le convenzioni di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla notificazioni degli atti giudiziari ed extragiudiziali e del 28 maggio 1998 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali. Entrambe le convenzioni non sono entrate in vigore e il loro contenuto è stato trasfuso nei reg. CE del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348/2000 e, rispettivamente, n. 1347/2000.

<sup>(3)</sup> È rimasta di competenza dell'Unione europea la « cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale » disciplinata dagli art. 29 ss. del Trattato di Maastricht.

<sup>(4)</sup> Precisamente, il « miglioramento e la semplificazione: del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali; della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali » (lett. a), nonché « l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri » (lett. c).

<sup>(5)</sup> Peraltro, secondo la dottrina maggioritaria si tratta di elencazione con valore meramente semplificativo: v., in tal senso, CLERICI, art. 65, in POCAR, *Commentario breve ai trattati della Comunità e dell'Unione europea*, Padova, 2001, 310 ss.; CASTELLANETA, *La "comunitarizzazione" della cooperazione giudiziaria civile*, in *Notariato*, 2005, 278 ss.

in materia civile ha trovato collocazione nel Capo 3 del Titolo V TFUE. Precisamente, tale cooperazione è volta a garantire, tra l'altro, « il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione » (art. 81 § 2 lett. *a* TFUE), nonché « la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione » (lett. *b*) e, a tal fine, « può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri » (art. 81 § 1 TFUE).

L'iniziativa legislativa nelle materie di cui all'art. 81 TFUE spetta alla Commissione e le relative misure sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a maggioranza qualificata, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'art. 294 TFUE <sup>(6)</sup>. Fanno eccezione « le misure relative al diritto di famiglia » che sono deliberate dal Consiglio all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo (v. art. 81 § 3 TFUE).

Sia pure con taluni limiti oggettivi <sup>(7)</sup> e soggettivi <sup>(8)</sup>, le disposizioni da ultimo citate costituiscono la base giuridica per la creazione di un diritto internazionale privato e processuale comunitario, le cui tappe sono state indicate in vari atti delle istituzioni comunitarie, tra i quali si segnalano il c.d. Piano d'azione di Vienna del 3 dicembre 1998 <sup>(9)</sup>, il Progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e

---

<sup>(6)</sup> Del tutto analoga alla procedura di codecisione di cui all'art. 251 Trattato CE.

<sup>(7)</sup> Non va sottaciuto che a norma del citato art. 81 TFUE nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile possono essere adottate soltanto misure relative a situazioni che presentino « implicazioni transnazionali » (mentre è scomparso il requisito — presente nell'abrogato art. 65 TCE — che esse siano necessarie « al corretto funzionamento del mercato interno »).

<sup>(8)</sup> Come si è accennato, in virtù dei Protocolli n. 21 e 22 allegati al TUE il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non partecipino all'adozione delle misure in esame, né sono in alcun modo obbligati alla loro osservanza. Tuttavia, i primi due Stati possono notificare al Presidente del Consiglio il loro proposito di partecipare all'adozione di una specifica misura, ovvero l'intenzione di accettare e applicare una misura già adottata dall'Unione (c.d. clausola di *opting in*), mentre la Danimarca può informare gli altri Stati che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del regime riservato dal Protocollo che la riguarda.

<sup>(9)</sup> Si tratta, precisamente del *Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in G.U.C.E. 23 gennaio 1999, n. C 19, 1 ss.

commerciale<sup>(10)</sup> e il Programma dell'Aia del 4 novembre 2004<sup>(11)</sup>, cui ha fatto séguito un *action plan* del Consiglio e della Commissione con il quale sono state fissate le dieci priorità per il quinquennio 2005-2009<sup>(12)</sup>.

L'azione delle istituzioni europee nel campo del diritto internazionale privato — che si è già concretizzata in numerosi settori<sup>(13)</sup> — si è rivolta alla materia delle successioni *mortis causa* sin dal 1998.

Già nel citato Piano d'azione di Vienna del 1998, l'elaborazione di strumenti giuridici « sulla competenza internazionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi e di quelle relative alle successioni » era annoverata tra le misure da adottare nel successivo quinquennio. Nel successivo Progetto di programma del 2001 si prospettava l'opportunità « di operare una distinzione fra i regimi patrimoniali tra coniugi e le successioni » e, constatata la difficoltà di « fissare scadenze per i lavori da svolgere in seno alla Comunità », si proponeva, in una prima fase, di procedere all'« elaborazione di uno strumento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

---

<sup>(10)</sup> Tale programma, che si trova in G.U.C.E. 15 gennaio 2001, n. C 12, 1 ss., ha fatto séguito alle dichiarazioni rese dal Consiglio europeo di Tampere il 15 e 16 ottobre 1999.

<sup>(11)</sup> Si tratta, precisamente, del *Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea*, in G.U.U.E. 3 marzo 2005, n. C 53, 1 ss.

<sup>(12)</sup> Si tratta, precisamente, del *Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del Programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea*, in G.U.U.E. 12 agosto 2005, n. C 198, 1 ss.

<sup>(13)</sup> Si pensi, per fare qualche esempio, oltre ai citati reg. CE n. 1346/2000 e n. 1347/2000 (sostituito dal reg. CE del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE n. 1347/2000), al reg. CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifuso nel reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2002, n. 1215/2012), al reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, al reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), al reg. CE 17 giugno 2008, n. 593/2008, cit., al reg. CE del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, al reg. UE del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1259/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

l'esecuzione delle decisioni in materia di testamenti e successioni » modellato sul regolamento Bruxelles II; quindi di adottare in sede di revisione dello strumento così adottato le « procedure semplificate di riconoscimento e di esecuzione del regolamento Bruxelles I », per giungere, in una terza conclusiva fase, alla « soppressione dell'*exequatur* nei settori contemplati dallo strumento elaborato ». In quest'ottica la predisposizione di norme armonizzate sui conflitti di legge veniva considerata tra le « misure di accompagnamento » dello strumento elaborato. Infine, con il Programma dell'Aia del 2004 la Commissione era invitata a presentare un libro verde « sul conflitto di leggi in materia di successione, che includa la questione della competenza giurisdizionale, del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in questo settore, un certificato d'eredità europeo ed un meccanismo che consenta una conoscenza precisa dell'esistenza di ultime volontà e di testamenti dei cittadini dell'Unione europea » e si fissava al 2011 il termine ultimo per l'elaborazione del relativo strumento normativo.

Il libro verde da ultimo citato è stato pubblicato dalla Commissione europea il 1° marzo 2005<sup>(14)</sup>. Redatto sulla scorta dello studio comparativo commissionato al *Deutsches Notarinstitut* e curato dai professori Heinrich Dörner e Paul Lagarde<sup>(15)</sup>, esso si compone di trentanove domande divise in otto capitoli concernenti le principali questioni del diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte.

La consultazione aperta con la pubblicazione di detto *Libro verde* ha riscosso notevole successo, considerato che nel termine per la presentazione degli elaborati<sup>(16)</sup> la Commissione ha ricevuto ben cinquantasette risposte provenienti da numerosi Stati membri e da ambienti diversi<sup>(17)</sup>.

---

<sup>(14)</sup> Si tratta, precisamente, del *Libro verde - Successioni e testamenti* [COM(2005)65], e del relativo allegato, redatto solo nelle lingue inglese e francese, rubricato sotto la sigla SEC (2005)270, reperibili sul sito <http://eur-lex.europa.eu>.

<sup>(15)</sup> v. *Etude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union européenne*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT (a cura di), *Les Successions Internationales dans l'UE - Perspective pour une Harmonisation*, Würzburg, 2004, 1 ss.

<sup>(16)</sup> Fissato al 30 settembre 2005.

<sup>(17)</sup> Tra queste si segnala quella elaborata dal Gruppo di lavoro *ad hoc* istituito in seno alla Commissione Affari europei e internazionali del Consiglio Nazionale del Notariato italiano che è corredata di un *Avant-projet* di regolamento composto da

Contemporaneamente, incominciava a occuparsi dell'argomento anche il Parlamento europeo, che, in data 16 ottobre 2006, adottava una risoluzione con cui, ai sensi dell'art. 192 comma 2 TCE, chiedeva alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa « da elaborare nell'ambito di un dibattito interistituzionale e conformemente alle raccomandazioni particolareggiate figuranti » in allegato alla risoluzione medesima <sup>(18)</sup>.

Nello stesso turno di tempo, la Commissione europea provvedeva a costituire un *Groupe d'experts sur les effets patrimoniaux du mariage et des autres formes d'union et le successions et testaments dans l'Union européenne*, con il compito di coadiuvarla nella stesura della proposta di regolamento che, finalmente, vedeva la luce il 14 ottobre 2009 <sup>(19)</sup>.

La decisione di provvedere all'armonizzazione europea del diritto internazionale privato e processuale europeo delle successioni a causa di morte per il tramite di un regolamento — atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri — appare sicuramente condivisibile, in quanto assicura il perseguimento dell'obiettivo di armonizzazione della materia e la prevedibilità delle soluzioni internazionali adottate.

Non va sottaciuto, tuttavia, che numerose norme del reg. UE n. 650/2012, cit. risultano incomplete, sicché la loro implementazione è subordinata all'intervento del legislatore nazionale o della Commissione europea.

Ne è prova l'art. 84 reg., il quale fa decorrere già dal 5 luglio 2012 <sup>(20)</sup> l'applicazione degli art. 79, 80 e 81 del rego-

---

novantanove articoli e sei allegati: v. DAMASCELLI (a cura di), *Réponses au questionnaire en matière de successions et testaments - Livre vert de la Commission européenne*, Milano, 2005.

<sup>(18)</sup> Detta risoluzione, rubricata sotto la sigla A6-0359/2006, è reperibile sul sito <http://europarl.europa.eu>. Si noti che le « raccomandazioni particolareggiate » riprendono assai da vicino le linee guida del progetto di regolamento allegato alla citata risposta al *Libro verde* elaborata dal Notariato italiano.

<sup>(19)</sup> Si tratta del citato documento rubricato sotto la sigla doc. COM (2009) 154 def., reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu>

<sup>(20)</sup> Cioè ancor prima dell'entrata in vigore del regolamento, dalla medesima norma disposta — in conformità con la regola generale prevista dall'art. 297 § 1 comma 3 TFUE — il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Sottolinea l'« originalità » e la scarsa chiarezza di tale tecnica, VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*<sup>3</sup>, cit., 279.

lamento stesso <sup>(21)</sup> e fissa al 16 novembre 2014 <sup>(22)</sup> la data di scadenza degli obblighi a carico degli Stati membri stabiliti dagli art. 77 <sup>(23)</sup> e 78 <sup>(24)</sup>.

## 2. *Il campo di applicabilità oggettiva del regolamento.*

Oltre alle illustrate regole che ne limitano il campo di applicabilità *ratione temporis et personae* <sup>(25)</sup>, il regolamento presenta disposizioni volte a definirne il campo di applicabilità oggettiva.

In primo luogo, il regolamento, dopo aver precisato che — non riguardando « la materia fiscale, doganale e amministrativa » (art. 1 § 1 reg.) <sup>(26)</sup> — esso intende occuparsi esclusivamente della disciplina civilistica della successione, fornisce una definizione di quest'ultima, che viene concepita come « qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per successione legittima » (art. 3 § 1 lett. *a* reg.).

Detta definizione — che pone l'accento sul fenomeno successorio quale modo di acquisto della titolarità di posizioni giuridiche soggettive <sup>(27)</sup> — va interpretata, come la dottrina ripetute-

<sup>(21)</sup> I quali dettano le competenze della Commissione europea in ordine all'elaborazione dell'elenco delle autorità e dei professionisti legali di cui all'art. 3 § 2 reg., e all'adozione degli atti di esecuzione relativi all'elaborazione dei numerosi attestati e moduli previsti dal regolamento.

<sup>(22)</sup> Termine così stabilito a seguito delle rettifiche all'art. 84 comma 2 reg. (in G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 344, 3) e all'art. 78 § 1 reg. (in G.U.U.E. 2 marzo 2013, n. L 60, 140).

<sup>(23)</sup> Concernenti la messa a disposizione del pubblico delle notizie circa la legislazione nazionale in materia di successioni e circa i documenti e le informazioni richiesti « ai fini della registrazione dei beni immobili situati nel loro territorio ».

<sup>(24)</sup> Riguardanti la comunicazione alla Commissione europea di varie autorità, mezzi di impugnazione e procedure di ricorso.

<sup>(25)</sup> V. *supra* Introduzione.

<sup>(26)</sup> Si noti, a proposito dell'esclusione riguardante la materia fiscale, che, come giustamente rilevato da BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in FRANZINA e LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., 25 ss., 29, « sembra invece che possano rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento le azioni di rivalsa tra successori relative al riparto tra gli stessi delle (...) obbligazioni tributarie » gravanti sulla successione.

<sup>(27)</sup> Anche allo scopo di scongiurare che la materia potesse essere ricondotta alla materia familiare e che, conseguentemente, l'adozione del relativo strumento normativo dovesse seguire la procedura legislativa ordinaria di cui all'art. 81 § 3 TFUE.

tamente afferma <sup>(28)</sup>, in via autonoma, anche alla luce delle altre disposizioni del regolamento, tra cui, in particolare, l'art. 23 reg.

Ciò è senz'altro vero <sup>(29)</sup>, anche se va subito fatta avvertenza che l'« ampiezza » della successione dipende anche dal concreto atteggiarsi della legge dichiarata applicabile, posto che sarà quest'ultima a stabilire, a esempio, se e a quali condizioni le liberalità disposte in vita dal defunto rientrino, a titolo di collazione, nella massa ereditaria <sup>(30)</sup>.

Quest'ultimo assunto fa sorgere il dubbio se tale « ampiezza » non debba essere ricavata dall'ordinamento richiamato in prima battuta dalle norme di conflitto uniformi anche quando — trattandosi dell'ordinamento di uno Stato terzo e ricorrendo le condizioni prescritte dall'art. 34 § 2 reg. — esso designi, quale legge applicabile alla successione, in tutto o in parte, la legge di un altro Stato. Ove, come sembra potersi supporre, si dovesse propendere per la risposta positiva <sup>(31)</sup>, potrebbero determinarsi conseguenze pratiche non trascurabili nell'ipotesi in cui l'ordinamento rinviante appartenga a quelli che considerano intangibili le donazioni tra vivi (quali appaiono gli ordinamenti di *common law*) e l'ordinamento a cui il primo faccia rinvio appresti un sistema di tutela dei legittimari tramite la previsione della collazione e, soprattutto, della riduzione delle liberalità effettuate dal *de cuius*. In siffatti casi, potrebbe sostenersi che l'azione volta alla reintegrazione dei diritti dei legittimari stessi possa avere a oggetto solo beni

---

<sup>(28)</sup> V. FRANZINA e LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa*, in *N. leggi civ.*, 2013, 275 ss., 285; BIAGIONI, *op. cit.*, 27.

<sup>(29)</sup> In generale, sull'interpretazione uniforme del diritto internazionale privato europeo, v. BARIATTI, *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2006, 361 ss.

<sup>(30)</sup> Per uno spunto in tal senso, v. FRANZINA e LEANDRO, *op. cit.*, 286.

<sup>(31)</sup> In proposito, si può rammentare che risulta funzionale al perseguimento dell'obiettivo dell'armonia internazionale delle soluzioni, cui il meccanismo del *rinvio* — almeno tendenzialmente — è volto, anche la qualificazione della fattispecie alla luce dell'ordinamento straniero richiamato dalle norme di conflitto del foro. Tale operazione può condurre a collocare la fattispecie stessa all'interno di una norma di conflitto dell'ordinamento straniero richiamato avente a oggetto una categoria astratta diversa da quella nell'ambito della quale essa era stata qualificata alla luce della *lex fori*. Ma, se così stanno le cose, le divergenti qualificazioni tra l'ordinamento del foro e l'ordinamento straniero designato dalle norme di conflitto di quest'ultimo dovrebbero avere rilievo non soltanto ove conducano alla sussunzione della fattispecie all'interno di una norma di diritto internazionale privato avente a oggetto una diversa categoria astratta, ma anche quando determinino una diversa comprensività della medesima categoria astratta.

appartenenti al defunto al momento della morte a cui sia applicabile la medesima *lex successionis* (o, al più, un'altra legge che preveda un simile sistema di protezione dei più stretti congiunti del defunto), rimanendo unicamente aperta la questione circa la determinazione della base di calcolo della quota riservata e, precisamente, se essa debba comprendere solo questi ultimi ovvero tutti i beni lasciati o donati dal defunto.

In secondo luogo, va rilevata l'esistenza delle numerose eccezioni contenute nell'art. 1 § 2 reg. UE n. 650/2012, cit. Di molte di esse si farà cenno nel corso della trattazione. In questa sede, vale la pena di soffermarsi su quelle contenute nelle lett. *g, h, i e j* di tale disposizione.

Se si eccettua il riferimento alle donazioni — su cui si tornerà tra poco — il testo della prima esclusione ricalca quasi alla lettera l'art. 1 § 2 lett. *d* della citata Convenzione dell'Aia del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte <sup>(32)</sup>. L'esclusione degli strumenti negoziali ivi contemplati trova ragione nel fatto che essi, pur determinando l'acquisto di beni o diritti in capo a un soggetto a seguito della morte di un altro, si collocano al di fuori del fenomeno successorio in senso proprio.

Si pensi, a esempio, al caso dell'acquisto della proprietà in comune pro indiviso da parte di più soggetti con apposizione della clausola cd. tontinaria, in base alla quale tutti i comproprietari acquistano immediatamente una quota del bene, sotto la condizione risolutiva della premorienza rispetto agli altri, e la piena proprietà del medesimo bene, sotto la condizione sospensiva della sopravvivenza a tutti gli altri comproprietari <sup>(33)</sup>. Tale clausola, espressamente vietata in Italia in campo assicurativo <sup>(34)</sup>, riceve, infatti, negli ordinamenti in cui è conosciuta <sup>(35)</sup>, qualificazione contrattuale.

<sup>(32)</sup> Secondo cui « *La Convention ne s'applique pas: (...) d) aux droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, tels que propriété conjointe de plusieurs personnes avec réversibilité au profit du survivant, plans de retraite, contrats d'assurances et arrangements analogues* ».

<sup>(33)</sup> Sulle origini storiche della tontina, v. DI RENZO, *Tontine*, in *Novissimo Dig. it.*, XIX, Torino, 1957, 409 ss.

<sup>(34)</sup> V. art. 12 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private.

<sup>(35)</sup> Per gli opportuni riferimenti, v. TALPIS, *Succession Substitutes*, in *Recueil des Cours*, tomo 356, 2012, 35 ss., 118 s.

Alla materia dei contratti sono pure normalmente ricondotte le assicurazioni sulla vita a favore di terzo, posto che il beneficiario, anche se erede e anche se designato per testamento<sup>(36)</sup>, acquista l'indennità *iure proprio* e non *iure successionis*<sup>(37)</sup>.

Come si è accennato, la disposizione in esame contiene anche un espresso riferimento alle donazioni, con ciò fugando ogni possibile dubbio circa l'estraneità di tali negozi alla materia successoria<sup>(38)</sup>, salvo il caso delle donazioni *mortis causa* che — ove ricorrano le condizioni dettate dall'art. 3 § 1 lett. *b* reg. — devono essere qualificate come patti successori e, conseguentemente, assoggettate alla disciplina dell'art. 25 reg.<sup>(39)</sup>.

Con riferimento a tutte le figure finora esaminate l'art. 1 § 2 lett. *g* reg. precisa — disponendo la salvezza dell'art. 23 § 2 lett. *i* reg. — che, in accordo con quanto dispone la *lex successionis*, esse sono soggette a collazione e a riduzione, e devono essere tenute in considerazione ai fini del calcolo delle quote dei legittimari.

L'esclusione di cui alla lett. *i* riguarda « lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche »; su di essa non occorre soffermarsi troppo, risultando coerente con la definizione stessa di successione a causa di morte assunta dall'art. 3 § 1 lett. *a* reg. cit., che presuppone il verificarsi della morte di una persona fisica.

<sup>(36)</sup> Come consentito dall'art. 1920 comma 2 c.c.

<sup>(37)</sup> V., per tutti, BUTTARO, *Assicurazione sulla vita*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 608 ss., 659 s.

<sup>(38)</sup> La dottrina è unanime nel ritenere che la disciplina internazionalprivatistica delle donazioni deve essere rimessa al reg. CE n. 593/2008, cit.: per gli opportuni riferimenti, nonché per i problemi di coordinamento tra la normativa europea e l'art. 56 l. n. 218/1995, cit., sia consentito rinviare a DAMASCELLI, *Il rinvio « in ogni caso » a convenzioni internazionali*, cit. 93; Id., *Il patto di famiglia nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 619 ss., 627 ss.; Id., *Diritto internazionale privato*, *Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Art. 56, in SESTA (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, vol. II, Leggi collegate, Milano, 2011, 177 ss., 178 ss.

<sup>(39)</sup> Si noti che non possono essere considerate quali patti successori quelle donazioni in cui la morte non rientra nel meccanismo causale dell'attribuzione ma funge da termine o condizione: v., già, DAMASCELLI, *Il rinvio « in ogni caso » a convenzioni internazionali*, cit., 93 e, con specifico riferimento al reg. UE n. 650/2012, cit., BAREL, *La disciplina dei patti successori*, in FRANZINA e LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., 104 ss., 117 s.

Alla *lex societatis* si è ritenuto opportuno sottoporre anche la disciplina delle cosiddette clausole di continuazione o consolidazione, cioè di quei patti sociali « che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione » degli enti collettivi « alla morte dei loro membri » (v. art. 1 § 2 lett. *h* reg. cit.), e ciò per l'evidente motivo che l'ammissibilità e la validità di tali clausole devono essere valutate in armonia con le regole che presiedono al funzionamento dell'ente in considerazione.

L'art. 1 § 2 lett. *j* esclude dal campo di applicabilità oggettiva del regolamento « la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei *trust* ». Secondo il « considerando » n. 13, tale esclusione non deve essere intesa « come un'esclusione generale » dell'istituto; in effetti, nonostante la sua presenza, le questioni relative alla validità formale e sostanziale delle disposizioni *mortis causa* con cui il *de cuius* provvede al trasferimento di determinati beni al *trustee* di un *trust* già esistente o contestualmente creato devono ritenersi rimesse alle leggi designate dalle norme uniformi <sup>(40)</sup>. D'altro canto, un'interpretazione restrittiva dell'esclusione in esame, circoscritta alla legge regolatrice dei *trust* volontariamente costituiti, può essere sostenuta, non senza ragione, ove si osservi che, nel caso in cui l'insorgenza di un *trust* sia conseguenza dell'apertura della successione *ab intestato* <sup>(41)</sup>, sarebbe logico affidare alla *lex successionis* non solo, come affermato dal citato considerando, « la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari », ma anche la stessa costituzione e il funzionamento di tale *trust*, a pena, altrimenti, di correre il rischio di sottoporre aspetti, tra loro intimamente connessi, di una medesima successione a leggi diverse e potenzialmente divergenti <sup>(42)</sup>.

---

<sup>(40)</sup> Ciò si coordina con quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento (in vigore per l'Italia), secondo cui detta convenzione « *ne s'applique pas à des questions préliminaires relatives à la validité des testaments ou d'autres actes juridiques par lesquels des biens sont transférés au trustee* ».

<sup>(41)</sup> Si tenga presente, a esempio, che esercita poteri assimilabili a quelli del *trustee*, l'*administrator* di *common law* nominato dal giudice per liquidare la successione: per qualche cenno in proposito, v. *supra* Cap. I § 4.

<sup>(42)</sup> In tal modo, il regolamento perviene a coordinarsi con l'art. 3 della citata Convenzione dell'Aia del 1985 che, com'è noto, « *ne s'applique qu'aux trusts créés volontairement* ».

### 3. *Le caratteristiche principali della nuova disciplina.*

Per raggiungere il duplice obiettivo di agevolare la pianificazione anticipata della successione e di rimuovere i disagi che i beneficiari, gli amministratori e i creditori ereditari attualmente incontrano « nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere » (« considerando » n. 7), il regolamento si muove lungo quattro linee direttrici che costituiscono altrettante chiavi di lettura della nuova disciplina uniforme.

Innanzitutto, sul presupposto che i sopra indicati disagi sarebbero attenuati ove ai tribunali si evitasse la difficoltà di applicare una legge straniera, il regolamento punta ad assicurare al massimo grado possibile la coincidenza tra *forum* e *ius*, risultato ottenuto non soltanto tramite l'adozione di un titolo di giurisdizione generale avente il medesimo contenuto del criterio di collegamento oggettivo (v. art. 4 e 21) ma anche attraverso il disposto degli art. 5-7 i quali, in caso di esercizio dell'*optio legis* da parte del *de cuius*, prevedono un'articolata disciplina volta al trasferimento della competenza giurisdizionale dal foro generale a quello dello Stato membro della legge scelta.

Secondariamente, onde « garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile » ed « evitare la frammentazione » della stessa (« considerando » n. 37), il regolamento adotta, almeno in principio, un approccio unitario, cioè rimette a un'unica legge, a prescindere dalla natura e dal luogo di situazione dei beni ereditari, la disciplina della successione (v. art. 21 e 22 reg. UE n. 650/2012, cit., che si occupano di designare la legge applicabile all'« intera successione ») <sup>(43)</sup>.

In terzo luogo, il regolamento, dopo avere assunto il dato di fatto per cui negli ordinamenti statali la regolamentazione della successione segue modelli e procedure diversi tra loro e postula il coinvolgimento di soggetti, nonché l'adozione di atti, aventi varia natura, costruisce la cornice del loro reciproco « riconoscimento » negli Stati membri <sup>(44)</sup>.

---

<sup>(43)</sup> Tuttavia, come si vedrà *infra* Cap. IV l'approccio unitario non è esente da deroghe.

<sup>(44)</sup> Cfr. LAGARDE, *Les principes de base du nouveau règlement européen sur le successions*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2012, 691 ss., 697, secondo cui, tra i principi informatori del regolamento, v'è quello della « *continuité du règlement successorale* ».

A quest'ultimo proposito, deve osservarsi che, in materia successoria, l'intervento delle corti può essere prescritto, oltre che nel caso in cui vi sia controversia, anche in assenza di liti, a esempio per l'emanazione dei provvedimenti che la legge richiede per l'assunzione con effetti *erga omnes* della qualità di erede o per l'immissione nel possesso dei beni ereditari, ovvero per l'esercizio dei diritti e poteri connessi alla qualità di esecutore testamentario o amministratore dell'eredità. Inoltre, queste ultime attività possono essere amministrate sia da giudici che da autorità o professionisti diversi dai giudici, in virtù di poteri a essi direttamente attribuiti dall'ordinamento o su delega dell'autorità giudiziaria. A loro volta, tali autorità o professionisti possono vedersi assegnata la competenza a decidere, con efficacia di giudicato, le contestazioni sorte nell'ambito del procedimento — in principio, non contenzioso — a essi affidato.

Il regolamento tiene conto della situazione appena descritta e — dettando, con l'art. 3 § 2, una nozione ampia di « organo giurisdizionale », che accomuna agli « organi giurisdizionali veri e propri » (« considerando » n. 20) le altre autorità e i professionisti sopra indicati <sup>(45)</sup> — ottiene il duplice risultato di evitare conflitti positivi di competenza tra tali soggetti (in quanto, in tal modo, tutti risultano assoggettati ai criteri dettati dal Capo II del regolamento) e di garantire la circolazione delle decisioni, di qualsiasi natura esse siano <sup>(46)</sup>, dai medesimi emesse (in quanto a tutte risulta applicabile il Capo IV del regolamento).

Ma il regolamento non trascura di considerare che, in numerosi Stati membri, la sistemazione delle vicende ereditarie può avvenire in via amichevole, al di fuori delle aule dei tribunali e di ogni forma di procedimento, attraverso il ministero dei notai; anche il ruolo di questi pubblici ufficiali è tenuto in debito conto, mediante l'ampliamento del novero degli effetti

---

<sup>(45)</sup> A condizione che i caratteri di tali soggetti, dei procedimenti da loro presieduti e delle decisioni dai medesimi adottate possano dirsi equivalenti a quelli dell'autorità giudiziaria.

<sup>(46)</sup> V. l'ampia definizione di decisione dettata dall'art. 3 n. 1 lett. g reg. e quanto affermato al « considerando » n. 59, secondo cui sono decisioni ai sensi del regolamento anche i provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti non contenziosi.

che gli atti da essi rogati sono suscettibili di produrre oltre-frontiera (v. art. 59 reg. UE n. 650/2012, cit.) <sup>(47)</sup>.

Infine — e si arriva, così, alla quarta linea direttiva a cui sopra si accennava — l'architettura del regolamento è completata dalla previsione di uno strumento di diritto materiale uniforme — il certificato successorio europeo, disciplinato dal Capo VI — che, dotando l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore dell'eredità di un documento che gli consente di « dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri » (« considerando » n. 67), è diretto a vincere le resistenze in cui tali soggetti possono incorrere quando agiscono sulla base di decisioni e atti notarili stranieri.

---

<sup>(47)</sup> Opportunamente, si è ritenuto di non vincolare i notai a prestare la loro attività solo in presenza di uno dei criteri di competenza giurisdizionale dettati dal Capo II del regolamento. Ciò ha destato la preoccupazione della possibile insorgenza dei procedimenti paralleli indicati nel « considerando » n. 36: sulla questione dovrà relazionare la Commissione europea ai sensi dell'art. 82 reg.

### CAPITOLO TERZO

## I TITOLI DI GIURISDIZIONE E I CRITERI DI COLLEGAMENTO DETTATI DAL REG. UE N. 650/2012

SOMMARIO: 1. L'adozione della residenza abituale del defunto al momento della morte come titolo di giurisdizione generale e criterio di collegamento oggettivo. — 2. La perdita della coincidenza tra *forum* e *ius* nel caso di esercizio della *professio iuris* in favore della legge nazionale del defunto. — 3. (*Segue*): il recupero della coincidenza tra *forum* e *ius* attraverso gli accordi sulla scelta del foro o l'attivazione del meccanismo del *forum non conveniens*. — 4. Le ulteriori eccezioni al principio di coincidenza tra *forum* e *ius*: in particolare, le regole di competenza sussidiaria e il *forum necessitatis*. — 5. Il criterio speciale di competenza giurisdizionale previsto dall'art. 13 reg. UE n. 650/2012.

1. *L'adozione della residenza abituale del defunto al momento della morte come titolo di giurisdizione generale e criterio di collegamento oggettivo.*

Il reg. UE n. 650/2012, cit. impiega la residenza abituale del defunto al momento della morte tanto come titolo di giurisdizione generale (art. 4) quanto come criterio di collegamento oggettivo (art. 21), con ciò ponendo la condizione primaria per la realizzazione della coincidenza tra *forum* e *ius* che costituisce un elemento caratterizzante della nuova disciplina.

In ossequio a un altro carattere tipico dello strumento normativo in esame e, cioè, l'assunzione dell'approccio unitario, le due disposizioni appena citate precisano che la competenza (dei giudici e, rispettivamente, della legge applicabile) copre l'« intera successione ».

Nonostante l'adozione della residenza abituale costituisca un radicale scostamento dalla tradizione internazionalprivatistica italiana in materia, va riconosciuto che più ragioni militano in suo favore <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Come chiarito già dall'*Etude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions*, cit., 99 ss.

In primo luogo e in via generale, deve rilevarsi che i criteri di collegamento di tipo domiciliare si attagliano meglio (rispetto a quello — tradizionalmente concorrente — della cittadinanza) alla situazione dei Paesi di forte immigrazione quali sono ormai (quasi) tutti i Paesi dell'Unione europea. Infatti, sottoponendo alla legge locale la disciplina delle successioni apertesi sul territorio dello Stato (e, pertanto, anche di quelle concernenti *de cuius* non cittadini), essi evitano all'operatore giuridico nazionale — e, in primo luogo, al giudice — le difficoltà connesse all'accertamento del contenuto di leggi straniere <sup>(2)</sup>. Deve aggiungersi che, tra tali criteri di collegamento, quello della residenza abituale è sicuramente preferibile rispetto al criterio del domicilio in quanto, essendo stato elaborato al dichiarato scopo di evitare il sorgere di conflitti di qualificazione derivanti dalle numerose (e, spesso, divergenti) definizioni che il secondo assume nei vari ordinamenti statali <sup>(3)</sup>, risulta funzionale al perseguimento di un'autentica armonizzazione internazionale <sup>(4)</sup>.

Secondariamente, il criterio di collegamento della residenza abituale sembra inserirsi armoniosamente nel *corpus* del diritto dell'Unione che, com'è noto, da un lato, promuove l'integrazione sociale di tutti gli individui che hanno il principale centro di vita e interessi in uno degli Stati membri, proibendo le disparità di regolamentazione dei rapporti sociali ed economici basate sulla cittadinanza (v. art. 12 TUE) <sup>(5)</sup> e, dall'altro,

<sup>(2)</sup> In tal senso, v. già DAMASCELLI, *Règles de conflit de loi*, in DAMASCELLI (a cura di), *Réponses au questionnaire en matière de successions et testaments*, cit., 9 ss., 12; conforme LEIN, *A Further Step Towards a European Code of Private International Law: The Commission Proposal for a Regulation on Succession*, in *Yearbook of Private International Law*, 2009, 107 ss., 117.

<sup>(3)</sup> Nella prassi internazionale ciò è chiaro da lungo tempo: v. *Actes et documents de la Deuxième session de la Conférence de La Haye de droit international privé*, La Haye, 1894, 94.

L'assenza di una nozione internazionale del domicilio è indirettamente confermata dallo stesso regolamento all'art. 27 § 1 comma 2.

<sup>(4)</sup> Non a caso esso è stato ampiamente impiegato nelle convenzioni elaborate in seno alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (v., a esempio, la Convenzione del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli, quelle del 5 ottobre 1961 e del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori, quella del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, quella del 1° agosto 1989, sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, quella del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, nonché il Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari).

<sup>(5)</sup> Cfr. DAMASCELLI, *op. loc. ult. cit.*; DUTTA, *Succession and Will in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation*, in *RabelsZ*, 2009, 547 ss., 565; BONOMI,

favorisce la circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea <sup>(6)</sup>.

In terzo luogo, il criterio in esame è stato così di sovente adottato — sia per l'individuazione del giudice competente che per la designazione della legge applicabile — dai più recenti regolamenti in materia di diritto internazionale privato, da divenire quasi un elemento tipico di questo settore del diritto dell'Unione <sup>(7)</sup>.

Infine, non si può negare che, dal punto di vista statistico, il criterio prescelto dal legislatore europeo risulta più coerente — rispetto a quello della nazionalità — con il principio di prossimità. Nell'attuale realtà economico-sociale, infatti, appaiono frequentissimi i casi in cui nello Stato dell'ultima residenza abituale del defunto si trovano la maggior parte (o la parte economicamente più rilevante) dei suoi beni, nonché i suoi familiari più stretti (cioè le persone che — almeno normalmente — sono chiamate a ereditare) <sup>(8)</sup>.

Altrettanto condivisibile appare la scelta del legislatore europeo di non fornire né una definizione di tale criterio, né prescrizioni circa gli elementi in presenza dei quali possa ritenersi sussistente il requisito dell'abitudine della residenza <sup>(9)</sup>.

Oltre a essere conforme al modo di disporre della maggior parte delle fonti internazionali <sup>(10)</sup>, ciò ha evitato di appasan-

---

*Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2010, 875 ss., 883.

<sup>(6)</sup> Cfr. DAVI, *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Riv. dir. intern.*, 2005, 297 ss., 313.

<sup>(7)</sup> V., a esempio, l'art. 5 n. 2 reg. CE n. 44/2001, cit.; gli art. 3, 8 e 9 reg. CE n. 2201/2003, cit.; gli art. 4 § 2, e 5 § 1 reg. CE n. 864/2007, cit.; l'art. 4 reg. CE n. 593/2008, cit.; l'art. 3 reg. CE n. 4/2009, cit.; l'art. 5 § 1 lett. a e b, e l'art. 8 lett. a e b reg. UE n. 1259/2010, cit.

<sup>(8)</sup> Nello stesso ordine di idee si muovono BONOMI, *op. ult. cit.*, 886, e LAGARDE, *op. cit.*, 699.

<sup>(9)</sup> A esempio, mediante la previsione di un preciso lasso temporale, solo compiutosi il quale la residenza possa essere considerata abituale: in tal senso dispongono, invece, l'art. 2 della Convenzione dell'Aia del 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, e l'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 1989, sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte.

<sup>(10)</sup> Una definizione di residenza abituale non si trova in nessuna delle convenzioni elaborate dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nemmeno nelle più recenti (e ciò in quanto una sua previsione « *aurait l'inconvénient de remettre en cause l'interprétation donnée à cette expression dans les autres Conventions, très nombreuses, où elle est utilisée* »: così, LAGARDE, *Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, Rapport explicatif*, in *Actes et documents de la Commission spéciale à caractère diplomatique (1999)*, La Haye, 2003, 38).

Fatta eccezione per l'art. 23 reg. CE n. 864/2007, cit. (che si limita, però a

tire la normativa con la previsione di criteri sussidiari per il caso in cui il criterio principale non potesse dirsi perfezionato <sup>(11)</sup>.

Ne segue che spetta all'interprete il compito di individuare gli elementi in presenza dei quali la residenza abituale possa ritenersi sussistente nel caso concreto.

Quale punto di partenza si possono assumere i risultati delle più recenti indagini dottrinali <sup>(12)</sup>, secondo cui il carattere dell'abitualità della residenza è ricavabile dalla combinazione di due elementi, uno oggettivo e l'altro soggettivo, i quali denuncino un legame di fatto <sup>(13)</sup> della persona in considerazione con un determinato Stato, che possa dirsi genuino e stabile e sia espressione dell'integrazione del primo con l'ambiente sociale e culturale del secondo.

L'elemento oggettivo si declina, a sua volta, in un aspetto di tipo quantitativo e in un aspetto di tipo qualitativo: il primo misura la durata temporale della permanenza di una persona nel territorio dello Stato; l'altro dà rilievo alla natura e alle caratteristiche di tale soggiorno, potendo condurre a negare l'attributo dell'abitualità nei casi in cui la residenza, pur protrahendosi per un tempo apprezzabilmente lungo, non riveli —

---

fornire una nozione di residenza abituale valida per le persone giuridiche e per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio dell'attività professionale), essa non si rinvia nemmeno nei regolamenti di diritto internazionale privato cit. *supra* nt. 7.

Un tentativo di promuovere una nozione uniforme di residenza abituale si trova, invece, nella *Résolution relative à l'unification des concepts juridiques de "domicile" et de "résidence"*, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 18 gennaio 1972 e reperibile in [www.coe.int](http://www.coe.int).

<sup>(11)</sup> In tal modo, si è inteso evitare il complicato meccanismo previsto dall'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, che ha costituito una delle principali cause dell'insuccesso di tale accordo.

<sup>(12)</sup> Cfr. MELLONE, *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2010, 685 ss.

<sup>(13)</sup> Nella ricostruzione del criterio della residenza abituale comunemente si insiste sul suo carattere puramente fattuale, perciò alternativo al criterio del domicilio, la cui rilevazione è legata al riscontro di parametri giuridici: v. MARINO, *Nuovi criteri interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale: la nozione di residenza abituale dei minori in una recente sentenza della Corte di giustizia CE*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 467 ss., 469 s. Ciò non implica, tuttavia, che l'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, della residenza abituale sia sottratto al sindacato di legittimità, perché, pur essendo basato su dati di fatto, tale accertamento avviene in forza di schemi e meccanismi logici che assumono il valore di regola giuridica: v. MELLONE, *op. cit.*, 693 nt. 30.

in considerazione dei motivi del soggiorno — un legame tendenzialmente permanente e pervasivo tra il soggetto e lo Stato <sup>(14)</sup>.

L'altro elemento costitutivo della residenza abituale a cui sopra si è fatto cenno, cioè l'elemento soggettivo, mantiene una sua autonomia concettuale rispetto all'aspetto qualitativo dell'elemento oggettivo: mentre, infatti, quest'ultimo pone l'accento sulla specie di permanenza in un determinato Stato, il primo indaga circa la sussistenza dell'intenzione della persona di fissare ivi, con il carattere della stabilità, il centro principale dei propri interessi di vita e di affari. Tale intenzione può ricavarsi da una serie di dati concreti che, per loro natura, tradiscono la volontà seria ed effettiva del soggetto di risiedere stabilmente in un dato luogo <sup>(15)</sup>. L'elemento soggettivo può indurre l'interprete a concludere circa la sussistenza della residenza abituale anche quando la durata della permanenza non assuma contorni particolarmente rilevanti, come nel caso in cui le ragioni del trasferimento lasciano presagire uno (almeno tendenzialmente) stabile soggiorno del soggetto nello Stato <sup>(16)</sup>. Esso, inoltre, gioca un ruolo cruciale quando il periodo di permanenza nello Stato, pur prolungatosi a lungo, si sia interrotto ripetutamente o costantemente <sup>(17)</sup>.

Con la ricostruzione che precede — la quale attribuisce eguale valore all'elemento oggettivo e a quello soggettivo — risultano coerenti le indicazioni interpretative fornite da un

---

<sup>(14)</sup> A esempio, dovrà escludersi la sussistenza della residenza abituale se il soggiorno è dovuto a viaggio di piacere, visita a parenti, periodo di studi, distacco temporaneo per motivi di lavoro.

<sup>(15)</sup> Quali l'apertura di un conto corrente bancario, l'accensione di finanziamenti bancari di medio o lungo termine, la richiesta di un permesso di soggiorno o, ancor di più, della cittadinanza dello Stato ospitante.

<sup>(16)</sup> Si pensi alla fissazione del focolare domestico nel caso di coniugi aventi diversa nazionalità, o all'assunzione di un incarico professionale di livello superiore a quello precedentemente praticato.

<sup>(17)</sup> Come nel caso dei soggiorni a titolo di studio intervallati da periodi di vacanza o di rientro nel Paese di origine.

In siffatti casi, la durata della permanenza non può da sola rappresentare l'elemento decisivo per la valutazione dell'abitualità della residenza, « dovendosi necessariamente fare riferimento alla reale intenzione del soggetto di fissare la propria residenza abituale nel luogo di soggiorno temporaneo ovvero di mantenere ugualmente il proprio collegamento territoriale principale nel luogo di origine »: così, MELLONE, *op. cit.*, 695 s.

consolidato filone giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(18)</sup> e dal « considerando » n. 23 del regolamento <sup>(19)</sup>.

Tuttavia, a una siffatta conclusione frappone un ostacolo il dettato dell'art. 21 § 2 reg. UE n. 650/2012, cit., che rende applicabile alla successione, invece della legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, la legge del (diverso) Stato con cui, al medesimo momento, il defunto stesso « aveva collegamenti manifestamente più stretti ». Tale norma, presupponendo comunque l'esistenza in un dato Stato della residenza abituale del defunto (come si ricava, oltre che dal suo letterale tenore, dalla circostanza che quest'ultimo criterio funge sempre da titolo di giurisdizione generale) <sup>(20)</sup>, conduce, infatti, alla svalutazione dell'elemento soggettivo nella ricostruzione della nozione di residenza abituale rilevante ai fini del regolamento: non si vede, altrimenti, in quale caso potrebbe darsi la scissione tra legge della residenza abituale e legge del collegamento più stretto, se non in quello in cui — accertata a titolo oggettivo in un determinato Stato la residenza abituale del defunto — si debba negare l'applicazione della relativa legge a cagione del fatto che il defunto stesso non considerasse tale Stato come quello corrispondente al centro principale dei suoi interessi di vita e di affari, e ciò, per esempio, in quanto aveva « mantenuto un

<sup>(18)</sup> V. C. giust. CE 15 settembre 1994, causa C-452/93, Magdalena Fernández c. Commissione, in *Raccolta*, 1994, I-4295 ss., specialmente punto 22, secondo cui la residenza abituale sarebbe costituita dal « luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione » (in senso analogo, v. C. giust. CE 17 febbraio 1977, causa 76/76, di Paolo, *ivi*, 1977, 345 ss., specialmente punto 22; C. giust. CE 8 luglio 1992, causa C-102/91, Knoch c. Bundesanstalt für Arbeit, *ivi*, 1992, I-4341 ss., specialmente punto 23; C. giust. CE 25 febbraio 1999, causa C-90/97, Swaddling c. Adjudication officer, *ivi*, 1999, I-1075 ss., specialmente punto 30; C. giust. CE 11 novembre 2004, causa C-372/02, Adanez-Vega, *ivi*, 2004, I-10761 ss., specialmente punto 37).

<sup>(19)</sup> Detto « considerando », al fine di determinare la residenza abituale, suggerisce di procedere « a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso ».

<sup>(20)</sup> Come confermato dal « considerando » n. 25, secondo cui l'art. 21 § 2 reg. cit. opera solo « [p]er quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alla successione ».

collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine »<sup>(21)</sup>, in cui voleva, in un futuro più o meno prossimo, ritornare per ritrovare « il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale »<sup>(22)</sup>.

L'osservazione che precede conduce all'esito — forse inconsapevole nei compilatori del regolamento — di ridurre la rilevanza della posizione psicologica del defunto nella determinazione della legge applicabile alla successione a titolo oggettivo: tale posizione, infatti, potrà essere presa in considerazione in casi rari, l'applicazione della legge contemplata dall'art. 21 § 2, cit., essendo disposta da tale norma « in via eccezionale » e richiedendo la medesima norma che risulti chiaramente « dal complesso delle circostanze del caso concreto » il fatto che, al momento della morte, il *de cuius* avesse legami manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello della residenza abituale.

Va aggiunto, inoltre, che la disposizione in esame è criticabile sotto altri due profili.

Innanzitutto, nel pur commendevole intento di ricercare e rendere applicabile la *proper law of succession*, essa aumenta la discrezionalità nella valutazione degli elementi di fatto del caso di specie da parte di coloro che sono chiamati a individuare la legge applicabile a titolo oggettivo; ciò che contrasta con l'esigenza — acuita dal potenziale concorso tra diversi soggetti (giudici, notai, autorità deputate al rilascio del certificato successorio europeo) che possono essere investiti dalle parti dell'incarico di occuparsi della medesima successione — di pervenire alla determinazione della *lex successionis* in maniera rapida e, soprattutto, univoca.

In secondo luogo, essa è suscettibile di determinare — sebbene, lo si ripete, solo in casi eccezionali — una deroga al principio della coincidenza tra *forum* e *ius*.

---

<sup>(21)</sup> Tale Stato può essere lo Stato della nazionalità o anche quello della precedente residenza abituale.

<sup>(22)</sup> I brani virgolettati sono tratti dalla prima parte del « considerando » n. 24.

2. *La perdita della coincidenza tra forum e ius nel caso di esercizio della professio iuris in favore della legge nazionale del defunto.*

Un'ulteriore deroga al principio della coincidenza tra *forum* e *ius* può derivare dall'esercizio della facoltà, attribuita al *de cuius* dall'art. 22 reg. UE n. 650/2012, cit., di scegliere, quale *lex successionis*, la legge dello Stato di cui egli possiede la cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte <sup>(23)</sup>.

Tale facoltà appare particolarmente utile — anche in considerazione della scarsità dei casi in cui risulterà applicabile la clausola di eccezione di cui all'art. 21 § 2 reg. cit. — per coloro che, pur essendosi stabiliti all'estero, continuano ad avere legami significativi con il Paese d'origine <sup>(24)</sup>, dalla cui legge vogliono e/o si aspettano che la propria successione sia regolata.

Con l'appena indicata *ratio* della disposizione in esame sarebbe stata coerente l'attribuzione, ai soggetti con cittadinanza plurima, della possibilità di scegliere unicamente la legge della cittadinanza effettiva. Il legislatore europeo è stato, invece, più liberale, consentendo al disponente di scegliere la legge nazionale che preferisce (v. art. 22 § 1 comma 2 reg. UE n. 650/2012, cit.). Ciò comporta il rischio di rendere applicabili alla successione leggi che con la stessa non hanno alcun contatto <sup>(25)</sup>, ma presenta il vantaggio pratico di evitare all'interprete le difficoltà connesse con l'individuazione di criteri idonei a determinare la prevalenza di una cittadinanza sull'altra e, per questa via, favorisce la certezza del diritto.

Secondo il « considerando » n. 38, l'esclusione di altre

---

<sup>(23)</sup> Si noti che quest'ultima possibilità non era prevista dall'art. 17 § 1 della proposta di regolamento; tuttavia, malgrado l'incertezza connessa alla scelta di una legge la cui applicabilità dipende da condizioni non attuali, essa si giustifica con riferimento a quelle persone che, pur avendo perduto la cittadinanza di origine, contano di riacquistarla successivamente (a esempio, a seguito di un loro ritorno nello Stato nazionale) e non desiderano attendere fino a quel momento per la pianificazione della propria successione ereditaria.

<sup>(24)</sup> Nel quale, a esempio, sperano di ristabilirsi in un futuro più o meno prossimo, o nel quale è localizzato tutto o parte del patrimonio o tutta o parte della famiglia.

<sup>(25)</sup> Si pensi, a esempio, al discendente di terza o quarta generazione di immigrati extracomunitari, il quale abbia acquistato la nazionalità dello Stato membro della sua residenza abituale, mantenendo anche quella dello Stato di origine dei suoi avi e scelga quest'ultima.

leggi che teoricamente avrebbero potuto prendersi in considerazione come oggetto di scelta risponde all'intento di proteggere i legittimari da operazioni artatamente volte a pregiudicare i diritti. Invero, questo argomento giustifica l'esclusione della *professio iuris* in favore della legge della residenza abituale del defunto al momento della scelta<sup>(26)</sup> ma non quella in favore di altre leggi astrattamente eleggibili, per la cui esclusione valgono motivazioni diverse.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla legge della residenza abituale del defunto al momento della morte: poiché tale legge corrisponde a quella designata dal criterio di collegamento oggettivo, un'*optio legis* di siffatto contenuto avrebbe avuto — in applicazione dell'art. 34 § 2 reg. cit. — l'unica conseguenza rilevante di consentire a soggetti residenti in Stati terzi di sottoporre l'intera loro successione al diritto materiale dello Stato dell'ultima residenza, a prescindere dal rinvio eventualmente disposto dal diritto internazionale privato di quest'ultimo. In effetti, un siffatto risultato, rischiando di minare l'armonia internazionale delle soluzioni nei rapporti con lo Stato terzo interessato, per giunta con riferimento a casi di limitato interesse per gli Stati membri<sup>(27)</sup>, non corrisponde a nessun apprezzabile motivo di politica legislativa ed è stato opportunamente impedito.

L'esclusione della *professio iuris* in favore della legge di situazione di beni determinati risponde, invece, all'esigenza di evitare, per l'ipotesi in cui beni ereditari siano situati in Stati diversi da quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, la scissione dello statuto successorio tra più leggi, esito che — come si è detto sopra — il regolamento tende in principio a rifiutare.

Infine, la mancata attribuzione ai soggetti coniugati della facoltà di scegliere, quale *lex successionis*, la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali risulta coerente con la constatazione che tale settore del diritto internazionale privato non è ancora

---

<sup>(26)</sup> Precisamente, tale esclusione vale a scongiurare le manovre consistenti nella fissazione della residenza da parte del *de cuius* in Stati il cui diritto ereditario non contempla un sistema di successione necessaria per il tempo strettamente sufficiente a esercitare la scelta di legge e nel successivo rientro nello Stato di residenza originaria.

<sup>(27)</sup> Come si ricava dal fatto che — almeno di regola — i tribunali di detti Stati neanche sarebbero competenti a pronunciarsi sulla successione.

armonizzato a livello europeo, ciò che può determinare il rischio del richiamo di leggi diverse a seconda dello Stato membro dal cui punto di vista ci si pone. In definitiva, l'ammisione di tale facoltà (in astratto commendevole in quanto eviterebbe i noti conflitti di qualificazione che possono derivare dall'applicazione di leggi distinte ai due istituti) dovrà essere rimandata al giorno in cui sarà stato approvato il regolamento europeo in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, attualmente in preparazione <sup>(28)</sup>.

Per la formulazione della *professio iuris* l'art. 22 reg. cit. ritiene necessaria e sufficiente la dichiarazione di volontà unilaterale del *de cuius*.

In particolare, deve escludersi che i futuri eredi possano accordarsi sulla legge applicabile alla successione sia prima dell'apertura della successione (in quanto ciò sarebbe radicalmente contrario al principio — comune a un gran numero di ordinamenti europei — che riconosce all'ereditando la libertà di disporre a causa di morte *usque ad supremum vitae exitum*) che dopo (in quanto, una siffatta facoltà, consentendo agli eredi di atteggare a loro piacimento la devoluzione ereditaria, si tradurrebbe in una surrettizia modificazione della volontà del defunto, il quale aveva fatto affidamento per la pianificazione della propria successione sulla disciplina materiale fornita dalla legge indicata dal criterio di collegamento oggettivo o dalla legge da lui scelta).

A norma del § 2 dell'art. 22 reg. cit., la *professio iuris* deve rivestire la forma di una disposizione *mortis causa*, mentre, in forza del successivo § 4 della medesima norma, è possibile procedere alla modifica o alla revoca di tale designazione in tutte le forme « previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte » <sup>(29)</sup>.

Inoltre, l'*optio legis* può essere espressa ma può anche « risultare dalle clausole » della disposizione a causa di morte che la contiene.

---

<sup>(28)</sup> V. la proposta di regolamento del Consiglio del 16 marzo 2011, COM(2011) 126 def., relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu>.

<sup>(29)</sup> Dunque, non necessariamente nelle forme di una disposizione *mortis causa*: v., a esempio, l'art. 680 c.c., nella parte in cui fa riferimento all'« atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni ».

Sulla prima modalità di scelta è sufficiente dire che essa non richiede l'impiego di formule sacramentali, essendo ammessa qualsiasi espressione lessicale, purché essa indichi in modo sufficientemente chiaro la volontà del disponente.

Quanto agli elementi in presenza dei quali possa dirsi sussistente una scelta di legge tacita, la disposizione in commento è avara di indicazioni, richiedendo unicamente che l'*optio legis* debba ricavarsi dal testo della disposizione *mortis causa* (e, pertanto, escludendo che essa possa trarsi *aliunde*)<sup>(30)</sup>. Possibili indizi della volontà del *de cuius* di esercitare la scelta di legge possono trarsi dal riferimento che egli abbia fatto a norme o istituti giuridici propri di un determinato ordinamento, mentre si è dell'avviso che, isolatamente considerato, non assume rilievo determinante l'impiego della lingua nazionale nella confezione della disposizione<sup>(31)</sup> né, tantomeno, il luogo della sua stipulazione. La previsione, che costituisce una novità rispetto alla proposta di regolamento, va nella direzione di valorizzare le volontà del defunto; essa, tuttavia, potendo dare luogo a interpretazioni contrastanti della scheda testamentaria, penalizza la certezza del diritto, ciò che, tra l'altro, non appare funzionale all'opportunità di avere indicazioni il più possibile incontrovertibili circa la sussistenza di una *professio iuris* al fine dell'attivazione dei meccanismi di cui agli art. 5-7 reg. UE n. 650/2012, cit.

Vale la pena di rilevare, inoltre, che — stante la definizione di disposizione a causa di morte contenuta nell'art. 3 § 1 lett. *d* reg. — la scelta di legge può essere contenuta non solo in un testamento ma anche in un patto successorio, rimanendo, in quest'ultimo caso, concettualmente e contenutisticamente distinta dalla *professio iuris* di cui all'art. 25 § 3 reg. (che, come si vedrà, riguarda unicamente la disciplina dell'ammissibilità, della validità sostanziale e degli effetti vincolanti tra le parti del patto successorio).

Infine, la disposizione sulla scelta di legge è completata da una norma che, analogamente a quanto previsto dall'art. 3 § 5 reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), rimette la validità sostanziale « dell'atto con

---

<sup>(30)</sup> Conforme, GORÉ, *La professio juris*, in *Répertoire du notariat Defrénois*, 2012, 762 ss.

<sup>(31)</sup> Nello stesso senso, ancora, GORÉ, *op. cit.*

cui è stata fatta la scelta di legge » alla medesima legge scelta (v. il § 3 dell'art. 22 reg. UE n. 650/2012, cit.). Richiamando quanto disposto dall'art. 26 reg. UE n. 650/2012, cit., rientrano nel concetto di « validità sostanziale » ai sensi della normativa uniforme e devono, pertanto, ritenersi assoggettate a quest'ultima legge: la capacità di rendere la *professio iuris*, l'ammissibilità della rappresentanza e i vizi della volontà del disponente.

Meritano, a questo punto, di essere illustrate due importanti disposizioni di diritto transitorio volte a salvaguardare gli atti di pianificazione ereditaria posti in essere dal *de cuius* anteriormente alla data di applicazione del regolamento.

In primo luogo, l'art. 83 § 2 fa salva la validità della scelta di legge che soddisfi « le condizioni » di cui al Capo III del regolamento o sia valida « in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta [di legge] nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza ». Nonostante il suo tenore letterale (che fa riferimento alla “validità” dell'*optio legis*) la norma va interpretata nel senso che essa, da un lato, attribuisce effetto alla scelta di una delle leggi contemplate dall'art. 22 reg. cit., anche quando i sistemi di conflitto più prossimi al defunto vigenti al momento della *testamenti factio* non consentivano di optare per esse e, dall'altro, conserva effetto alla scelta di leggi diverse da quelle indicate dal medesimo art. 22, effettuata sulla base di detti sistemi di conflitto, anche quando dell'ammissibilità di tale scelta si deve giudicare una volta che il regolamento sia divenuto applicabile.

Secondariamente, il § 4 del medesimo articolo pone una presunzione circa la sussistenza di un'opzione in favore della legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del regolamento e in conformità alla quale abbia confezionato, anteriormente al 17 agosto 2015, le proprie disposizioni *mortis causa*. La *ratio* della norma — la quale pone una presunzione non vincibile dalla prova della diversa volontà del *de cuius* (perché, altrimenti, sarebbe un doppiante dell'art. 22 § 2 reg. cit.) — deve essere rintracciata nell'intento di mantenere sottoposte alla *lex patriae* le successioni che tali sarebbero state in virtù del criterio di collegamento oggettivo contemplato dal sistema di conflitto con cui, al momento della confezione delle disposizioni *mortis causa*, il defunto presentava significativi collegamenti, anche quando, in base al tenore delle disposizioni stesse, non potrebbe

dirsi integrata una scelta di legge tacita ai sensi del regolamento. Nonostante la sua rigidità, la regola appare corrispondente all'*id quod plerumque accidit*, in quanto può supporre che nella situazione sopra descritta il *de cuius* intendesse affidare la propria successione, oltre che alle sue disposizioni di ultima volontà, alle norme suppletive della propria legge nazionale.

In conclusione, un'ultima notazione pare opportuna. Al pari di quanto accade nel sistema vigente, anche nel quadro del regolamento non è escluso che il testatore, nell'esercizio della sua autonomia negoziale, possa, al fine di regolare concretamente la futura successione, effettuare la recezione negoziale delle regole sostanziali di diritto ereditario di un dato ordinamento. Tale rinvio recettizio o materiale al diritto straniero va tenuto distinto dalla *professio iuris* di cui all'art. 22 reg. cit. e, anzi, presuppone risolto il problema di conflitto (cioè assodata la legge applicabile alla successione in base all'art. 21); pertanto, esso potrà rivolgersi anche a una legge diversa da quella della nazionalità ed è limitato, come tutte le manifestazioni di autonomia privata, dal necessario rispetto delle norme imperative della *lex successionis*.

3. (Segue): *il recupero della coincidenza tra forum e ius attraverso gli accordi sulla scelta del foro o l'attivazione del meccanismo del forum non conveniens.*

Anche in caso di esercizio della *professio iuris* il reg. UE n. 650/2012, cit., non rinuncia a perseguire l'obiettivo della coincidenza tra *forum* e *ius*, dettando, agli art. 5-7, un'elaborata disciplina volta a favorire il risultato di radicare la competenza giurisdizionale in capo al giudice dello Stato membro della legge scelta.

In estrema sintesi, tale disciplina si articola come segue:

a) a norma dell'art. 5 § 1, « le parti interessate » possono attribuire, mediante un apposito accordo che rivesta la forma indicata al § 2 della medesima disposizione<sup>(32)</sup>, la « compe-

---

<sup>(32)</sup> Precisamente, l'accordo di elezione del foro deve essere « concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate »; inoltre, ai sensi della medesima disposizione, è considerata equivalente alla forma scritta, « qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo » (a esempio, la posta elettronica).

tenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione » a un determinato organo giurisdizionale o, genericamente, agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta;

*b)* a tale accordo fanno riferimento anche gli art. 6 lett. *b*, e 7 lett. *b*, i quali, però, indicano, quali soggetti paciscenti, « le parti del procedimento »;

*c)* inoltre, ai sensi del successivo art. 7 lett. *c*, l'attribuzione di competenza al giudice dello Stato membro della legge scelta si produce anche nel caso in cui « le parti del procedimento » abbiano « espressamente accettato la competenza dell'organo giurisdizionale adito »;

*d)* infine, in mancanza di proroga di giurisdizione, « l'organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articoli 4 o dell'articolo 10 » può « dichiarare la propria incompetenza » in favore dei colleghi dello Stato membro della legge scelta, a condizione che almeno « una delle parti del procedimento » ne abbia fatto richiesta e sempre che esso consideri gli organi giurisdizionali di quest'ultimo Stato « più adatti a decidere sulla successione, tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni » ereditari (art. 6 lett. *a*).

Pur afferendo le norme a cui si è appena fatto cenno a istituti giuridici concettualmente distinti, la loro trattazione congiunta è giustificata, oltre che dalla sistematica del regolamento (che le colloca nelle medesime disposizioni), dalla finalità che intendono perseguire, indicata in apertura del presente paragrafo.

È di ciò testimonianza la duplice circostanza, da un lato, che le parti non sono libere di scegliere i giudici di uno qualsiasi degli Stati membri, ma possono attribuire la competenza solo a quelli dello Stato della legge scelta dal defunto e, dall'altro, che le fattispecie descritte *sub b* e *d*, conducono all'esito perentorio e inderogabile di spostare la competenza dagli organi giurisdizionali di cui agli art. 4 o 10 (previa loro dichiarazione di incompetenza) a quelli dello Stato membro della legge scelta, senza che questi ultimi, come si ricava dall'art. 7 reg. cit. e a differenza di quanto previsto dalla proposta di regolamento, abbiano alcuna possibilità di rifiutarla <sup>(33)</sup>, finan-

---

<sup>(33)</sup> Cfr. l'art. 5 § 3 della proposta di regolamento che subordinava il radica-

che nel caso in cui essi ritengano, andando di diverso avviso rispetto ai giudici *a quo*, che la *professio iuris* del defunto sia invalida sul piano formale o sostanziale.

Ciò detto, vale la pena di soffermarsi su taluni dei problemi sollevati dalle disposizioni in esame, cominciando da quelle concernenti gli accordi di scelta del foro.

In primo luogo, dal raffronto delle espressioni impiegate dalle norme citate *sub a, b e c*, sembra potersi ricavare la conclusione che il regolamento prefiguri la possibilità che l'accordo di proroga si formi prima dell'avvio del processo (arg. *ex art. 5 § 1*, che parla genericamente di « parti interessate », in rapporto agli art. 6 lett. *b*, e 7, lett. *b e c*, che parlano di « parti del procedimento ») o anche dopo che esso sia iniziato davanti al giudice ordinariamente competente (arg. *ex art. 6 lett. b*, e 7 lett. *b*, che parlano, appunto, di « parti del procedimento ») o direttamente dinanzi al giudice dello Stato membro della legge scelta (art. 7 lett. *c*).

Particolare interesse riveste la seconda delle tre appena indicate possibilità. Infatti, considerato che non occorre una norma espressa per consentire alle parti di interrompere un determinato processo (a esempio, rinunciando ai relativi atti) per cominciarlo *ex novo* innanzi al giudice straniero d'accordo prescelto, dal combinato disposto dell'art. 6 lett. *b*, (che — a seguito della conclusione dell'accordo di proroga tra le parti del procedimento — impone al giudice adito di dichiarare la propria incompetenza) e dell'art. 7 lett. *b* (che — come si è già detto — lega a tale accordo l'indefettibile radicamento della giurisdizione in capo al giudice dello Stato membro della legge scelta) sembra potersi ricavare l'effetto di realizzare, sul piano internazionale, la continuità senza soluzione tra processi (con conseguente salvezza degli effetti della domanda originaria)<sup>(34)</sup>, già prevista dal diritto italiano nel caso di *translatio iudicii* tra giudici nazionali<sup>(35)</sup>. Depone nello stesso senso l'ul-

---

mento della competenza innanzi ai giudici della legge scelta a un'accettazione da parte di questi ultimi.

<sup>(34)</sup> Deve ritenersi, quali contemplati dalla legge applicabile alla successione: si pensi, a esempio, al rispetto di termini di decadenza o all'interruzione di termini di prescrizione.

<sup>(35)</sup> In virtù dei recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi, su cui v., sul ultimo, BATTAGLIA, *Riparto di giurisdizione e translatio iudicii*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 81 ss.

teriore osservazione che la medesima disciplina è dettata dal regolamento nel caso dell'art. 6 lett. *a*, dove la declinatoria può essere provocata dall'istanza « di una delle parti del procedimento »: in tal caso, infatti, il trasferimento di competenza senza soluzione di continuità deve essere dato per scontato, non potendosi ammettere l'idea che l'istanza proveniente, in ipotesi, dal convenuto possa, in qualunque modo, arrecare pregiudizio all'attore.

Con riferimento, invece, alla fattispecie contemplata dall'art. 7 lett. *c*, deve notarsi che per la conclusione dell'accordo di proroga non risulta sufficiente la comparizione della controparte senza che essa eccepisca l'incompetenza del giudice adito, ma occorre una sua espressa manifestazione di volontà. Circa il termine ultimo in cui quest'ultima debba intervenire, la norma in esame non fornisce indicazioni ma, onde evitare dispendio di energie processuali, appare ragionevole ritenere che non si possa andare oltre — impiegando la terminologia adottata dall'art. 4 § 1 l. n. 218/1995, cit. — il « primo atto difensivo »: superato detto momento senza che l'accordo si sia formato, la competenza giurisdizionale resta radicata in base agli art. 4 o 10 reg. UE n. 650/2012, cit. Tale indicazione appare suffragata dall'art. 9 reg. cit., che, per il caso in cui si renda necessario integrare il contraddittorio con la chiamata innanzi al giudice dello Stato membro della legge scelta di soggetti diversi dalle parti originarie del procedimento (per il caso previsto dagli art. 6 lett. *a*, e 7 lett. *a* reg. cit.) o dalle parti dell'accordo di proroga (per i casi previsti dall'art. 5, dagli art. 6 lett. *b* e 7 lett. *b*, nonché dall'art. 7 lett. *c* reg. cit.), ritiene sussistente la competenza ove gli interventori non la contestino nell'atto di comparizione <sup>(36)</sup>.

Proseguendo nell'analisi delle disposizioni che regolano la proroga di giurisdizione, occorre domandarsi quale significato deve attribuirsi all'ultimo inciso dell'art. 5 § 1 reg. cit., in forza del quale, a seguito dell'accordo delle parti, i giudici dello Stato membro della legge scelta si vedono attribuita la competenza esclusiva a conoscere « qualsiasi questione legata

---

<sup>(36)</sup> Non è facilmente individuabile il motivo per il quale l'art. 7 lett. *c* reg. cit. esclude che l'accettazione della giurisdizione possa dedursi anche da un comportamento tacito del convenuto; né, tantomeno, sembrano sussistere ragioni plausibili per differenziare la disciplina della fattispecie in esame da quella contemplata dall'art. 9 reg., che, invece, ammette tale tipo di accettazione.

alla successione ». Ove a quest'ultima espressione si attribuisse il significato derivante dal suo tenore letterale, ne discenderebbe che l'effetto dell'*electio fori* sarebbe quello di determinare uno spostamento « in blocco » della giurisdizione dai giudici ordinariamente competenti a quelli dello Stato membro della legge scelta: in altri termini, i primi giudici sarebbero spogliati definitivamente della giurisdizione, con riferimento a qualunque procedimento — di qualunque natura esso sia e qualunque sia il suo oggetto — riguardante una data successione. Se questa interpretazione fosse corretta, essa comporterebbe il corollario che, per essere valido, l'accordo di cui all'art. 5 reg. cit. pretenderebbe il consenso di tutti coloro che, in astratto, possono essere coinvolti in un procedimento riguardante una determinata successione e, così, a titolo esemplificativo, di tutti gli eredi, i legatari, i creditori ereditari, i creditori personali dei beneficiari dell'eredità, tutti tali soggetti dovendosi qualificare « parti interessate » a tale spostamento « in blocco ». Ma siffatta conclusione risulta palesemente incongrua e contraddittoria: incongrua, perché rende, di fatto, estremamente difficile, se non impossibile la conclusione di un accordo ai sensi dell'art. 5 reg.; contraddittoria, perché, una volta ammesso — sulla scorta degli art. 6 lett. *b*, e 7 lett. *b* e *c*, reg. cit. — che l'accordo delle parti possa formarsi all'interno di un dato procedimento e, pertanto, esclusivamente tra le parti di quest'ultimo, non si vede perché la medesima possibilità non debba essere concessa ancor prima che il procedimento in questione sia iniziato. Non resta che concludere che il riferimento a « qualsiasi questione » contenuto nell'ultima parte dell'art. 5 § 1 reg. cit. non è a “tutte le possibili questioni” scaturenti da una data successione, ma “alla questione, di qualunque natura essa sia”, concretamente insorta tra le parti, e che l'espressione « parti interessate » indica, pertanto, le parti interessate a quella determinata questione.

Da un punto di vista pratico, non appare inutile sottolineare, infine, che alla proroga di competenza in favore degli organi giurisdizionali dello Stato della legge scelta può farsi ricorso anche in sede di volontaria giurisdizione e, più in generale, nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa, nei quali casi, ove non si possa, a causa dell'assenza di pluralità di parti, configurare un accordo di scelta del foro, risulterà

sufficiente la manifestazione unilaterale di volontà da parte del ricorrente <sup>(37)</sup>.

L'altro meccanismo approntato dal regolamento per favorire la coincidenza tra *forum* e *ius* nel caso in cui il defunto abbia scelto la legge applicabile alla successione, sopra sinteticamente esposto *sub d*, consiste nella previsione dell'istituto del *forum non conveniens*.

Com'è noto, esso è nato e si è sviluppato negli ordinamenti di *common law* dove è concepito come un potere discrezionale del giudice di sospendere un dato procedimento a seguito di un'istanza in tal senso proposta dal convenuto, che dimostri l'esistenza di un giudice straniero in grado di amministrare il medesimo procedimento in maniera chiaramente più appropriata (nell'interesse delle parti e della giustizia) e l'assenza di conseguenze ingiuste in capo all'attore derivanti dalla privazione del diritto di proseguire il processo dinanzi al giudice adito <sup>(38)</sup>.

Come nel prototipo anglosassone, l'art. 6 lett. *a* reg. cit. stabilisce che quest'ultimo giudice non possa pronunciare d'ufficio la propria incompetenza e subordina detta pronuncia alla valutazione che i colleghi che si dovranno occupare della questione « siano più adatti a decidere ». Tale valutazione deve ritenersi *in re ipsa* positiva sotto il profilo dell'applicazione della *lex successionis*, posto che, potendosi declinare la competenza soltanto in favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto quale legge regolatrice della successione, questi ultimi sono, per antonomasia, i soggetti che più approfonditamente la conoscono e che, pertanto, meglio possono attuarla in concreto.

Ma l'art. 6 lett. *a* del regolamento condiziona la dichiarazione di incompetenza del giudice *a quo* alla ponderazione « delle circostanze pratiche » della successione, « quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni » ereditari.

Il primo di tali elementi suggerisce l'idea che il giudice *a quo*, nel decidere il trasferimento di competenza, debba tenere

<sup>(37)</sup> Per un'applicazione di tale principio con riferimento al reg. CE n. 2201/2003, cit., v. Trib. Brindisi 1° agosto 2006, in *Riv. not.*, 2007, 206 ss., e in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 438 ss.

<sup>(38)</sup> Cfr. DICEY, MORRIS e COLLINS, *The Conflict of Laws*, I, London, 2006, Rule 31 (2), 461.

in conto l'interesse delle parti e, in particolare, di quella che da tale trasferimento potrebbe ricavare un pregiudizio, anche solo in termini di maggiori difficoltà a partecipare al procedimento. Si pensi, per fare un esempio, al caso di un cittadino tedesco che, al momento della morte, sia abitualmente residente in Spagna insieme al coniuge, che abbia scelto, quale legge regolatrice della successione, la sua legge nazionale e che lasci, quali eredi, oltre al coniuge, un figlio residente in Germania. Ebbene, la richiesta del figlio, nel corso di un'ipotetica controversia con il coniuge, di spostare la competenza giurisdizionale dal giudice spagnolo al giudice tedesco contrasterebbe con l'interesse del coniuge a mantenere radicata la lite dinanzi al giudice del foro generale, corrispondente, in ipotesi, a quello della sua residenza.

Quanto all'altro sopra indicato elemento, cioè il luogo di situazione dei beni che compongono il patrimonio ereditario, non sembra che esso possa spiegare influenza sull'attitudine del giudice a decidere la controversia sottopostagli; piuttosto, la circostanza che i beni <sup>(39)</sup> si trovino in uno Stato membro diverso da quello della legge scelta e, in particolare, nello Stato membro della residenza abituale del defunto (secondo quanto dovrebbe corrispondere all'*id quod plerumque accidit* delle successioni internazionali) può determinare conseguenze sulla maggiore o minore speditezza dell'esecuzione della sentenza che la conclude; circostanze che appare giustificato prendere in considerazione ai fini della *translatio iudicii*, visto l'obiettivo generale di semplificazione perseguito dalla disciplina armonizzata.

Infine, vale la pena di segnalare che le due « circostanze pratiche » appena esaminate sono fornite dalla norma in esame a titolo esemplificativo: non può escludersi, pertanto, che il giudice competente a norma degli art. 4 o 10 reg. cit. tenga conto, a conforto della sua decisione, di elementi ulteriori, quali, a esempio, le circostanze di fatto che possono determinare una maggiore o minore facilità nell'assunzione delle prove e, in particolare, nell'escussione dei testimoni.

Tra tali ulteriori elementi non può, invece, essere annoverata la pendenza all'estero della medesima causa o di una causa a quest'ultima connessa, come si ricava dal fatto che, al

---

(39) O la maggior parte di essi, o la parte di maggior valore.

pari delle altre fonti di diritto internazionale privato europeo, il regolamento mantiene una disciplina su litispendenza e connessione (art. 17 e 18) <sup>(40)</sup>, caratterizzata da presupposti ed effetti distinti da quelli contemplati dagli art. 6 lett. *a*, e 7 lett. *a* reg. cit.

Ciò segna una differenza con il *common law*, dove litispendenza e connessione non ricevono autonoma considerazione ma sono assunte, nell'ambito della dottrina del *forum non conveniens*, tra i criteri utili al fine di stabilire se il giudice straniero abbia *chances* di trattare meglio la causa.

Una notazione finale — che vale a segnare un'ulteriore differenza tra il diritto dell'Unione e il *common law* — appare opportuna.

Essa concerne le conseguenze derivanti dalla valutazione positiva operata dal giudice adito circa la maggior adeguatezza dei giudici dello Stato membro della legge scelta a conoscere la questione. Mentre, infatti, in siffatta evenienza, le corti d'oltremanica si limitano a sospendere il processo in attesa di sapere se gli organi giurisdizionali stranieri si considerano a loro volta competenti, ai sensi dell'art. 6 lett. *a* reg. cit., i giudici europei dovranno « dichiarare la propria incompetenza » <sup>(41)</sup>. Tale differenza non deve sorprendere: essa si spiega perché alla declinatoria da parte del giudice preventivamente adito segue, come sopra si è più volte detto, l'indefettibile assunzione di competenza da parte dei giudici dello Stato membro della legge scelta, ai sensi dell'art. 7 lett. *a* reg. cit.

#### 4. *Le ulteriori eccezioni al principio di coincidenza tra forum e ius: in particolare, le regole di competenza sussidiaria e il forum necessitatis.*

Oltre all'ipotesi in cui alla *professio iuris* in favore della legge di uno Stato membro non segua lo spostamento di competenza verso gli organi giurisdizionali di tale Stato, esistono altre deviazioni al principio di coincidenza tra *forum* e *ius*.

<sup>(40)</sup> I quali riproducono alla lettera gli art. 27 e 28 reg. CE n. 44/2001, cit.

<sup>(41)</sup> Sotto questo profilo la disciplina europea presenta analogie con quella dettata all'art. 3135 c.c. del Québec: v. SAUMIER, *Le forum non conveniens au Québec: bilan d'une transplantation*, in GUILLEMARD (a cura di), *Mélanges en l'honneur du professeur Alain Prujiner*, Cowansville (Québec), 345 ss.

A due di esse si è fatto cenno nei paragrafi che precedono: si tratta, precisamente, del caso in cui il giudice dello Stato membro della residenza abituale del defunto al momento della morte (competente a norma dell'art. 4 reg. UE n. 650/2012, cit.) ritenga che il *de cuius* avesse « collegamenti manifestamente più stretti » con un altro Stato, giungendo, per questa via, ad applicare alla successione, ai sensi dell'art. 21 reg., la legge di tale ultimo Stato; nonché del caso in cui lo stesso giudice, sul presupposto dell'esistenza di una valida *professio iuris*, dichiararsi, ai sensi dell'art. 6 reg., la propria incompetenza in favore dei colleghi dello Stato membro della legge scelta, i quali, invece, ritengano invalida l'*optio legis* e, di conseguenza, facciano applicazione della legge del collegamento oggettivo.

A questi due casi di carattere eccezionale<sup>(42)</sup>, se ne aggiungono altrettanti in cui la dissociazione tra *forum* e *ius* dipende dal normale modo di disporre delle norme di conflitto: ci si riferisce, precisamente, agli art. 10 e 11 reg. cit., in cui l'attribuzione della competenza giurisdizionale prescinde dalla residenza abituale del defunto al momento della morte in uno Stato membro.

In particolare, l'art. 10 reg. detta i criteri di competenza sussidiaria per il caso in cui non sussista competenza a norma del precedente art. 4.

Precisamente, il § 1 di detta disposizione dichiara competenti « gli organi [...] di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari » a condizione che: il defunto possedesse la nazionalità di tale Stato al momento della morte (lett. *a*), o, in mancanza, il defunto avesse avuto in tale Stato la precedente residenza abituale, purché tra il momento in cui l'organo giurisdizionale è adito (da stabilire ai sensi dell'art. 14 reg.) e il trasferimento di residenza non siano passati più di cinque anni (lett. *b*).

La norma solleva interrogativi, innanzitutto, per quanto concerne gli esatti presupposti occorrenti a integrare i titoli di giurisdizione da essa contemplati.

La prima questione da analizzare riguarda la presenza nello Stato membro in considerazione di « beni ereditari »:

---

<sup>(42)</sup> Il primo è così espressamente dichiarato dalla norma; il secondo lo è in fatto.

l'espressione impiegata autorizza l'interpretazione secondo cui tale presupposto può dirsi soddisfatto con l'esistenza nello Stato anche di un solo bene — non importa di quale natura o valore — dell'eredità. Tale presupposto è necessario ma non sufficiente, richiedendo la norma in esame la compresenza di una delle ulteriori due condizioni (cittadinanza o previa residenza) sopra indicate. In proposito, il maggior problema consiste nel significato da attribuire alla locuzione « o, in mancanza » che le congiunge. Secondo una possibile interpretazione la previa residenza abituale dovrebbe venire in considerazione solo nel caso in cui il defunto non fosse cittadino dello Stato membro del *locus rei*: ove, invece, il defunto avesse tale cittadinanza, la previa residenza del *de cuius* in un diverso Stato membro di situazione dei beni sarebbe irrilevante. Tuttavia, spinge verso un'interpretazione volta ad ammettere il concorso tra organi giurisdizionali della cittadinanza e della previa residenza la duplice constatazione secondo cui essa, da un lato, non risulta incompatibile con la lettera della disposizione e, dall'altro, non urta contro alcun ostacolo di carattere sistematico, dal momento che — stante il letterale tenore dell'art. 10, il quale considera potenzialmente competenti i giudici di ogni Stato membro in cui si trova (almeno) un bene ereditario — si verifica con certezza concorso di competenza nell'ipotesi in cui i beni ereditari siano distribuiti in due o più Stati membri e il defunto avesse la nazionalità di più di uno di essi <sup>(43)</sup>.

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono competenti « a decidere sull'intera successione » in presenza delle condizioni di cui alle lett. *a* e *b* del § 1 dell'art. 10 reg. cit.; ove tali condizioni siano assenti, i medesimi giudici hanno una competenza limitata « a decidere su tali beni » (§ 2 della medesima disposizione).

Non soffre limitazioni la giurisdizione fondata sul *forum necessitatis*, regolato dall'art. 11 reg. Precisamente, secondo quest'ultima norma, quando, nel caso concreto, non vi sono le condizioni per attivare nessuno dei titoli di giurisdizione previsti dal regolamento e il relativo procedimento « non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in

---

<sup>(43)</sup> Essendo in tal caso impossibile dare prevalenza a una delle cittadinanze in presenza: v. la giurisprudenza della Corte di giustizia citata *infra* Cap. IV nt. 9.

uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento », la competenza a « decidere sulla successione » sussiste in capo agli organi giurisdizionali dello Stato membro con cui la causa stessa presenta un sufficiente collegamento.

La norma, che trova un precedente nell'art. 7 del reg. CE del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, impone, innanzitutto, la ricerca dello Stato terzo (o degli Stati terzi) con cui la successione presenta uno stretto collegamento, da individuare in tutti quelli i cui giudici sono competenti a conoscere la successione in base a titoli di giurisdizione analoghi a quelli dettati dal reg. UE n. 650/2012, cit. <sup>(44)</sup>.

Esaurita questa ricerca, occorre ulteriormente verificare se il procedimento in questione non possa ragionevolmente essere intentato o svolto ovvero non sia possibile in nessuno degli Stati terzi come sopra individuati. Il « considerando » n. 31 porta come esempio di impossibilità lo scoppio di una guerra civile che pregiudichi *in radice* il funzionamento dell'apparato giudiziario dello Stato. Più arduo stabilire quando possa dirsi integrata l'altra situazione di cui si è appena detto. Sembra, tuttavia, sufficientemente certo che possano essere prese in considerazione solo ragioni di carattere oggettivo (quali l'eccessiva lunghezza dei processi, la corruzione degli organi giudiziari, la mancata adozione dei canoni dell'equo processo) e che la loro valutazione debba essere particolarmente rigorosa, stante il carattere eccezionale della disposizione <sup>(45)</sup>.

Anche ove sia accertata la sussistenza del requisito appena esaminato, la competenza dell'autorità giurisdizionale adita non consegue automaticamente ma è subordinata alla sussistenza di un « collegamento sufficiente » con lo Stato membro di cui essa è organo. L'art. 11 reg. cit. non fornisce alcun suggerimento in merito e anche il « considerando » n. 31 è muto sul punto <sup>(46)</sup>, ma i criteri che, in astratto, possono venire in con-

---

<sup>(44)</sup> Cfr. POCAR e VIARENGO, *Il Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2009, 805 ss., 817 s.

<sup>(45)</sup> Ritiene, invece, che anche « le condizioni soggettive dell'attore » siano rilevanti, FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. intern.*, 2009, 1121 ss., 1123.

<sup>(46)</sup> A differenza del « considerando » n. 16 del reg. CE n. 4/2009, cit., che porta a esempio di collegamento sufficiente la cittadinanza di una delle parti.

siderazione sono numerosi: così, a esempio, potrebbe ritenersi sufficiente a radicare la giurisdizione la residenza del defunto nello Stato membro per un tempo o con caratteri tali da non poterla considerare « abituale » ai sensi del regolamento; il fatto che il defunto stesso avesse la cittadinanza dello Stato membro, non accompagnata dalla presenza di beni ereditari in quello Stato; la residenza abituale o il domicilio nello Stato membro, ovvero la cittadinanza del medesimo Stato dell'attore o del convenuto; la presenza nello Stato membro di beni ereditari quando la domanda non si riferisca a essi, ma ad altre questioni inerenti alla successione; l'apertura della successione nello Stato membro.

5. *Il criterio speciale di competenza giurisdizionale previsto dall'art. 13 reg. Ue n. 650/2012.*

Tra le regole che completano il Capo II del regolamento merita di essere ricordato l'art. 13, il quale detta un criterio speciale di giurisdizione, concorrente con quelli indicati dalle norme che lo precedono, che attribuisce (anche) al giudice dello Stato membro di residenza abituale del dichiarante la competenza a ricevere la dichiarazione di accettazione dell'eredità, del legato o della quota di legittima, la rinuncia ai medesimi, nonché la « dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie ».

Vale la pena di osservare che la delimitazione, nel senso appena indicato, del campo di applicazione della norma in esame discende dal raffronto del testo italiano con quello delle altre versioni linguistiche; a differenza del primo, in questi ultimi è, infatti, chiaro che l'accettazione « di una quota » si riferisce all'accettazione della quota di legittima (come, del resto, risulta dalla rubrica dell'articolo in lingua italiana) e si indicano espressamente la rinuncia all'eredità, al legato e alla quota di legittima (assenti nel testo italiano, nonostante, ancora una volta, esse ricorrano nella rubrica dell'articolo).

Ciò detto, deve aggiungersi che il citato art. 13 sembra dettato per tenere conto del particolare modo di disporre di taluni ordinamenti nazionali, per i quali le sopra dette dichia-

razioni devono essere rese dinanzi a un giudice <sup>(47)</sup>; e che esso è diretto a evitare al soggetto che vuole renderle il disagio di recarsi dinanzi al giudice competente a norma degli art. 4-7, 10 e 11 reg., quando esso non coincida con quello della sua residenza abituale.

Va rilevato, tuttavia, che tale possibilità è subordinata alla circostanza che, non solo la *lex successionis*, ma anche la *lex fori* preveda che le dichiarazioni in esame « possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale » (art. 13).

---

<sup>(47)</sup> V., a esempio, il § 797 ABGB austriaco secondo cui l'acquisto della qualità di erede è conseguenza di un procedimento giudiziario (*Verlassenschaftsverfahren*) che si apre con il deposito dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede e si conclude con un provvedimento giudiziario di immissione nel possesso dei beni ereditari (*Ei-nantwortung*).

Giuffrè Editore

#### CAPITOLO QUARTO

### L'ADOZIONE DELL'APPROCCIO UNITARIO DA PARTE DEL REG. UE N. 650/2012 E LE SUE DEROGHE

SOMMARIO: 1. L'adozione dell'approccio unitario da parte del reg. UE n. 650/2012. — 2. Le deroghe all'approccio unitario: *a*) il rinvio. — 3. (*Segue*): *b*) i regimi successori speciali. — 4. (*Segue*): *c*) la limitazione dell'oggetto del procedimento ai sensi dell'art. 12 § 1 reg. UE n. 650/2012.

1. *L'adozione dell'approccio unitario da parte del reg. Ue n. 650/2012.*

Come si è detto <sup>(1)</sup>, in materia di legge applicabile, il reg. UE n. 650/2012, cit. adotta, almeno in principio, un approccio unitario, cioè rimette la disciplina della successione a un'unica legge, ovunque siano situati i beni ereditari e di qualunque natura essi siano.

L'indubbia semplificazione della regolamentazione delle successioni internazionali che ne deriva <sup>(2)</sup> è ulteriormente rafforzata dalla circostanza per cui, come si ricava dall'art. 23 reg., la *lex successionis* ha una vocazione tendenzialmente omnicomprensiva, nel senso che è chiamata a regolare « l'intera successione » <sup>(3)</sup>.

Quanto precede non esclude che — in applicazione della tecnica internazionalprivatistica nota come *depeçage* — la disciplina di taluni aspetti della complessiva vicenda successoria sia affidata a leggi diverse dalla *lex successionis*.

Ci si riferisce, in particolare:

— alla capacità di disporre *mortis causa*, alle cause di incapacità speciale di disporre a causa di morte e di ricevere per successione, alla possibilità di disporre a causa di morte

<sup>(1)</sup> V. *supra* Cap. II § 3.

<sup>(2)</sup> Rispetto ai sistemi conflittuali che sono informati a un approccio « scissionista ».

<sup>(3)</sup> V., in proposito, quanto si dirà *infra* Cap. V § 1.

per tramite di un procuratore volontario, all'interpretazione delle disposizioni a causa di morte e ai vizi della volontà del disponente (tutte questioni che l'art. 26 reg. definisce come « attinenti alla validità sostanziale » delle disposizioni a causa di morte e sottopone alla c.d. legge successoria anticipata);

— alla validità formale delle disposizioni *mortis causa* (regolata dalle leggi alternativamente richiamate dall'art. 27 reg., fra le quali non figura la *lex successionis*) e degli atti di accettazione o rinuncia dell'eredità, del legato o della quota di legittima, nonché degli atti contenenti la « dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione » (nel caso in cui si faccia applicazione, secondo quanto consentito dall'art. 28 reg., della legge dello Stato in cui il dichiarante ha la residenza abituale).

Le norme appena citate saranno commentate nei luoghi opportuni <sup>(4)</sup>.

Qui occorre, invece, dare atto di quelle altre disposizioni del reg. UE n. 650/2012, cit. che possono determinare una scissione dello statuto successorio, cioè l'applicazione — alla questione centrale dell'individuazione dei beneficiari e, in generale, alle materie indicate dal citato art. 23 reg. — di leggi diverse in relazione ai vari beni che compongono l'asse ereditario, a seconda della loro natura o della loro localizzazione.

## 2. *Le deroghe all'approccio unitario: a) il rinvio.*

Una prima eccezione all'approccio unitario in materia di legge applicabile può derivare dal funzionamento del meccanismo del rinvio, opportunamente previsto dall'art. 34 § 1 reg. UE n. 650/2012, cit., onde perseguire il coordinamento tra il sistema conflittuale europeo in materia di successioni e quello degli Stati terzi <sup>(5)</sup>.

Precisamente, tale disposizione prescrive che, nel caso in cui le norme di conflitto uniformi richiamino la legge di uno di detti Stati, si debba tenere conto del modo di disporre del diritto internazionale privato di tale Stato, quando esso rinvii

---

<sup>(4)</sup> V. *supra* Cap. V § 2 e 3, Cap. VI § 1 e 2.

<sup>(5)</sup> Obiettivo che assume particolare rilievo dal momento che, in virtù di quanto detto *supra*, Introduzione, tra gli Stati terzi ai fini del regolamento devono essere annoverati il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca.

alla legge di uno Stato membro (lett. *a*) o alla legge di un ulteriore Stato terzo che, in base al proprio sistema conflittuale, si ritenga a sua volta competente a regolare la fattispecie (lett. *b*).

Si noti che l'art. 34 § 1 lett. *a* contempla, oltre al caso del rinvio indietro alla *lex fori*, una forma di rinvio altrove — ulteriore rispetto a quella già nota all'ordinamento italiano e disciplinata dalla successiva lett. *b* <sup>(6)</sup> — che si verifica incondizionatamente (cioè a prescindere da qualunque valutazione operata dal sistema di conflitto dello Stato membro in considerazione) e la cui *ratio* risiede in motivi di carattere pratico, consistenti nella volontà del legislatore europeo di rendere applicabile alla successione una normativa più facilmente accessibile al giudice rispetto a quella dello Stato terzo <sup>(7)</sup>.

In forza dell'art. 34 reg., il rinvio può aversi, innanzitutto, quando in uno Stato terzo che adotta, quale criterio di collegamento oggettivo in materia ereditaria, la cittadinanza del defunto al momento della morte, si apra la successione di uno straniero colà abitualmente residente. In tal caso, il rinvio si verificherà indefettibilmente ove il defunto fosse cittadino di uno Stato membro, nonché, ove fosse cittadino di un ulteriore Stato terzo, a condizione che anche il diritto internazionale privato di tale ultimo Stato dichiararsi applicabile alla successione la *lex patriae*.

Problemi di non facile soluzione possono verificarsi nelle ipotesi in cui il defunto fosse in possesso di più di una cittadinanza, le quali ipotesi possono articolarsi come segue:

*a*) il defunto aveva, oltre alla cittadinanza dello Stato terzo della residenza abituale al momento della morte, la cittadinanza di uno o più Stati membri e/o quella di uno o più altri Stati terzi;

*b*) il defunto non aveva la cittadinanza dello Stato terzo

<sup>(6)</sup> Sia l'art. 13 § 1 lett. *a* l. n. 218/1995, cit. che l'art. 34 § 1 lett. *b* reg. UE n. 650/2012, cit., subordinano il funzionamento del rinvio alla sua « accettazione » da parte del diritto internazionale privato dello Stato verso cui si determina lo spostamento di competenza legislativa.

<sup>(7)</sup> La soluzione era preconizzata, per i motivi indicati nel testo, da DAMASCELLI, *Règles de conflit de loi*, cit., 27 (e si trova tradotta in proposta normativa all'art. 39 § 1 dell'*Avant-projet* ivi allegato).

La medesima *ratio* è individuata, con riferimento alla norma del regolamento, da DAVI, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des Cours*, tomo 352, 2012, 348 e 351.

della residenza abituale al momento della morte, ma aveva la cittadinanza di due o più Stati membri e/o quella di uno o più altri Stati terzi.

Per la soluzione di detti problemi, nell'impossibilità di individuare una regola interpretativa che assicuri il coordinamento di tutti gli ordinamenti coinvolti, si può, con una certa cautela, suggerire:

— che, ove tra le cittadinanze in presenza vi sia quella dello Stato terzo richiamato in prima battuta, il rinvio operi solo ove esso sia voluto dal diritto internazionale privato di tale Stato <sup>(8)</sup> (la disapplicazione della legge dello Stato della residenza abituale potendosi giustificare solo con la finalità di ottenere un coordinamento con il sistema conflittuale dello Stato terzo);

— che nel concorso tra la cittadinanza di uno Stato membro e quella di uno Stato terzo debba essere data prevalenza alla prima (con ciò valorizzando il risultato pratico perseguito dall'art. 34 § 1 lett. *a* reg. cit., come sopra individuato nell'intento di semplificare il lavoro dell'operatore giuridico europeo);

— che tra la cittadinanza di due o più Stati membri o di due o più Stati terzi (in quest'ultimo caso, in assenza di concorso con la cittadinanza di Stati membri) debba essere data prevalenza alla cittadinanza effettiva, cioè a quella dello Stato con cui il defunto presentasse il collegamento più stretto al momento della morte <sup>(9)</sup>.

<sup>(8)</sup> A esempio, perché esso faccia prevalere, tra le cittadinanze in presenza, quella effettiva e, nel caso di specie, tale non risulti la propria.

<sup>(9)</sup> Si badi che è nota a chi scrive la giurisprudenza della Corte di giustizia (v. C. giust. CE 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello, in *Raccolta*, 2003, I-11613 ss.; C. giust. CE 14 ottobre 2008, causa C-353/06, Grunkin e Paul, *ivi*, 2008, I-7639 ss.; C. giust. CE 16 luglio 2009, causa C-168/08, Hadadi, *ivi*, 2009, I-6871 ss.) che pone su un piede di parità le cittadinanze (degli Stati membri) possedute da un determinato soggetto. Tuttavia, la soluzione offerta dalla Corte — che determina la conseguenza di rimettere alla volontà della parte interessata la prevalenza dell'una o dell'altra cittadinanza (v. TOMASI, *Doppia cittadinanza e giurisdizione in materia matrimoniale nel Reg. n. 2201/2003* ("Bruxelles II bis"), in *Int'l Lis*, 2008, 134 ss., 138 s.) — non appare idonea a risolvere il problema che ci occupa mancando ogni volontà in tal senso riconducibile al *de cuius* (ché, altrimenti, si verserebbe in un'ipotesi di scelta della legge applicabile *ex art. 22 reg.*) né potendosi prendere in considerazione — per le ragioni espresse *supra* Cap. III § 2 — la volontà espressa da soggetti diversi dal defunto.

D'altro canto, secondo la dottrina, il ricorso al criterio dell'effettività risulta corrispondente alla prassi internazionale: v., di recente, BAREL e ARMELLINI, *op. cit.*, 99 s.

Secondariamente, il rinvio può verificarsi nel caso in cui l'ordinamento dello Stato terzo impieghi più criteri di collegamento in relazione alla diversa natura dei beni ereditari (a esempio sottoponendo, come tipicamente fanno i sistemi di *common law*, la successione nei beni immobili alla *lex rei sitae* e la successione nei beni mobili alla legge dell'ultimo domicilio del defunto), ovvero dichiarati applicabile *tout court* la legge del luogo di situazione dei beni <sup>(10)</sup>. La scissione della legge applicabile alla successione, a cui s'è fatto cenno all'inizio del presente paragrafo, può determinarsi proprio con riferimento a tali casi; infatti, qualora della massa ereditaria facciano parte beni immobili siti in Stati diversi da quello dell'ultima residenza abituale del defunto, ovvero, rispettivamente, i beni costituenti la massa, a prescindere dalla loro natura, si trovino in Stati differenti, la successione — ricorrendo le condizioni previste dall'art. 34 § 1 reg. cit. — sarà regolata da due o più leggi diverse.

Per completezza si rammenta che, ai sensi dell'art. 34 § 2 reg. cit., il rinvio non opera con riferimento all'art. 21 § 2 (in quanto risulta logicamente incompatibile con il principio di prossimità — a cui quest'ultima norma risulta informata — un eventuale spostamento di competenza legislativa conseguente alla presa in considerazione delle norme di diritto internazionale privato dello Stato richiamato in prima battuta), alle disposizioni del regolamento che attribuiscono la facoltà di scegliere la legge applicabile (anch'esse logicamente incompatibili con il rinvio e con la precisazione che deve ritenersi frutto di dimenticanza il mancato richiamo da parte dell'art. 34 § 2 reg., unitamente all'art. 22 reg., del successivo art. 25 § 3), a quelle in materia di forma (ciò che si giustifica, almeno in relazione all'art. 27 reg., con il fatto che difficilmente le numerose leggi richiamate da detta norma possono, a loro volta, designarne ulteriori per rinvio), e, infine, con riferimento all'art. 30 reg. (che, come subito si vedrà, rende direttamente applicabile, ricorrendo determinate condizioni, la legge del *situs rei*).

---

<sup>(10)</sup> Così dispone, come detto, l'art. 2400 dell'*Apéndice del Título final* del c.c. uruguayano.

3. (Segue): b) *i regimi successori speciali*.

La *lex successionis* può cedere il passo alla *lex rei sitae* nel caso indicato dall'art. 30 reg. UE n. 650/2012, cit.

La disposizione appena citata — similmente all'art. 15 della Convenzione dell'Aia del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, da cui trae ispirazione — prende in considerazione quest'ultima legge ove la medesima contempra « norme speciali » riguardo alla trasmissione ereditaria di « determinati beni immobili, imprese, o altre categorie particolari di beni », subordinandone l'applicazione a una serie di condizioni.

In primo luogo, la specialità del regime disposto dalla legge del *situs rei* deve tradursi in « restrizioni » rispetto alla disciplina successoria generale dettata dalla medesima legge (in quanto, a esempio, risulti impedita l'attribuzione di un determinato bene a più beneficiari simultaneamente, o ne sia esclusa la devoluzione a parenti del *de cuius* oltre un certo grado).

Secondariamente, tali restrizioni devono essere giustificate da « ragioni di carattere economico, familiare o sociale » (in quanto, a esempio, volte a garantire il miglior sfruttamento possibile del bene produttivo o la conservazione del bene stesso in ambito familiare o la sua destinazione a finalità di pubblica utilità).

Tuttavia, la ricorrenza della *ratio* appena indicata non è, di per sé, sufficiente a determinare la prevalenza della *lex rei sitae* sulla *lex successionis*, richiedendo a tal fine l'art. 30 reg. cit. l'ulteriore requisito dell'appartenenza delle disposizioni in considerazione alla categoria delle norme di applicazione necessaria, per tali intendendosi quelle norme di diritto materiale che l'ordinamento vuole trovino applicazione indipendentemente dal richiamo che la competente norma di conflitto faccia a una legge straniera.

Disposizioni di tal fatta si riscontrano — nella nostra come in altre legislazioni — principalmente, se non esclusivamente, nel settore agricolo. Ne fornisce un esempio la disciplina in materia di fondi rustici costituiti in « compendio unico » <sup>(1)</sup>,

---

<sup>(1)</sup> Definito dall'art. 5-bis comma 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come « l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli

che sanziona di nullità le disposizioni testamentarie dirette al frazionamento del compendio prima dello spirare del termine decennale di indivisibilità (art. 5-*bis* comma 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228) e, nel caso di pluralità di eredi, ne dispone l'assegnazione al coerede richiedente, imponendogli l'obbligo di compensare gli altri con un valore pari all'eccedenza della sua quota (comma 6 del medesimo articolo) <sup>(12)</sup>.

Viceversa, non occorre ricorrere all'art. 30 reg. cit. per affidare alla *lex rei sitae* la disciplina delle eventuali limitazioni o esclusioni alla trasferibilità a causa di morte di determinati beni (quali quelli che rientrano nel patrimonio storico, culturale e artistico di uno Stato, o sono situati in zone di confine, o rivestono importanza strategica fondamentale), la valutazione della disponibilità dei beni dovendosi ritenere rimessa, in generale, allo statuto reale e non già allo statuto successorio <sup>(13)</sup>.

4. (Segue): c) *la limitazione dell'oggetto del procedimento ai sensi dell'art. 12 § 1 reg. Ue n. 650/2012.*

La mancata applicazione all'intera successione della legge designata dal regolamento può derivare anche dall'attivazione del rimedio processuale di cui all'art. 12 § 1 reg. UE n. 650/2012, cit.

Precisamente, secondo quest'ultima norma, quando nel patrimonio ereditario siano compresi beni situati in uno Stato terzo, una delle parti del processo può chiedere al giudice adito ai sensi del Capo II del regolamento di « astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo ».

La fattispecie contemplata dalla disposizione in esame ha riguardo, principalmente, al caso in cui lo Stato terzo si riservi la giurisdizione esclusiva sui beni immobili situati sul suo ter-

---

investimenti previsti dai Regolamenti (CE), nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni ».

<sup>(12)</sup> Analogamente dispongono gli art. 11 ss. 1. prov. Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, in materia di « maso chiuso ».

<sup>(13)</sup> V., nel medesimo senso, con riferimento all'art. 15 della Convenzione dell'Aia, LAGARDE, *La nouvelle Convention de La Haye sur la loi applicable aux successions*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1989, 249 ss., 267; VON OVERBECK, *La Convention du premier août 1989 sur la loi applicable aux successions pour cause de mort*, in *Ann. suisse dr. intern.*, 1989, 138 ss., 150.

ritorio. La scissione dello statuto successorio conseguente all'eventuale designazione, da parte del sistema di conflitto dello Stato terzo, di una legge diversa da quella richiamata dal regolamento <sup>(14)</sup> si giustifica con l'intento di evitare il dispendio di energie processuali nel caso in cui, già in partenza, si sa che l'emananda sentenza sarebbe *inutiliter data*. Così individuata la *ratio* della disposizione, non si comprende perché la facoltà di limitare l'oggetto del procedimento non sia stata contemplata (anche) quale potere officioso del giudice adito.

Ancora meno comprensibile risulta la norma contenuta nel § 2 dell'art. 12 reg. cit., che attribuisce alle parti il « diritto » di limitare l'oggetto del procedimento « ai sensi della legge dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito ». Il precepto non riguarda — ovviamente — la possibilità di circoscrivere l'oggetto della domanda (giacché tale facoltà delle parti deve ritenersi scontata e non necessita di un'apposita disposizione), ma fa riferimento ai casi in cui le norme della *lex fori* escludono la giurisdizione con riferimento — ancora una volta — ai beni immobili siti all'estero <sup>(15)</sup>. Siffatto difetto di giurisdizione deve poter essere rilevato d'ufficio dal giudice, nessun rilievo potendo spiegare in proposito l'atteggiamento delle parti del processo.

---

<sup>(14)</sup> Spesso tale legge sarà la stessa *lex fori* applicata a titolo di *lex rei sitae*.

<sup>(15)</sup> V., a esempio, il § 106 del *Juridiktionsnorm* austriaco (l. 1° agosto 1895, n. 111) o l'art. 5 l. n. 218/1995, cit.

## CAPITOLO QUINTO

### L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA *LEX SUCCESSIONIS* SECONDO IL REG. UE N. 650/2012

SOMMARIO: 1. La tendenziale onnicomprensività della *lex successionis*. — 2. Le deroghe all'applicazione della *lex successionis*: a) l'applicazione della legge successoria anticipata all'ammissibilità, alla validità sostanziale e agli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori. — 3. (*Segue*): b) l'applicazione della legge successoria anticipata all'ammissibilità e alla validità sostanziale dei testamenti. — 4. (*Segue*): c) l'amministrazione della successione. — 5. (*Segue*): d) l'ordine pubblico internazionale.

#### 1. *La tendenziale onnicomprensività della lex successionis.*

La legge designata dagli art. 21 e 22 reg. UE n. 650/2012, cit. ha un ampio campo di applicazione, essendo votata a regolare, ai sensi dell'art. 23 § 1 reg. cit., « l'intera successione », « dall'apertura di quest'ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell'eredità ai beneficiari » (secondo le parole del « considerando » n. 42).

Ciò riceve conferma dall'art. 23 § 2 reg. cit. che, enunciando a titolo esemplificativo <sup>(1)</sup> una lunga serie di materie regolate dalla *lex successionis*, ne sottolinea il carattere di tendenziale onnicomprensività.

In forza della lett. a di tale disposizione, la legge applicabile alla successione regola, innanzitutto, le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione. Sarà, pertanto, la *lex successionis* a stabilire se vi siano altre cause di apertura della successione oltre alla morte naturale <sup>(2)</sup>, i modi di accerta-

---

<sup>(1)</sup> Come si ricava dall'inciso « in particolare » con cui si apre.

<sup>(2)</sup> Tuttavia, stante quanto subito si dirà nel testo, non è di competenza della *lex successionis* stabilire se la morte presunta debba essere considerata quale causa di apertura della successione.

mento di quest'ultima, e il luogo — normalmente l'ultimo domicilio del defunto (v., a esempio, l'art. 456 c.c.) — dell'apertura stessa.

È, invece, sottratto alla competenza della *lex successionis* il caso della commorienza di due o più persone le cui successioni siano rette da leggi che, come si esprime l'art. 32 reg., « regolano la fattispecie in maniera differente ovvero non la regolano affatto ». Detto caso è, infatti, risolto con una norma di diritto materiale la quale, stabilendo che « nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre », traspone sul piano internazionale — nel solco dell'art. 13 della Convenzione dell'Aia del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte — la soluzione adottata da talune norme statali con riguardo alle fattispecie interne <sup>(3)</sup>.

Con ciò si determina una deroga all'art. 21 l. n. 218/1995, cit., che affida l'accertamento del momento della morte di due commorienti « alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva »; pertanto, dopo la data di applicazione del regolamento, il citato art. 21 continuerà a operare solo al di fuori della materia successoria. Viceversa, rimarrà pienamente in vigore l'art. 22 della medesima legge, in quanto, ai sensi dell'art. 1 § 2 lett. c reg. cit., sono escluse dal campo di applicazione del regolamento, e, pertanto, restano affidate alle competenti norme di conflitto nazionali, « le questioni riguardanti la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica ».

Ai sensi dell'art. 23 § 2 lett. b reg. cit., la legge regolatrice della successione è deputata a indicare le categorie di successibili e, precisamente, quali parenti siano chiamati alla successione *ab intestato*, se solo i parenti legittimi o anche i parenti naturali, e fino a che grado, i diritti del coniuge o del *partner*, l'ordine delle chiamate, le regole sul concorso di successibili e le quote spettanti a ciascuno di essi, il modo e i limiti della successione per rappresentazione e della trasmissione del diritto di accettare l'eredità.

Come si è appena detto, tra i beneficiari dell'eredità, la disposizione in esame include il *partner*. Il termine — che compare in lingua inglese nella versione italiana del regolamento, indice, forse, di un vuoto normativo riflesso sul piano

<sup>(3)</sup> V., in tal senso, l'art. 4 c.c., l'art. 32.2 c.c. svizzero, l'art. 721 c.c. belga.

lessicale <sup>(4)</sup> — si riferisce al componente superstite dell'unione non matrimoniale, al quale la *lex successionis* attribuisca diritti sull'eredità del componente defunto. Si noti che tali unioni possono assumere diversa natura e configurazione nei vari ordinamenti giuridici (a esempio, può trattarsi di una coppia di fatto o di una convivenza registrata, tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso). Ciò può determinare un conflitto tra legge regolatrice dell'unione e legge regolatrice della successione. In tal caso, appare ragionevole ritenere che il *partner* superstite potrà godere dei diritti ereditari concessi dalla *lex successionis* qualora l'unione costituita con il *de cuius* sulla base di una legge diversa abbia caratteristiche (se non identiche almeno) assimilabili a quelle delle analoghe formazioni regolate dalla prima; al contrario, le pretese del *partner* superstite non potranno avere seguito. Rimane fermo che, se la *lex successionis* non conosce affatto la categoria dell'unione non matrimoniale, il *partner* superstite non potrà avanzare alcun diritto sull'eredità del defunto, quand'anche gli sia attribuito dalla legge regolatrice dell'unione <sup>(5)</sup>.

È salva la valutazione dell'eventuale contrarietà all'ordine pubblico del foro delle norme della *lex successionis* che riconoscano diritti ereditari tanto al *partner* quanto al coniuge di matrimoni omosessuali. La questione appare in via di superamento nel nostro Paese, dovendosi registrare — anche sulla spinta della legislazione e della giurisprudenza internazionali <sup>(6)</sup> — un'apertura delle corti italiane al riconoscimento (se non dello *status* almeno) dei diritti, isolatamente considerati, accordati a tali soggetti dalla legge straniera che li regola <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Ciò accade anche in altri strumenti del diritto dell'Unione: v. i riferimenti in TOMASI, *La nozione di famiglia negli atti dell'Unione e della Comunità europea*, in BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, 47 ss., 56 nt. 30.

<sup>(5)</sup> Si pensi, a esempio, al caso di un cittadino italiano abitualmente residente in Svizzera che, ai sensi della l. 18 giugno 2004, abbia colà sottoscritto un'« unione domestica registrata » (la quale attribuisce al *partner* gli stessi diritti successori del coniuge: v. art. 462 c.c. svizzero), e sia poi morto scegliendo quale legge regolatrice della successione la legge italiana.

<sup>(6)</sup> Per un'accurata ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, nonché per gli opportuni riferimenti dottrinali, v., da ultimo, NINATTI, *Famiglia e integrazione europea*, in GIANNITI (a cura di), *I diritti fondamentali nell'Unione europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, Bologna-Roma, 2013, 1011 ss.

<sup>(7)</sup> V., con particolare riferimento al matrimonio omosessuale, Cass. 15 marzo

In ogni caso, non trova soluzione nell'ambito del regolamento — il quale espressamente esclude dal suo campo di applicazione « lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili » (art. 1 § 2 lett. a) — la questione preliminare concernente l'individuazione della legge sulla cui base deve essere verificata l'esistenza del legame richiesto per succedere <sup>(8)</sup>. Ne segue che, almeno in principio, gli ordinamenti degli Stati membri restano liberi di risolvere il problema come meglio ritengono. Tuttavia, l'esigenza di assicurare al regolamento un'applicazione uniforme nello spazio giudiziario europeo suggerisce l'opportunità di privilegiare, tra le soluzioni possibili <sup>(9)</sup>, quella del collegamento dipendente <sup>(10)</sup> la cui adozione risulta corroborata, sul piano sistematico, dalla rilevanza che, in presenza di una norma favorevole al rinvio, il regolamento attribuisce, almeno in determinati casi, al diritto internazionale privato dell'ordinamento richiamato <sup>(11)</sup>.

Diversamente, secondo una parte della dottrina, il reg. UE n. 650/2012, cit., « mostra di operare una scelta tra le tradizionali alternative della soluzione congiunta delle questioni preliminari e la soluzione disgiunta, privilegiando quest'ultima »; ciò si

---

2012, n. 4184, in *Fam. dir.*, 2012, 665 ss., con nota di GATTUSO, "Matrimonio", "famiglia" e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la "doppia svolta" della Corte europea dei diritti dell'uomo, 678 ss., 688; Trib. Reggio Emilia 13 febbraio 2012, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2012, 457 e, unitamente all'appena citata sentenza della Cassazione, in *N. giur. civ.*, 2012, I, 588 ss., con nota di FERRARI e FIORATO, *Lo status giuridico delle coppie omosessuali. Il diritto alla vita familiare in due recenti pronunce*, 615 ss.

<sup>(8)</sup> Tale questione è nota agli internazionalisti da lungo tempo, almeno da quando la Cassazione francese decise il famoso caso Ponnoucanmalle (v. Cass. 21 aprile 1931, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1932, 526 ss., con nota di NIBOYET).

<sup>(9)</sup> E cioè: applicazione del diritto materiale del foro; applicazione della norma di conflitto che nell'ordinamento del foro regolerebbe la questione se essa si potesse come principale (cosiddetta soluzione disgiunta o del collegamento indipendente); applicazione della legge materiale che regola la questione principale (cosiddetta teoria dell'assorbimento); applicazione della norma di conflitto in materia dell'ordinamento competente a disciplinare la questione principale (cosiddetta soluzione congiunta o del collegamento dipendente).

<sup>(10)</sup> In favore di tale soluzione si pronuncia DÖRNER, *Der Entwurf einer europäischen Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht - Überblick und ausgewählte Probleme*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2010, 221 ss., 224.

<sup>(11)</sup> Il medesimo argomento è stato impiegato, con riferimento alla vigente normativa italiana, da DAMASCELLI, *La legge applicabile alla successione per causa di morte*, cit., 93.

evincerebbe dagli art. 69 § 2 e 67 § 1 reg. cit., « che impongono al giudice chiamato a rilasciare il certificato [successorio europeo] di valutare gli elementi contenuti nel certificato sulla base della legge applicabile alla successione o “di un'altra legge applicabile a elementi specifici” »<sup>(12)</sup>. L'opinione è da scartare in quanto il riferimento alla « legge applicabile a elementi specifici » deve intendersi fatto, nelle disposizioni citate, alla legge diversa, dalla *lex successionis*, ma comunque designata dalle norme di conflitto uniformi (a esempio, la legge regolatrice della forma delle disposizioni testamentarie<sup>(13)</sup>).

Le lett. *c* e *d* dell'art. 23 § 2 reg. cit. sottopongono alla *lex successionis* la capacità di succedere, la diseredazione e l'indegnità. Così, sarà sulla base di tale legge che dovrà valutarsi, a esempio, se e a quali condizioni possa succedere un nascituro (concepito e non concepito); la stessa legge, inoltre, disciplina i casi in cui i potenziali legittimari possono essere esclusi dalla successione attraverso una manifestazione di volontà del *de cuius*<sup>(14)</sup>, nonché le cause e gli effetti dell'indegnità, e i presupposti e i limiti della riabilitazione dell'indegno.

A' termini della successiva lett. *e*, la *lex successionis* fissa le condizioni e gli effetti dell'acquisto e della rinuncia all'eredità o al legato. In particolare, sarà tale legge a stabilire se il trasferimento del patrimonio ereditario avvenga automaticamente ovvero se occorra l'accettazione e, in quest'ultimo caso, quali siano le forme dell'accettazione, gli atti che comportano accettazione tacita, i casi in cui dati comportamenti dei chiamati importino implicitamente l'assunzione della qualità di erede.

In virtù dell'art. 23 § 2 lett. *g* reg. cit., la *lex successionis* disciplina anche la responsabilità per i debiti ereditari e, quindi, in primo luogo, indica chi tra i successori — eredi, legatari, legatari universali — è tenuto a rispondere dei debiti del *de cuius* e in quali limiti (se personalmente e illimitatamente o *intra vires e/o cum viribus hereditatis*). Ove disponga la responsabilità illimitata e personale degli eredi, la legge

---

<sup>(12)</sup> V. BIAGIONI, *op. cit.*, 45 s.

<sup>(13)</sup> V. art. 27 reg., analizzato *infra* Cap. VI § 1.

<sup>(14)</sup> V., per un esempio, l'art. 448 *bis* c.c., introdotto dall'art. 1 l. 10 dicembre 2012, n. 219, che consente al figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, ai discendenti prossimi di escludere dalla successione il genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza della potestà per fatti che non integrano l'indegnità.

applicabile alla successione regola, inoltre, i modi per limitare tale responsabilità e, quindi, l'accettazione con beneficio di inventario e i casi in cui tale accettazione sia obbligatoria a tutela di particolari categorie di chiamati (a esempio, incapaci). La medesima legge disciplina i modi di tutela di creditori e legatari del *de cuius*, nei casi in cui costoro possano ricevere pregiudizio dalla confusione del patrimonio ereditario con quello personale degli eredi (v., a esempio, gli art. 512 ss. c.c. sulla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede) <sup>(15)</sup>.

Infine, il pagamento dei creditori ereditari è indicato a titolo esemplificativo tra « i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità » che la lett. *f* dell'art. 23 § 2 reg. cit. sottopone, almeno di regola, alla *lex successionis*.

Quest'ultima legge regola, ai sensi della lett. *j* della disposizione in esame, la divisione dell'eredità, cioè l'operazione con cui si perviene, mediante accordo o sentenza, allo scioglimento della comunione ereditaria tramite l'assegnazione a ciascun coerede di un bene determinato di valore corrispondente alla quota di diritto che gli spetta. In particolare, sono assoggettati alla *lex successionis* la collazione delle donazioni effettuate in vita dal *de cuius* <sup>(16)</sup>, il modo di formazione e di attribuzione agli eredi delle porzioni materiali, l'esistenza e validità, formale e sostanziale, del contratto di divisione, la garanzia per evizione dovuta dai dividendi e la rescissione per lesione della divisione stessa.

Va fatta avvertenza, a questo punto, del fatto che, nonostante quanto disposto dalle appena illustrate lett. *e*, *f*, *g* e *j* dell'art. 23 § 2 reg. cit., non è escluso che le questioni inerenti all'amministrazione e alla trasmissione dell'eredità possano, a determinate condizioni, essere sottratte alla competenza della *lex successionis* per essere affidate alle cure della *lex fori*: di

<sup>(15)</sup> *Contra*, con riferimento all'art. 46 l. n. 218/1995, cit., Di FABIO, *op. loc. ult. cit.*, secondo cui l'istituto è retto dalla legge regolatrice delle obbligazioni, essendo una forma di garanzia per il loro adempimento.

<sup>(16)</sup> Si noti che la collazione è citata, insieme alla riduzione, alla lett. *i* della norma in commento, forse sul presupposto che, in taluni casi, la prima assicura la parità di trattamento tra legittimari, rendendo inutile il ricorso alla seconda; rimane il fatto, tuttavia, che la collazione va, dal punto di vista sistematico, qualificata come un'operazione divisoria e che, pertanto, essa avrebbe dovuto trovare collocazione sotto la lett. *j* dell'art. 23 § 2 reg. cit.

ciò si dirà meglio in sede di commento all'art. 29 reg., per il quale si rimanda *infra* § 4.

La lett. *h* della norma al vaglio attribuisce alla *lex successionis* la competenza a disciplinare gli eventuali limiti alla facoltà di disporre a causa di morte posti a tutela del diritto di taluni successibili (di regola i più stretti congiunti) a conseguire una quota del patrimonio ereditario (cosiddetta quota di legittima o riserva). Pertanto, la *lex successionis* indicherà le modalità di formazione della massa su cui calcolare detta quota (e, corrispondentemente, la parte di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre), nonché, in virtù della successiva lett. *i*, i mezzi a disposizione dei legittimari per il recupero della riserva e, così, in primo luogo, i presupposti e le condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, l'ordine e le modalità di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle altre liberalità lesive dei diritti dei legittimari, in primo luogo delle donazioni<sup>(17)</sup>.

Oltre alle norme appena esaminate, non ve ne sono altre che si occupano *ex professo* dei legittimari. Ciò si spiega alla luce del fatto che i criteri di collegamento adottati dal reg. UE n. 650/2012, cit., per la designazione della legge regolatrice della successione (residenza abituale del defunto al momento della morte o, in caso di *professio iuris*, cittadinanza del medesimo al momento della scelta o al momento della morte) esprimono uno stretto collegamento del *de cuius* e della sua famiglia con lo Stato la cui legge è dichiarata applicabile, sicché difficilmente gli stretti congiunti del defunto potranno dirsi sorpresi del suo contenuto, anche quando esso non preveda alcuna disciplina a loro garanzia<sup>(18)</sup>. Pertanto, ove i legittimari non trovino protezione nella *lex successionis*, l'unico riparo possibile può trovarsi nella *lex fori*<sup>(19)</sup>, ma nel solo caso in cui quest'ultima consideri l'assenza nella *lex causae* di un sistema di successione necessaria, o il concreto trattamento da essa accordato ai legittimari, contrari all'ordine pub-

---

<sup>(17)</sup> Ciò si ricava anche dall'art. 1 § 2 lett. *g* reg. cit., che, dopo aver escluso dal campo di applicazione del regolamento la disciplina delle donazioni (in quanto rimessa al reg. CE n. 593/2008, cit.), fa salvo il disposto dell'art. 23 § 2 lett. *i* reg. n. 650/2012, cit.

<sup>(18)</sup> Cfr. DAMASCELLI, *Règles de conflit de loi*, cit., 23 ss.

<sup>(19)</sup> Ovviamente, sempre che si verta in uno dei casi di mancata coincidenza tra *forum* e *ius* esaminati *supra* Cap. III.

blico *ex art. 35* reg. cit. <sup>(20)</sup>. Deve subito aggiungersi che tale strada non risulta percorribile in Italia, dove può ritenersi superata la questione, dibattuta in passato, della contrarietà all'ordine pubblico di leggi straniere aventi tali caratteristiche: infatti, con l'art. 46 § 2 l. n. 218/1995, cit., il quale circo-scrive la rilevanza delle norme che costituiscono la successione necessaria all'ipotesi di successione del cittadino italiano e solo nei confronti dei legittimari residenti in Italia al momento della morte, « non si è accolta la tesi che i diritti dei legittimari debbano essere tutelati rispetto a qualsiasi successione, in quanto essi si rifletterebbero in un limite di ordine pubblico » <sup>(21)</sup>.

Non può escludersi, tuttavia, che, come suggerito dal « considerando » n. 26 del regolamento, in taluni limitati casi, i legittimari abbiano a disposizione, per far valere le loro ragioni, lo strumento della frode alla legge; la quale può ritenersi integrata quando il soggetto procede a una volontaria modificazione dei dati di fatto da cui dipende la designazione della legge regolatrice di un determinato rapporto al solo scopo di eludere le disposizioni imperative della legge applicabile <sup>(22)</sup>. A esempio, potrebbe essere considerata frode alla legge in campo successorio l'acquisto della cittadinanza di un determinato Stato da parte del *de cuius* allo scopo di esercitare la *professio iuris* in favore della relativa legge, la quale, a differenza della legge del collegamento oggettivo, ammetta la diseredazione dei legittimari; ovvero la trasformazione della natura

---

<sup>(20)</sup> Si noti che — essendo caduto il § 2 dell'art. 27 della proposta di regolamento — la contrarietà all'ordine pubblico può derivare anche da una mera diversità di trattamento dei legittimari sotto il profilo soggettivo (in quanto, a esempio, la *lex causae* non riservi alcuna quota in favore di parenti del *de cuius* invece contemplati dalla *lex fori*), oggettivo (perché, a esempio, la prima legge preveda quote di legittima di ampiezza inferiore rispetto alla seconda) o qualitativo (perché, a esempio, la *lex successionis* neghi il ricorso all'esperienza dell'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario insolvente attinto dall'azione di riduzione).

<sup>(21)</sup> Così, espressamente, *Relazione della Commissione per la riforma*, cit., 970; conforme la dottrina (v., per tutti, CLERICI, *Articoli 46-50, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218 - Commentario*, cit., 1140) e la giurisprudenza (v. Cass. 24 giugno 1996, n. 5832, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2000, 784 ss.).

<sup>(22)</sup> In tal senso dispone l'art. 18 del codice belga di diritto internazionale privato (l. 16 luglio 2004). Analogamente si esprime la dottrina francese, che all'istituto ha dedicato particolare attenzione: v. — anche per i riferimenti storici — LOUS-SOUARN, BOUREL e DE VAREILLES-SOMMIÈRES, *Droit international privé*, Paris, 2004, 361 ss.

del patrimonio da immobiliare a mobiliare da parte di un soggetto abitualmente residente in uno Stato terzo dotato di un sistema di conflitto scissionista allo scopo di sottrarlo alla presa della (rigorosa, in punto di tutela dei legittimari) *lex rei sitae* e di sottometterlo alla (più permissiva) *lex domicilii* o *lex patriae* (23). In siffatti casi, la sanzione al comportamento fraudolento sarebbe costituita dall'inopponibilità della legge artatamente resa applicabile agli eredi legittimari, i quali avrebbero, pertanto, facoltà di agire per la soddisfazione dei loro diritti sulla base della legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di frode (24). In ogni caso, il ricorso alla frode alla legge dovrebbe essere concesso in via eccezionale, cioè in fattispecie dove l'intento del *de cuius* di pregiudicare le ragioni dei legittimari risulti flagrante; e ciò al fine di evitare di sanzionare comportamenti che — trovando la loro ragion d'essere nella volontà di pianificare in maniera efficiente, anche dal punto di vista fiscale, il trapasso generazionale della ricchezza — devono qualificarsi perfettamente legittimi (25).

Alle restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte, di cui si è appena trattato, la lett. *h* dell'art. 23 § 2 reg. cit. accomuna « gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi ». L'espressione si riferisce a quelle speciali forme di tutela previste da taluni ordinamenti di *common law* a favore di soggetti legati da rapporto di coniugio, stretta parentela o convivenza con il defunto, che non si risolvono nel diritto a ottenere una quota dell'eredità, ma nella facoltà di chiedere al giudice la concessione di una « *reasonable financial provision* » prelevata dal patrimonio ereditario, per il caso in cui l'istante non abbia

(23) Di tal fatta era l'*escamotage*, ritenuto dalla giurisprudenza transalpina in frode alla legge francese, messo in atto da M. Caron, cittadino statunitense, domiciliato alle Isole Vergini americane, il quale, al dichiarato scopo di diseredare i suoi due figli, costituì una società di diritto americano, le vendette un immobile sito in Costa Azurra, e, infine, conferì in *trust* le quote di tale società: v. App. Aix en Provence 9 marzo 1982, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1983, 282 ss., con nota di DROZ; Cour de Cassation 20 marzo 1985, *ivi*, 1986, 66 ss., con nota di LEQUETTE.

(24) Secondo VIDAL, *Essai d'une théorie générale de la fraude à la loi en droit français*, Parigi, 1957, 372, « *la fraude à pour effet sa propre inefficacité* ».

(25) Muovendosi in questo ordine di idee la Cassazione francese ha escluso la frode alla legge nel caso in cui un cittadino algerino, deceduto essendo domiciliato in Algeria, invece di donare direttamente un immobile sito in Francia, abbia fatto donazione del denaro occorrente ad acquistarlo: v. Cour de Cassation 18 maggio 2005, in *Bull. civ.*, 2005, 177.

ricevuto per testamento o in forza della successione legittima mezzi sufficienti a integrarla<sup>(26)</sup>. Anche tali forme di tutela sono, pertanto, regolate dalla *lex successionis*.

2. *Le deroghe all'applicazione della lex successionis*: a) *l'applicazione della legge successoria anticipata all'ammissibilità, alla validità sostanziale e agli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori*.

Una deroga all'applicazione della *lex successionis* è disposta dal regolamento allo scopo di fornire i patti successori di un immediato quadro giuridico di riferimento, necessario per la disciplina degli effetti che essi producono fin dalla loro conclusione.

Com'è noto, tali patti sono sanzionati di nullità dall'art. 458 c.c. Tale sanzione colpisce non soltanto il contratto ereditario stipulato tra *de cuius* e beneficiario con cui il primo dispone della propria successione a favore del secondo (cosiddetto patto successorio istitutivo), ma anche il patto successorio cosiddetto dispositivo, con il quale colui che prevede di acquistare beni o diritti in corrispondenza di una successione altrui non ancora aperta ne dispone a favore di terzi, e, infine, quello cosiddetto rinunciativo, cioè l'atto con cui taluno rinuncia ai medesimi beni o diritti<sup>(27)</sup>. Il divieto ha influenzato il contenuto del vigente sistema di conflitto italiano, nel quale manca una norma espressa volta a regolare tali patti, la cui utilità è da ritenersi, invece, innegabile, posto che essi sono ammessi, ancorché in forme assai diverse e con vari limiti, da numerose legislazioni straniere<sup>(28)</sup>.

<sup>(26)</sup> V., a esempio, l'art. 1 dell'*Inheritance (Provision for Family and Dependents) Act* del 1975.

<sup>(27)</sup> La posizione italiana corrisponde a quella dei principali ordinamenti civili europei che hanno tratto ispirazione dalla codificazione napoleonica.

In particolare, il divieto dei patti successori istitutivi è previsto in Francia, Belgio e Lussemburgo (art. 1130 comma 2 c.c.), nonché nei Paesi Bassi (art. 4.4, comma 2 NBW), in Portogallo (art. 2028 comma 2 c.c.), in Grecia (368 c.c.) e in Spagna (anche se il divieto posto dagli art. 1271 comma 2 e 658 c.c. è derogato, in misura più o meno larga, nel diritto locale: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, *Les pactes successoraux dans les droits régionaux d'Espagne*, in BONOMI e STEINER (a cura di), *Les pactes successoraux en droit comparé et en droit international privé*, Genève, 2008, 107 ss.

Le medesime norme sopra citate sanzionano i patti successori rinunciativi e dispositivi in Belgio, Lussemburgo e Spagna.

<sup>(28)</sup> Per una panoramica di diritto comparato v. DE GIORGI, *Patto successorio*,

Sotto questo profilo l'art. 25 reg. cit., dedicato, appunto, alla disciplina dei patti successori, colma una lacuna del nostro ordinamento e costituisce una considerevole novità con cui l'operatore giuridico nazionale è chiamato a confrontarsi.

Prima di dedicarsi all'analisi della norma appena citata, occorre definire i contorni della fattispecie che ne è oggetto; soccorre, in proposito, l'art. 3 § 1 lett. *b* reg. cit., che definisce quale patto successorio « l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo ».

Secondo tale definizione — che riprende quasi alla lettera quella contenuta nell'art. 8 della Convenzione dell'Aia del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte — il patto successorio si caratterizza per essere un accordo, cioè un negozio giuridico che nasce dall'incontro di volontà di due o più persone. In ciò, il patto successorio si giustappone al testamento, negozio per sua natura squisitamente unilaterale, fatto salvo il caso in cui il requisito dell'« accordo » possa essere inferito dall'esistenza di due testamenti con cui i rispettivi testatori dispongano reciprocamente.

Si noti, in proposito, che la soggezione dei testamenti reciproci alla disciplina dell'art. 25 reg. cit. è limitata al caso appena detto, cioè a quello in cui dalla vicendevolezza delle disposizioni si possa ricavare che i *de cuius* abbiano voluto concludere un negozio unitario, quasi secondo lo schema proposta-accettazione. In ogni altro caso, i testamenti reciproci resteranno attratti dalla disciplina dell'art. 24 reg., dedicato alle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori. Il medesimo criterio discretivo — cioè, l'esistenza o meno di un accordo — dovrebbe guidare la sussunzione nell'una o nell'altra norma del testamento congiuntivo, definito dall'art. 3 § 1 lett. *c* reg. cit. come « il testamento redatto in un unico documento da due o più persone » (le quali possono disporre reciprocamente o a favore di un terzo). L'unicità di documento, infatti, non esclude sempre l'autonomia delle disposizioni testamentarie, come nel caso dei cosiddetti testamenti

---

in *Enc. dir.*, XXXII, 1982, 533 ss.; BONOMI, *La vocation successorale volontaire dans certains droits européens*, in BONOMI (a cura di), *Le droit des successions en Europe: actes du colloque de Lausanne du 21 février 2003*, Genève, 2003, 31 ss., 39 ss.

simultanei, i quali, pur trovando posto nel medesimo supporto materiale, non si fondono in unico negozio giuridico e, pertanto, non possono essere considerati « accordi » ai sensi del regolamento.

L'art. 3 § 1 lett. *b* reg. cit. richiede, inoltre, che l'accordo tra le parti sia diretto a conferire, modificare o revocare diritti nella successione futura di una o più di esse. Ciò comporta che combaciano con la definizione in esame solo i patti successori istitutivi, mentre non ha rilievo la circostanza che l'attribuzione avvenga a titolo gratuito<sup>(29)</sup> o in corrispettivo di una prestazione ricevuta dal disponente o a questi promessa: ciò fa sì che possano essere considerati patti successori ai fini del regolamento i *contracts to make a will*, a cui in *common law* si fa ricorso, a esempio, per regolare i rapporti tra badante e persona assistita<sup>(30)</sup>.

Esulano, invece, dalla definizione di patto successorio rilevante ai fini del regolamento i patti dispositivi e rinunciativi<sup>(31)</sup>, della cui ammissibilità, validità ed effetti disporrà *in toto* la *lex successionis*.

Due ulteriori notazioni di carattere preliminare appaiono opportune.

La prima concerne la costatazione secondo la quale alcune delle figure riconducibili alla nozione di patto successorio che sopra si è data sono stipulate in favore (o tra) coniugi e per mezzo di atti qualificati, dal diritto materiale di riferimento, come convenzioni matrimoniali. Occorre chiedersi se tali figure ricadano nella disciplina del regolamento o debbano rite-

<sup>(29)</sup> Come normalmente avviene nei Paesi di diritto continentale che conoscono questa forma di patto successorio dove, essendo concepito come uno strumento alternativo al testamento, esso contiene essenzialmente disposizioni liberali.

<sup>(30)</sup> Precisamente, il *caregiver* accetta di prendersi cura di una persona anziana in cambio dell'impegno da parte di quest'ultima di contemplarla nel proprio testamento. A testamento redatto, il diritto del badante può essere rafforzato mediante la stipula di un *contract not to revoke, or not to alter a will*, la cui violazione, secondo la giurisprudenza, dà diritto al badante di richiedere il risarcimento dei danni (anche in forma specifica tramite assegnazione al badante dei beni oggetto della disposizione revocata). Per una formula di contratto nella fattispecie appena descritta, v. BROWN e MYERS, *Administration of Wills, Trusts and Estates*, New York, 2009, 136.

<sup>(31)</sup> Si noti che la rinuncia contrattuale preventiva a una successione non ancora aperta è ammessa in numerosi ordinamenti (v., a esempio, § 551 ABGB; § 2346 BGB; art. 603 ss. c.c. ungherese) anche quando gli stessi vietino i patti successori istitutivi o dispositivi (v., a esempio, § 71 l. danese 14 agosto 2001, n. 727; art. 930-5 ss. c.c. francese, concernenti la rinuncia anticipata all'azione di riduzione; art. 1048 ss. c.c. polacco; art. 137 l. slovena 4 giugno 1976, n. 15/1976).

nersene eccettuate, in presenza dell'art. 1 § 2 lett. *d* reg. cit., che esclude dal suo campo di applicazione « le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio ». Si è del parere che in tutti i casi in cui l'accordo si caratterizza per essere diretto a realizzare una pianificazione della trasmissione patrimoniale dell'ereditando con effetti a partire dal decesso di quest'ultimo, si è in presenza — a prescindere dalle classificazioni di diritto sostanziale — di un patto successorio ai sensi del regolamento. Così è, a esempio, per l'*institution contractuelle* di diritto francese o belga, con cui una persona dispone a titolo gratuito in favore di un'altra di tutti o parte dei beni che lascerà al momento della morte; tale donazione *sui generis*, che deve rivestire, di regola, la forma del *contrat de mariage*, può essere fatta, prima o dopo il matrimonio, sia da parte di un terzo a vantaggio di uno o di entrambi gli sposi o futuri sposi, sia da parte di uno degli sposi o futuri sposi a vantaggio dell'altro, semplicemente o reciprocamente; essa si distingue dalle altre donazioni in quanto è priva del carattere dell'attualità dello spoglio, producendo a carico del disponente unicamente l'obbligo di non poter disporre dei beni che ne sono oggetto a titolo gratuito<sup>(32)</sup>. Sembra diverso, invece, il caso in cui i coniugi, nell'ambito dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dal diritto d'oltralpe, stipulino una *communauté universelle* con clausola di *partage inégal* del patrimonio al momento dello scioglimento per morte di uno di essi, in virtù della quale la totalità dei beni è attribuita al coniuge superstite, ovvero a uno dei due coniugi, nominativamente indicato, a condizione che sopravviva all'altro (v. art. 1524 comma 1 c.c. francese e art. 1461 c.c. belga). Tale clausola, infatti, non produce alcun fenomeno successorio, dovendosi ritenere che essa attribuisca per intero al coniuge beneficiario la proprietà dei beni oggetto di comunione sin dal giorno del loro acquisto, sebbene sotto la condizione sospensiva della sopravvivenza all'altro<sup>(33)</sup>.

<sup>(32)</sup> Cfr. DELNOY, *Les libéralités et les successions. Précis de droit civil*, Bruxelles, 2004, 64 ss.

<sup>(33)</sup> Cfr. LELEU e RAUCENT, *Les régimes matrimoniaux, IV, Les régimes conventionnels. Le droit transitoire*, Bruxelles, 2002, 179 ss.

La seconda notazione ha a oggetto l'avvertimento per cui la presenza nel regolamento di una disciplina sui patti successori non esclude una valutazione della loro contrarietà all'ordine pubblico internazionale, in particolare, sotto il profilo dei limiti che essi pongono alla libera determinazione della volontà o alla facoltà di revoca da parte dei disponenti o di uno di essi. In proposito, può dirsi che si assiste in Italia a una costante evoluzione dottrinale che, muovendo da un atteggiamento originariamente ostile<sup>(34)</sup>, si dirige verso una posizione favorevole all'ammissibilità dei patti successori validi secondo la legge straniera competente a disciplinare la successione<sup>(35)</sup>, in ciò suffragata, oltre che dalla (scarna) giurisprudenza<sup>(36)</sup>, dalle recenti, seppur timide, modificazioni legislative<sup>(37)</sup>.

Si è in grado, a questo punto, di passare all'analisi del dettato dell'art. 25 reg. cit.

Quest'ultima norma distingue tra i patti successori aventi a oggetto la successione di una sola persona (§ 1) e quelli aventi a oggetto la successione di più persone (§ 2).

Per la prima categoria di patti, la disposizione in esame stabilisce che « l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento », sono regolati dalla cosiddetta legge successoria anticipata, cioè dalla legge della residenza abituale della persona della cui successione si tratta al momento della conclusione del patto. Il successivo § 3 consente, tuttavia, che le parti del patto possano scegliere, quale legge regolatrice delle materie appena indicate, la legge che la medesima persona avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'art. 22 reg. cit.

<sup>(34)</sup> Si veda VITTA, *Diritto internazionale privato*, III, Torino, 1975, 159.

<sup>(35)</sup> Si veda MIGLIAZZA, *Successione*, cit., 6; CLERICI, *op. ult. cit.*, 1140; ID., *L. 31.5.1995, n. 218 - Titolo III: Diritto applicabile*, Artt. 46-50, cit., 542; BALLARINO, *op. ult. cit.*, 524; DAMASCELLI, *La legge applicabile alla successione per causa di morte*, cit., 86.

<sup>(36)</sup> V. Trib. Bolzano 8 marzo 1968, in *Riv. giur. Alto Adige*, 1968, 220, tuttavia contraddetta da Cass. 14 luglio 1983, n. 4827, in *Riv. not.*, 1984, 245; *N. giur. civ.*, 1985, I, 93, con nota di LEPRI; *Vita not.*, 1984, 829, con nota di LEPRI; secondo cui il patto successorio istitutivo sarebbe nullo in quanto in contrastante con il principio fondamentale (e quindi di ordine pubblico) del nostro ordinamento, della piena libertà di testare.

<sup>(37)</sup> V. la salvezza degli art. 768-bis ss. c.c., in materia di patto di famiglia, disposta dall'inciso di apertura dell'art. 458 c.c., come introdotto dall'art. 1 l. 14 febbraio 2006, n. 55: sulla questione se il patto di famiglia possa essere qualificato come patto successorio, v. DAMASCELLI, *Il patto di famiglia nel diritto internazionale privato*, cit., 626 s.

Per quanto riguarda i patti aventi a oggetto la successione di più persone, l'art. 25 § 2 reg. distingue tra disciplina dell'ammissibilità del patto, da un lato, e disciplina della validità sostanziale e degli effetti vincolanti del patto stesso, dall'altro.

Solo con riferimento alla prima la norma appena citata, richiedendo che tutte le leggi successorie anticipate ammettano il patto, adotta la soluzione seguita, in via generale, dall'art. 10 della Convenzione dell'Aia del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte e da taluni sistemi conflittuali nazionali <sup>(38)</sup>, che dispongono l'applicazione cumulativa di tali leggi.

Allo scopo di evitare i noti problemi derivanti da tale cumulo, il comma 2 dell'art. 25 § 2 reg. cit. stabilisce, invece, che le altre materie sopra elencate siano disciplinate da una legge sola e cioè da quella tra le leggi successorie anticipate con cui il patto presenta il collegamento più stretto <sup>(39)</sup>.

In ogni caso, anche con riferimento alla questione dell'ammissibilità del patto, le parti, ai sensi del citato art. 25 § 3 reg., possono esercitare la *professio iuris* in favore di un'unica legge e, cioè, della legge che una delle persone della cui eredità si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'art. 22 reg. cit.

È ora di illustrare in dettaglio l'ambito di applicazione della legge successoria anticipata indicata dall'art. 25 del regolamento.

Innanzitutto, tale legge è chiamata a dichiarare l'ammissibilità del patto, cioè a risolvere la questione se si possa ricorrere a un accordo tra disponente e beneficiario per regolare la successione *mortis causa* del primo. Si è del parere che, nel caso di applicazione cumulativa di leggi, l'ammissibilità del patto vada affermata anche in caso di non perfetta coincidenza nella disciplina materiale delle figure negoziali contemplate da ciascuna legge, posto che tale evenienza risulta superata dall'applicazione al patto in concreto stipulato di una sola di esse, come stabilito dal § 2 dell'art. 25 reg. cit.

Secondariamente, la legge successoria anticipata regola gli

---

<sup>(38)</sup> V., a esempio, l'art. 95 comma 3 della legge federale svizzera di diritto internazionale privato (l. 18 dicembre 1987, n. 291).

<sup>(39)</sup> A individuare il quale potrà contribuire, a esempio, il luogo di situazione dei beni oggetto del patto.

effetti vincolanti tra le parti del patto, e, in particolare, le obbligazioni che si producono con effetto immediato in capo ai paciscenti (tra le quali si annovera, almeno di regola, l'impossibilità da parte dell'ereditando di disporre gratuitamente dei beni oggetto del patto), nonché i presupposti e le modalità con cui le parti stesse possono liberarsi degli obblighi assunti col patto.

Infine, è rimessa alla legge successoria anticipata la disciplina della validità sostanziale del patto, cioè delle materie elencate all'art. 26 § 1 reg. cit. Precisamente, ai sensi di quest'ultima disposizione sono affidate a tale legge: la capacità di disporre *mortis causa* (lett. a) <sup>(40)</sup>, le incapacità speciali di disporre e di ricevere *mortis causa* (lett. b) <sup>(41)</sup>, la possibilità che la dichiarazione di ultima volontà dell'ereditando possa essere espressa attraverso un rappresentante, legale o volontario (lett. c), l'interpretazione della disposizione *mortis causa* (lett. d) e i vizi della volontà del disponente (lett. e).

Giova ribadire che alla legge regolatrice del patto, designata dall'art. 25 reg. cit., sono rimesse solo ed esclusivamente le materie ivi indicate: tutte le altre questioni inerenti alla vicenda ereditaria sono e restano regolate dalla *lex successio- nis*.

Ciò vale, in particolare, per la tutela dei legittimari. Si noti, in proposito, che essendo stato soppresso nel testo del regolamento l'art. 18 § 4 della proposta <sup>(42)</sup>, non influisce sul punto la circostanza che tali soggetti siano stati o meno parti del patto successorio: in ogni caso, essi non possono essere privati dei diritti loro riconosciuti dalla *lex successio- nis*. Tale conclusione è stata revocata in dubbio dalla dottrina che, proprio dalla suddetta soppressione (letta in combinazione con la previsione per cui la legge successoria anticipata regola gli effetti vincolanti tra le parti), ha proposto la diversa « soluzione interpretativa favorevole a ritenere che le parti di un patto successorio ammissibile e valido secondo la *lex pacti*

---

<sup>(40)</sup> La soluzione corrisponde a quella ricavabile dall'art. 47 l. n. 218/1995, cit.

<sup>(41)</sup> Tra le quali possono annoverarsi le limitazioni a ricevere poste da alcune legislazioni a carico di determinati soggetti, quali il tutore e il protutore, il notaio rogante, i testimoni e l'interprete intervenuti al testamento medesimo (v., a esempio, gli art. 596-598 c.c.).

<sup>(42)</sup> Detto articolo salvaguardava unicamente i diritti dei legittimari che non fossero parti del patto.

non possano rimettere in discussione il contenuto del patto in seguito, qualora la *lex successionis* attribuisca loro dei diritti incompatibili con gli impegni assunti »<sup>(43)</sup>. Tuttavia, oltre a contraddire quanto espressamente dichiarato dal « considerando » n. 50, l'opinione in esame non tiene conto del fatto che la legge designata dall'art. 25 § 3 reg. disciplina unicamente fattispecie riconducibili alla nozione di patto successorio dettata dall'art. 3 § 1 lett. *b* reg., la quale non comprende gli accordi con i quali si rinuncia a diritti ereditari futuri.

Tanto nel caso in cui le parti abbiano esercitato la facoltà loro concessa dall'art. 25 § 3 reg. cit., quanto nel caso in cui vi si siano astenute, la legge regolatrice del patto e la *lex successionis* possono divergere.

In quest'ultimo caso, la divergenza può dipendere dal trasferimento della residenza abituale da parte della persona con riferimento alla quale è stata determinata la legge applicabile al patto o dalla successiva *professio iuris* da questa esercitata ai sensi dell'art. 22 reg.; inoltre, in ipotesi di patto successorio concernente la successione di più persone che siano residenti in Stati diversi, tale divergenza si verifica per principio con riferimento alla successione della persona la cui legge successoria anticipata non è quella che presenta il collegamento più stretto con il patto ai sensi del comma 2 dell'art. 25 § 2 reg. cit.

Ove le parti abbiano esercitato la scelta di legge, può aversi divergenza tra le leggi di cui si discorre ove la persona con riferimento alla cui nazionalità è stata scelta la legge applicabile al patto eserciti successivamente la *professio iuris* in favore della legge nazionale al momento della morte (che, nonostante l'integrale rinvio all'art. 22 reg. operato dall'art. 25 § 3 reg., va esclusa dal novero delle leggi che le parti possono scegliere quale legge applicabile al patto successorio per le ragioni appresso indicate); nonché ove, in ipotesi di patto successorio concernente la successione di più persone, analoga scelta sia fatta dalla persona la cui legge nazionale non è stata eletta; ove, infine, non sia operata alcuna scelta riguardo alla *lex successionis*.

Va tenuto presente, in conclusione, che la scelta della legge regolatrice del patto successorio ai sensi dell'art. 25 § 3

---

<sup>(43)</sup> Così, BAREL, *La disciplina dei patti successori*, cit., 133.

reg., si differenzia dalla scelta della legge applicabile alla successione, non solo per l'oggetto (essendo limitata alle materie contemplate dall'art. 25 reg.), ma anche per il contenuto (dovendosi ritenere che, essendo diretta a individuare una legge suscettibile di immediata applicazione, possa rivolgersi unicamente alla legge nazionale posseduta al momento della scelta, come è esplicitamente confermato dal « considerando » n. 51) e la struttura (richiedendo l'accordo di tutte le parti del patto, a differenza dell'altra per la quale è sufficiente la volontà del *de cuius*, anche qualora essa venga espressa, come consente il combinato disposto degli art. 22 § 2, e 3 § 1 lett. *d* reg. cit., in un patto successorio).

3. (Segue): b) *l'applicazione della legge successoria anticipata all'ammissibilità e alla validità sostanziale dei testamenti.*

L'art. 24 reg. UE n. 650/2012, cit., mima, con riferimento alle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori, la disciplina dettata per questi ultimi.

Precisamente, la legge della residenza abituale del testatore al momento della *testamenti factio* ovvero, in caso vi sia stata scelta di legge ai sensi del § 2 della norma in commento, la legge nazionale del testatore al medesimo momento o al momento della morte, regolano l'ammissibilità e la validità sostanziale del testamento.

Il parallelismo instaurato tra le due discipline ha spinto il legislatore europeo fino a porre una questione di « ammissibilità » del testamento, la cui utilità, invero, si fatica a comprendere, non risultando leggi che vietino tale modalità di espressione delle ultime volontà e, comunque, dovendosi ritenere una legge che eventualmente disponesse un siffatto divieto contraria all'ordine pubblico di tutti gli Stati membri e, pertanto, inapplicabile ai sensi dell'art. 35 reg. cit. <sup>(44)</sup>.

Invece, la constatazione che i testamenti producono effetti solo a partire dalla morte del loro autore ha opportunamente condotto a espungere dall'art. 24 reg. ogni riferimento alla

---

<sup>(44)</sup> Né, tantomeno, l'ammissibilità del testamento può riguardarsi sotto il profilo della forma dei testamenti consentiti, in quanto tale questione è regolata dall'art. 27 reg. UE n. 650/2012, cit.

disciplina degli effetti di tali negozi <sup>(45)</sup>; e, probabilmente, sarebbe stato ragionevole — potendo, per ragioni analoghe a quelle indicate *supra* § 2, in fine, esservi divergenza tra *lex successionis* e legge designata dall'art. 24 reg. — lasciare alla prima di tali leggi anche la disciplina dell'interpretazione dei testamenti, onde assicurare che la ricostruzione della volontà del *de cuius* fosse effettuata in coerenza con la legge applicabile alla sua successione <sup>(46)</sup>.

L'art. 83 § 3 reg. cit. stabilisce, inoltre, che l'ammissibilità e la validità sostanziale dei testamenti redatti anteriormente al 17 agosto 2015 va valutata sulla base, alternativamente, delle leggi indicate dall'art. 24 reg., delle leggi designate dalle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della *testamenti factio* nello Stato della residenza abituale o della cittadinanza del defunto, nonché delle leggi designate dal sistema di conflitto dello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione. L'allargamento del novero delle leggi deputate a regolare le questioni in esame risponde all'intento di salvaguardare, al massimo grado possibile, la validità sostanziale del testamento. Tuttavia, non si può fare a meno di notare che il riferimento ai sistemi conflittuali dello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione appare discutibile in quanto, essendo talune di dette autorità sciolte dall'applicazione del Capo II del regolamento <sup>(47)</sup>, esso rischia di suscitare un fenomeno di *shopping* verso quella autorità il cui diritto conduca all'affermazione dell'ammissibilità e/o della validità della disposizione in considerazione.

Infine, l'art. 24 reg. è completato da una disposizione che affida alle leggi indicate dai § 1 e 2 la disciplina dell'ammissibilità e della validità sostanziale della modifica o della revoca della disposizione testamentaria, per il caso in cui le medesime non siano disposte — come può accadere, a esempio, in forza dell'art. 680 c.c. — tramite testamento.

---

<sup>(45)</sup> La medesima constatazione consente di affermare, come nel testo si è fatto, che oggetto della scelta di legge di cui all'art. 24 § 2 reg., possa essere — contrariamente a quanto avviene in materia di patti successori — anche la legge nazionale del defunto al momento della morte.

<sup>(46)</sup> Ciò appare pacifico nel diritto italiano vigente: v. *supra* Cap. I § 4, nonché DAMASCELLI, *La legge applicabile alla successione per causa di morte*, cit., 99.

<sup>(47)</sup> Si tratta, precisamente, dei notai nella loro « normale » facoltà di rogito.

#### 4. (Segue): c) *l'amministrazione della successione.*

L'amministrazione dell'eredità è, almeno in principio, affidata alle cure della *lex successionis*; precisamente, come si è visto, l'art. 23 § 2 lett. *f* reg. cit. rimette a tale legge la disciplina dei « poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori ».

Spetta, pertanto, alla legge applicabile alla successione regolare i poteri di amministrazione attribuiti ai chiamati all'eredità, gli atti che gli stessi possono compiere senza che ciò implichi accettazione, i casi di eredità giacente, le modalità di nomina del curatore e i poteri a questo riconosciuti, nonché la disciplina della nomina, delle funzioni e dei poteri dell'esecutore testamentario.

Ciò corrisponde all'attuale modo di disporre degli ordinamenti di numerosi Stati membri. Non va sottaciuto, tuttavia, che in altri la materia in esame è sottratta alla *lex successionis* per essere assoggettata alla legge locale, applicata a titolo di *lex fori* (a causa della natura processuale attribuita a questa fase della vicenda successoria)<sup>(48)</sup> o di *lex rei sitae* (in ragione della sua contiguità con le questioni attinenti all'acquisto dei beni).

Della situazione appena descritta si fa carico l'art. 29 reg., attraverso una serie di regole che — essendo il frutto del tentativo di trovare un compromesso tra le diverse tradizioni degli Stati membri — si presentano di inusitata complessità e non mancheranno di sollevare numerosi problemi al momento della loro applicazione.

In questa sede non si ritiene possibile andare oltre la parafrasi della disposizione, onde fornire un primo orientamento per la sua comprensione.

A' termini dell'art. 29 § 1 comma 1 reg. cit., l'applicazione della *lex fori* all'amministrazione della successione presuppone che:

a) i suoi giudici siano competenti ai sensi del regolamento e siano stati aditi nel caso concreto;

<sup>(48)</sup> Fornisce un noto esempio in tal senso il *common law* che, come si è detto (v. *supra* Cap. I § 4), rimette l'amministrazione del patrimonio ereditario al *personal representative* con il compito di procedere al pagamento delle imposte, alla liquidazione dell'asse e alla distribuzione ai beneficiari dell'attivo netto che ne residua.

b) la legge applicabile alla successione non sia la *lex fori*;  
c) quest'ultima prescriva che « la nomina di un amministratore sia obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta » di parte.

Verificatesi le condizioni che precedono, i giudici competenti possono « nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale ». Possono essere nominati amministratori anche gli stessi beneficiari dell'eredità, posto che la nomina di « un amministratore terzo » deve essere disposta solo qualora la *lex fori* lo richieda e nei casi espressamente indicati dal comma 2 della disposizione in esame.

Inoltre, nel caso in cui la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato membro, l'amministratore:

a) è abilitato *ope legis* « a eseguire il testamento del defunto e/o amministrare l'eredità a norma della legge applicabile alla successione » (comma 2 del § 1);

b) può essere abilitato dal giudice che lo ha nominato a esercitare, « in via residuale », i poteri previsti dalla *lex fori* « per conservare i beni dell'eredità o proteggere i diritti dei creditori o di altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto » (comma 2 del § 2);

c) deve, nell'esercizio dei « poteri residuali » di cui alla lett. b che precede, rispettare la *lex successionis* « per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni ereditari, le responsabilità per i debiti ereditari, i diritti dei beneficiari, tra cui, se del caso, il diritto di accettare l'eredità o di rinunciare ad essa e, se del caso, i poteri dell'esecutore testamentario » (comma 3 del § 2).

Viceversa, quando la *lex successionis* sia la legge di uno Stato terzo, i giudici aditi possono, ma solo « in via eccezionale », conferire agli amministratori « tutti i poteri di amministrazione » previsti dalla *lex fori* (comma 1 del § 3); tuttavia, anche in tal caso, gli amministratori devono rispettare « l'individuazione dei beneficiari e i loro diritti successori, incluso il diritto alla quota di legittima o le loro rivendicazioni nei confronti dell'eredità o degli eredi ai sensi della legge applicabile alla successione ».

5. (Segue): d) *l'ordine pubblico internazionale.*

Il già rilevato carattere universale del regolamento — cioè la circostanza che, come affermato dall'art. 20 reg., esso possa condurre all'applicazione della legge di uno Stato terzo — ha fugato ogni dubbio circa l'opportunità di prevedere una disposizione sul cosiddetto ordine pubblico internazionale <sup>(49)</sup>.

Tale disposizione, dettata dall'art. 35 reg. in termini conformi alla tradizione dell'istituto e ad altre fonti del diritto internazionale privato europeo <sup>(50)</sup>, configura l'ordine pubblico come un limite all'applicazione della legge straniera di carattere generale (nel senso che esso opera nei confronti della legge designata da tutte le norme di conflitto contemplate dal regolamento), successivo (perché presuppone avvenuta l'individuazione della legge astrattamente competente, al fine di compararla con la *lex fori*) e negativo (in quanto determina l'inapplicabilità della *lex causae*).

Si aggiunga che detta disposizione attribuisce rilevanza solo all'incompatibilità « manifesta » tra la legge applicabile e l'ordine pubblico. Ciò implica che il limite in esame è destinato a operare in via eccezionale, in quanto ad attivarlo non è sufficiente la mera difformità di contenuto tra *lex successionis* e *lex fori* ma occorre un contrasto della prima con i valori di natura etica, economica, politica e sociale, che — in un determinato momento storico — sono considerati irrinunciabili dalla seconda, quali desumibili dall'interpretazione sistematica delle disposizioni che la compongono, svolta alla luce delle norme costituzionali, nonché di taluni principi fondamentali desumibili dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione <sup>(51)</sup>.

<sup>(49)</sup> In effetti, ove il regolamento fosse stato applicabile solo nei rapporti tra Stati membri si sarebbe potuto dubitare dell'utilità di una siffatta previsione, a causa della crescente uniformità delle legislazioni materiali di detti Stati: per qualche cenno in proposito, v. MOSCONI, *La difesa dell'armonia interna dell'ordinamento del foro tra legge italiana, convenzioni internazionali e regolamenti comunitari*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 5 ss., 25.

<sup>(50)</sup> Essa, infatti, riprende quasi letteralmente il disposto dell'art. 26 reg. CE n. 864/2007, cit., dell'art. 21 reg. CE n. 593/2008, cit., (che, a sua volta, ricalca l'art. 16 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) e dell'art. 12 reg. UE n. 1259/2010, cit.

<sup>(51)</sup> Si pensi, a esempio, ai principi che vietano le violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani fondamentali o al divieto di discriminazione tra cittadini degli Stati membri.

A prescindere da un espresso richiamo delle nozioni di « ordine pubblico comunitario » e/o « ordine pubblico europeo » nel corpo dell'art. 35 reg., i principi richia-

Ai sensi dello stesso art. 35 reg. cit., la salvaguardia dell'applicazione al massimo grado possibile della *lex successio- nis* deriva, inoltre, dalla duplice circostanza che la suddetta incompatibilità non va considerata con riferimento all'astratto dettato della legge straniera, ma valutando i risultati a cui conduce la sua applicazione nel caso concreto e che essa, ove riguardi unicamente una determinata disposizione del diritto straniero, determina la disapplicazione solo di quest'ultima.

L'art. 35 reg. cit. tace, invece, circa le conseguenze deri- vanti dall'acclarata contrarietà di una determinata disposizione della *lex successio- nis* all'ordine pubblico del foro; sul punto, si ritiene di potere accogliere la posizione della dottrina maggio- ritaria che, pur muovendo da presupposti diversi, concorda nel ritenere che il caso vada risolto mediante l'applicazione della *lex fori* solo in *extrema ratio*. Sicché, a esempio, appare giu- stificato, ove risulti contraria all'ordine pubblico la legge scelta dal *de cuius* ai sensi dell'art. 22 reg., fare applicazione della legge indicata dal precedente art. 21, ovvero, nell'ipotesi in cui sia quest'ultima a essere affetta da tal vizio, la legge che, dopo di essa, risulta più strettamente connessa con la fattispecie (e, dunque, in primo luogo, la legge nazionale del defunto) <sup>(52)</sup>.

Posto che, come si è avuto modo di evidenziare nei luoghi opportuni, sono da ritenersi non più attuali molti dei casi in cui in passato si riteneva potesse scattare in Italia l'ordine pubblico, la sfera di operatività di tale limite appare ormai circoscritta a quelle legislazioni straniere che riservino un trat- tamento deteriore ai figli naturali o adulterini rispetto ai figli legittimi <sup>(53)</sup> o che operino discriminazioni tra i beneficiari

---

mati nel testo giocano, comunque, un ruolo nella formazione della nozione di ordine pubblico rilevante per i singoli Stati membri, per effetto dell'adattamento dell'ordina- mento di tali Stati alle fonti di diritto dell'Unione e di diritto internazionale: su tali questioni, v., di recente, FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012.

<sup>(52)</sup> V., con riferimento alla disciplina di conflitto in materia di obbligazioni contrattuali, VILLANI, *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*<sup>2</sup>, Bari, 2000, 198 s.; BIAGIONI, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*. Commentario a cura di SALERNO e FRANZINA, in *N. leggi civ.*, 2009, sub art. 21 (Ordine pubblico del foro), 911 ss., 918.

<sup>(53)</sup> Considerato anche che, in forza della recente l. n. 219 del 2012, la loro posizione reciproca è stata del tutto parificata.

Un esempio del genere può trarsi dalla decisione francese, emessa nella provincia islamica di Mayotte che, facendo applicazione del diritto musulmano, ha rifiutato le pretese successorie vantate dal figlio naturale del defunto (l'esempio è tratto da GAU-

dell'eredità in ragione del sesso o della religione, ovvero che ammettano la successione *ab intestato* in favore della seconda o delle ulteriori mogli di un poligamo <sup>(54)</sup>.

---

DEMET-TALLON, *Quelques réflexions sur les propositions concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière successorale dans l'Union européenne*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT (a cura di), *Les Successions Internationales dans l'UE*, cit., 445 ss., 455 s., la quale ricorda, tuttavia, che la fattispecie è stata reputata conforme all'ordine pubblico internazionale da Cour de Cassation., 1<sup>ère</sup> chambre, 25 febbraio 1997, in *Bull. civ.*, I, n. 67).

<sup>(54)</sup> Contrariamente a quanto affermato da CLERICI, in *Commentario del Codice civile* diretto da GABRIELLI E., cit., *sub* art. 46-50 l. n. 218/1995, cit., 541 s., devono invece ritenersi valide le disposizioni testamentarie a favore di tali soggetti.

CAPITOLO SESTO

ULTERIORI QUESTIONI DI RILEVO IN MATERIA DI  
LEGGE APPLICABILE SECONDO IL REG. UE N. 650/2012

SOMMARIO: 1. La legge applicabile in materia di forma: *a*) la forma delle disposizioni a causa di morte. — 2. (*Segue*): *b*) la forma dell'accettazione o rinuncia dell'eredità, del legato o della quota di legittima. — 3. L'adattamento dei diritti reali. — 4. L'eredità vacante. — 5. Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi.

1. *La legge applicabile in materia di forma: a) la forma delle disposizioni a causa di morte.*

La proposta di regolamento escludeva dal suo campo di applicazione la forma dei testamenti, giustificando tale scelta con l'avvenuta ratifica della Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni testamentarie da parte di un numero cospicuo di Stati membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>; ciò spingeva, inoltre, la Commissione europea a suggerire di perseguire l'armonizzazione della materia nello spazio giudiziario europeo mediante la ratifica di detta Convenzione da parte dei restanti Stati membri <sup>(2)</sup>.

Costatata l'assenza di una volontà politica in tal senso, il legislatore europeo ha opportunamente deciso di dettare una disciplina in proposito (art. 27 reg. cit.), al contempo concedendo agli Stati membri tra cui è in vigore la Convenzione di continuare ad applicarla nei rapporti reciproci (art. 75 § 1 comma 2 reg.). Questi ultimi Stati saranno, invece, soggetti all'art. 27 reg. per quanto riguarda l'individuazione della legge

---

<sup>(1)</sup> V. il « considerando » n. 19 della proposta di regolamento (si noti che, curiosamente, l'esclusione non era ripetuta nel successivo art. 1 § 2, concernente le materie eccettuate dall'ambito di applicabilità oggettiva del futuro regolamento).

<sup>(2)</sup> V. punto 3.2. della Relazione accompagnatoria della proposta. L'armonizzazione sarebbe stata comunque a macchia di leopardo considerata la possibilità (di cui numerosi Stati membri ratificanti si sono avvalsi) di apporre riserve alla Convenzione.

regolatrice della forma dei patti successori (in quanto essi sono esclusi dal campo di applicazione convenzionale).

L'intento di realizzare, comunque, a livello europeo un certo grado di armonizzazione della materia si è tradotto in una disciplina che riprende i punti salienti della normativa convenzionale.

Similmente a quanto previsto dalla Convenzione dell'Aia del 1961, l'art. 27 reg. cit. include nella sua sfera di operatività anche i testamenti congiuntivi (come si ricava dal fatto che la norma in esame si occupa di individuare la legge applicabile alla forma di tutte le disposizioni a causa di morte in cui, in virtù della definizione contenuta nell'art. 3 § 1 lett. *d* reg., sono compresi anche detti testamenti) e circoscrive il suo oggetto alle ultime volontà espresse dal disponente per iscritto (come si evince, oltre che dalla rubrica e dal testo dell'art. 27 reg., dall'art. 1 § 2 lett. *f* reg.)<sup>(3)</sup>. Quest'ultima limitazione non ha rilievo pratico in relazione ai patti successori per i quali, di norma, le leggi che li prevedono richiedono la forma solenne; essa pone, invece, qualche problema con riferimento al testamento, visto che, in taluni ordinamenti, è consentito esprimere oralmente le ultime volontà<sup>(4)</sup>. In proposito, occorre domandarsi, in primo luogo, se all'accoglimento in Italia di un testamento nuncupativo proveniente dall'estero osti la sua ipotetica contrarietà all'ordine pubblico internazionale. Sul punto, si può condividere la risposta negativa fornita dalla giurisprudenza nell'unico precedente edito che si è occupato della questione, secondo cui il testamento orale fatto in conformità a una legge straniera che lo contempla non contrasta « con principi fondamentali e irrinunciabili per la nostra coscienza etico-giuridica nazionale »<sup>(5)</sup>. Ciò assodato, va aggiunto che la verifica della validità del testamento orale deve essere svolta non già alla luce della normativa europea — stante, appunto, l'e-

<sup>(3)</sup> Va precisato che l'esclusione dell'applicazione della Convenzione ai testamenti orali deriva dall'apposizione della riserva prevista dall'art. 10, facoltà di cui si sono avvalsi cinque Stati membri dell'Unione e, precisamente, Belgio, Estonia, Francia, Lussemburgo e Regno Unito.

<sup>(4)</sup> V., a esempio, § 584 ss. ABGB austriaco, secondo cui il testamento orale richiede la dichiarazione di volontà del *de cuius* in presenza di tre testimoni; tale dichiarazione assume effetto se può essere confermata sotto giuramento da almeno due dei testimoni.

<sup>(5)</sup> V. Trib. Belluno 22 dicembre 1997, in *Dir. fam.*, 2000, 1110 ss., con nota redazionale.

sclosure di cui si discorre — ma alla stregua delle leggi richiamate dall'art. 48 l. n. 218/1995, cit., che, pertanto, anche dopo la data di applicazione del regolamento, manterrà un residuo campo di vigenza. Tale conclusione non deve allarmare perché i criteri di collegamento adottati dall'art. 27 reg. coincidono quasi interamente con quelli previsti dalla norma italiana.

Le prime quattro lettere dell'art. 27 § 1, richiamano, infatti, in concorso alternativo tra loro, le medesime leggi indicate dal citato art. 48, e, cioè, la *lex loci actus* e la legge della cittadinanza, del domicilio o della residenza abituale del testatore o di « almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio » (art. 27 § 1 lett. b), al momento della confezione dell'atto o al momento della morte.

A queste leggi, la lett. e della disposizione in esame aggiunge, sempre in concorso alternativo con le precedenti, ma solo « per quanto riguarda gli immobili », la *lex rei sitae*. Ciò non determina, naturalmente, alcuna scissione dello statuto successorio che, salve le deroghe sopra viste, rimane unitariamente assoggettato alla legge designata dall'art. 21 o dall'art. 22 reg., ma consente di salvaguardare la validità formale delle disposizioni *mortis causa* aventi a oggetto diritti immobiliari ove la legge di situazione del bene ammetta forme diverse — in ipotesi, meno rigorose — di quelle previste dalle altre leggi in presenza.

L'ampio numero di leggi alternativamente richiamate dall'art. 27 reg. <sup>(6)</sup> corrisponde al modo di disporre seguito in materia da un gran numero di legislazioni nazionali, teso a favorire la validità formale delle disposizioni *mortis causa* e, conseguentemente, a salvaguardare le ultime volontà del *de cuius*: è, infatti, sufficiente che la disposizione *mortis causa* sia conforme ai requisiti richiesti da una delle otto leggi appena indicate affinché essa possa essere considerata valida quanto alla forma.

L'art. 27 reg. è completato da tre norme che riproducono

---

<sup>(6)</sup> A cui devono aggiungersi quelle indicate dall'art. 83 § 3 reg., per il cui commento si richiama quanto detto *supra* Cap. V § 3. Si noti che l'art. 27 reg. non contempla, tra le leggi deputate a regolare la validità formale delle disposizioni a causa di morte, la *lex successionis*.

— *mutatis mutandis* — altrettante disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1961.

La prima stabilisce che la questione di determinare se una persona ha o meno il proprio domicilio in un determinato Stato è risolta in base alla legge di tale Stato (v. art. 27 § 1, comma 2 reg., corrispondente all'art. 1 ult. comma Convenzione dell'Aia del 1961).

La seconda rende valida, quanto alla forma, la revoca o la modifica di una disposizione a causa di morte che risponde ai requisiti richiesti dalle leggi indicate dall'art. 27 § 1 reg., ovvero da « una delle leggi in virtù delle quali [...] era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata » (v. art. 27 § 2 reg., corrispondente all'art. 2 della Convenzione).

L'ultima dichiara « attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio » e quelle che stabiliscono « i requisiti che devono possedere i testimoni » la cui presenza sia richiesta dalla legge ai fini della validità formale della disposizione (v. art. 27 § 3 reg., corrispondente all'art. 5 della Convenzione citata).

2. (Segue): b) *la forma dell'accettazione o rinuncia dell'eredità, del legato o della quota di legittima.*

Il regolamento contempla un'altra norma in materia di forma degli atti, l'art. 28, che si occupa della validità sotto questo riguardo degli atti di accettazione o rinuncia dell'eredità, del legato o della quota di legittima, nonché degli atti contenenti la « dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione » rendendo applicabili, anche in questo caso in concorso alternativo tra loro, la *lex successionis* (lett. a) e la legge dello Stato in cui il dichiarante ha la residenza abituale (lett. b).

In assenza della disposizione in commento la questione sarebbe stata risolta unicamente alla luce della legge applicabile alla successione, mentre appare opportuno ampliare il novero delle leggi che aspirano a regolarla con quelle che presentano un certo legame con l'atto compiuto, tra cui rientra senz'altro quella contemplata dalla lett. b. Inquadrata in tal

modo la *ratio* della norma, appare difficilmente comprensibile perché essa non contempra, tra le leggi possibili, anche quella tradizionalmente deputata alla disciplina delle questioni di forma, cioè la *lex loci actus*.

### 3. *L'adattamento dei diritti reali.*

L'art. 1 § 2 lett. *k* reg. UE n. 650/2012, cit. esclude dal campo di applicazione del regolamento la « natura » — cioè l'individuazione, la conformazione e la disciplina — dei diritti reali sulle cose; questioni che gli ordinamenti nazionali rimettono alla *lex rei sitae*.

Tuttavia, la constatazione che la successione possa venire in considerazione quale titolo per l'acquisto di tali diritti (come si ricava dal « considerando » n. 15) ha spinto il legislatore europeo a dettare una regola finalizzata a coordinare *lex successionis* e *lex rei sitae* nel caso in cui per il tramite della prima venga trasferito o costituito un diritto reale ignoto alla seconda.

Ebbene, in tale caso, l'art. 31 reg. cit. comanda all'interprete di operare un adattamento, cioè un'operazione interpretativa volta a individuare nella legge del *situs rei* il diritto reale che, tenuto conto « degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti » risulti « più vicino » a quello previsto dalla legge applicabile alla successione.

La norma in esame precisa che l'adattamento deve essere effettuato « se necessario », cioè solo ove, a prescindere dal *nomen iuris* adottato, non si riscontri nella *lex rei sitae* l'esistenza di un diritto reale avente caratteri essenziali paragonabili a quelli del diritto reale in questione (dovendosi, altrimenti, ritenere che quest'ultimo debba essere “riconosciuto” tal quale nell'ordinamento del luogo di situazione del bene) e « nella misura del possibile », cioè solo se non conduca a stravolgere del tutto la disciplina del diritto reale in questione (dovendosi, altrimenti, ritenere che quest'ultimo non possa essere “riconosciuto” nell'ordinamento del luogo di situazione del bene).

#### 4. *L'eredità vacante.*

L'art. 33 reg. UE n. 650/2012, cit. si occupa della cosiddetta eredità vacante, definita come l'eredità rispetto alla quale, ai sensi della *lex successionis*, « non vi siano disposizioni a causa di morte che istituiscano eredi o legatari, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge ».

Come si è visto <sup>(7)</sup>, in una situazione del genere il diritto materiale dispone generalmente che i beni ereditari siano attribuiti allo Stato; inoltre, tale attribuzione può avvenire a titolo di erede o quale esplicazione della potestà di imperio dello Stato sul territorio nazionale.

Orbene, ove taluni beni ereditari siano situati sul territorio di uno Stato membro, il regolamento risolve il possibile contrasto tra *lex successionis* (in ipotesi, appartenente al primo gruppo di legislazioni sopra indicato) e *lex rei sitae* (in ipotesi, appartenente al secondo) in favore di quest'ultima, facendo salvo il « diritto di uno Stato membro o di un'istituzione designata dalla legge di quello Stato di acquisire a norma della propria legge i beni ereditari situati sul suo territorio » (art. 33 reg. cit.).

Da tale regola espressa sembra che se ne possa inferire un'altra speculare, consistente nel diritto dello Stato, la cui legge è applicabile alla successione e che da quest'ultima sia qualificato quale *ultimus heres*, di fare valere la propria pretesa a succedere sui beni siti in Stati membri che accolgano la medesima qualificazione.

L'appena illustrata coppia di regole appare conforme al modo di disporre del diritto italiano che devolve all'Italia i beni vacanti (mobili e immobili) quivi situati, quando « la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato » (v. art. 49 l. n. 218/1995, cit.).

L'illustrazione dell'art. 33 reg. cit. deve essere completata segnalando l'ultima parte di tale disposizione la quale, nonostante la formulazione in termine di condizione, detta una norma materiale <sup>(8)</sup> che munisce i creditori (ereditari) del diritto di soddisfare le proprie ragioni sottoponendo a esecuzione

<sup>(7)</sup> V. *supra* Cap. I § 8.

<sup>(8)</sup> Questa conclusione si ricava dalla lettura del « considerando » n. 56, sul punto particolarmente chiaro nella versione linguistica inglese.

i beni attribuiti allo Stato membro del luogo di situazione del bene, a prescindere da quanto disponga sul punto la relativa legge. Tale previsione avvicina la posizione dello Stato del *situs rei* (che apprende i beni vacanti a titolo di diritto sovrano) a quella dell'erede, la responsabilità per i debiti essendo caratteristica precipua del successore a titolo universale <sup>(9)</sup>.

### 5. *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi.*

Il Capo III del regolamento si chiude con tre norme che si occupano degli Stati dotati di ordinamenti giuridici non unificati, nei quali, cioè, esistono, in materia di successioni, « due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili » (art. 37 reg. UE n. 650/2012, cit.) alle diverse unità territoriali di cui si compongono (quali sono, tipicamente, gli Stati federali) o alle diverse categorie di persone su di essi stanziate (distinte per etnia, casta o religione) <sup>(10)</sup>.

In ordine logico, viene in considerazione, innanzitutto, l'art. 38 reg. cit., che esclude che uno Stato membro di tal fatta sia tenuto ad applicare le norme dettate dal regolamento ai « conflitti » interni di leggi <sup>(11)</sup>, i quali, pertanto, continueranno a essere risolti in applicazione delle regole della legge dello Stato in considerazione che distribuiscono la competenza tra i suoi vari sotto-ordinamenti.

Alle medesime regole deve farsi ricorso, ai sensi degli art. 36 e 37 reg., per l'individuazione della legge concretamente applicabile nel caso in cui le norme di conflitto uniformi richiamino un ordinamento plurilegislativo, anche ove esso sia l'ordinamento di uno Stato terzo; in mancanza di tali regole, gli art. 36 e 37 reg. provvedono a dettare direttamente il criterio da applicare per individuare il sotto-ordinamento competente.

---

<sup>(9)</sup> Devono ritenersi, invece, salve le disposizioni che, al pari di quanto previsto dall'art. 586 comma 2 c.c. limitano la responsabilità dello Stato al « valore dei beni acquistati ».

<sup>(10)</sup> È ciò che accade, a esempio, in taluni Stati islamici, dove l'applicazione della *shari'a* dipende dall'appartenenza o meno della persona alla religione musulmana

<sup>(11)</sup> Invero, l'art. 38 si riferisce espressamente solo agli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale, ma l'esclusione deve intendersi riferita anche a quelli a base personale.

Precisamente, in forza dell'art. 36 § 2 reg. quando le norme di conflitto portate dal regolamento facciano impiego:

*a)* del criterio di collegamento della residenza abituale del defunto, si applicherà la legge dell'unità territoriale dove quest'ultimo aveva la propria residenza abituale al momento della morte;

*b)* del criterio di collegamento della cittadinanza del defunto, si applicherà la legge dell'unità territoriale con cui quest'ultimo aveva il collegamento più stretto;

*c)* di criteri di collegamento diversi dai precedenti, si applicherà « la legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato » (lett. *c*).

Ai sensi del § 3 dell'art. 36 reg., si applica la legge dell'unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto anche quando un ordinamento plurilegislativo a base territoriale sia richiamato dall'art. 27 reg. per disciplinare la validità formale di una disposizione a causa di morte. Le ragioni di questa disposizione sfuggono in quanto, con riferimento a tre dei criteri di collegamento contemplati dall'art. 27 § 1 (precisamente, quelli di cui alle lett. *b*, *d* ed *e*) il problema avrebbe potuto trovare soluzione facendo ricorso all'art. 36 § 2, mentre, con riferimento al criterio di collegamento di cui all'art. 27 § 1 lett. *c* reg., sarebbe stata sufficiente al medesimo fine l'applicazione del comma 2 del medesimo § 1. Sarebbe rimasto scoperto unicamente il criterio di collegamento di cui all'art. 27 § 1 lett. *a* reg., al punto che vien fatto di dubitare se sia eccessivo restringere interpretativamente il precetto dell'art. 36 § 3 reg. solo a quest'ultimo caso.

Infine, in virtù dell'art. 37 reg., il criterio del collegamento più stretto vale pure a risolvere il caso dell'assenza di regole interne sulla distribuzione della competenza negli ordinamenti plurilegislativi a base personale.

CAPITOLO SETTIMO

LA « CIRCOLAZIONE »  
NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO  
DI DECISIONI, ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI  
GIUDIZIARIE IN MATERIA SUCCESSORIA

SOMMARIO: 1. La nozione di decisione ai sensi del reg. UE n. 650/2012. — 2. Il riconoscimento automatico degli effetti di giudicato delle decisioni. — 3. L'esecutività delle decisioni. — 4. I motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecutività delle decisioni. — 5. L'« accettazione » degli atti pubblici. — 6. L'esecutività degli atti pubblici delle transazioni giudiziarie.

1. *La nozione di decisione ai sensi del reg. UE n. 650/2012.*

Il regime di riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni in materia successoria provenienti da uno Stato membro — dettato dagli art. 39-58 reg. UE n. 650/2012, cit. — è largamente modellato sulle corrispondenti disposizioni del reg. CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup>.

Al fine di individuare gli atti che beneficiano di tale regime soccorre l'art. 3 § 1 lett. g reg., secondo il quale deve intendersi per decisione « qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa

---

<sup>(1)</sup> Fanno eccezione unicamente l'art. 46 § 1 e 2 reg. e l'art. 53 reg. che risultano ispirati all'art. 41 e, rispettivamente, all'art. 35 reg. CE n. 4/2009, cit.

Si noti che il Capo IV reg. UE n. 650/2012, cit. contiene una disciplina autonoma e completa della materia in esame, a differenza di quanto faceva la proposta di regolamento, che su più questioni effettuava un rinvio al reg. CE n. 44/2001, cit. Ciò consente di affermare che nessuna diretta conseguenza dovrebbe spiegare su tale disciplina l'entrata in vigore del reg. UE n. 1215/2012, cit., in cui è stato rifiuto il reg. CE n. 44/2001, cit. e che, com'è noto, abolisce il sistema dell'*exequatur*: conforme, D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in FRANZINA e LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., 139 ss., 146.

una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere ».

La definizione merita alcune precisazioni.

In primo luogo, nonostante il termine impiegato — che allude ai provvedimenti capaci di risolvere un conflitto tra diritti di cui sono portatrici due o più parti contrapposte —, è opinione condivisibile quella secondo cui possono circolare nello spazio giudiziario europeo, secondo la disciplina in esame, anche i provvedimenti di volontaria giurisdizione, cioè quei provvedimenti che non « decidono » contrasti tra parti ma pongono in essere un'attività di cura di interessi privati <sup>(2)</sup>.

Oltre a potersi ricavare da taluni indici normativi <sup>(3)</sup>, ciò è detto espressamente nel « considerando » n. 59 e risponde all'esigenza pratica <sup>(4)</sup> di tenere conto del gran numero di casi in cui, nella materia successoria, si fa impiego di provvedimenti di tal natura <sup>(5)</sup>.

In secondo luogo, va ricordato che i provvedimenti ammessi a godere del regime di circolazione disciplinato dal reg. UE n. 650/2012, cit. sono non soltanto quelli emanati dai giudici, ma

<sup>(2)</sup> V., in tal senso, D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 140; FRANZINA e LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa*, cit., 331.

In ciò si coglie una differenza rispetto al reg. CE n. 44/2001, cit. il cui campo di applicazione, secondo autorevole dottrina, sarebbe limitato ai procedimenti di natura contenziosa: v. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, Padova, 2006, 65 s. Non mancano, tuttavia, autori che si esprimono in senso contrario: v., a esempio, BARIATTI, *What are Judgments under the Brussels Convention?*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2001, 5 ss., 8; CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004*<sup>b</sup>, Torino, 2009, 220; GAUDEMET-TALLON, *Compétence ed exécution des jugements en Europe*<sup>4</sup>, Paris, 2010, 388.

<sup>(3)</sup> V., a esempio, l'art. 40 lett. d reg. UE n. 650/2012, cit., dove il riferimento alla « controversia » avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, contenuto nell'art. 34 n. 4 nel reg. CE n. 44/2001, cit. (che ne costituisce il precedente), è stato sostituito con il riferimento, più ampio e generico, al « procedimento » avente le medesime caratteristiche.

<sup>(4)</sup> Rappresentata, ancor prima della redazione della proposta di regolamento, dall'*Etude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions*, cit., 37.

<sup>(5)</sup> Tra i provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria possono ricordarsi i provvedimenti di autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione da parte del chiamato all'eredità (art. 460 comma 2 c.c.) o dell'erede che abbia accettato con beneficio di inventario (art. 493 comma 1 c.c. e art. 783 comma 2 c.p.c.), nonché la nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 comma 1 c.c.) e le autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte di quest'ultimo (art. 531 c.c.).

anche quelli provenienti dagli altri soggetti che ai primi sono equiparati alle condizioni previste dall'art. 3 § 2 reg.

Tra tali provvedimenti possono trovare posto gli atti notarili, ma solo nel caso (invero, da considerarsi eccezionale) in cui — per esprimersi con il « considerando » n. 22 — il loro autore « eserciti funzioni giudiziarie »; in tutti gli altri casi, la circolazione degli atti notarili sarà retta dagli art. 59-60 reg. <sup>(6)</sup>.

Sono, invece, assoggettati alla disciplina degli art. 39-58 reg. UE n. 650/2012, cit. i provvedimenti giurisdizionali che, ai sensi del successivo art. 59 § 3, decidono contestazioni « riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico » in materia successoria <sup>(7)</sup>.

Stessa sorte subiscono le dichiarazioni rese innanzi all'autorità giurisdizionale competente in base all'art. 13 reg. cit. In senso contrario, non vale sottolineare la differenza terminologica tra il citato art. 13 che « impiega il sostantivo “dichiarazione” » e l'« *incipit* dell'art. 39, il quale consente la circolazione delle “decisioni” », per trarne la conclusione che « l'art. 39 non consenta la circolazione [di dette] dichiarazioni » <sup>(8)</sup>. Infatti, come si è appena visto, il termine « decisione » va interpretato in senso ampio, e si riferisce — in definitiva — a tutti i provvedimenti, di qualunque natura essi siano, provenienti dai soggetti qualificati dal regolamento come organi giurisdizionali. Pertanto, ove le suddette dichiarazioni siano trasfuse in un siffatto provvedimento, esse ricadono a pieno titolo nel regime di efficacia dettato dal Capo IV del regolamento.

Restano da affrontare talune questioni di delimitazione del reciproco campo di applicazione del reg. UE n. 650/2012, cit., e del reg. CE n. 44/2001, cit.

Com'è noto, quest'ultimo strumento esclude dal suo raggio d'azione « i testamenti e le successioni » <sup>(9)</sup>.

Tuttavia, secondo un'opinione alquanto diffusa in dottrina e giurisprudenza, sono da ritenersi assoggettate al reg. CE n.

<sup>(6)</sup> Su cui v. *infra* § 5 e 6.

<sup>(7)</sup> In proposito, si rimanda a quanto si dirà più diffusamente *infra* § 5.

<sup>(8)</sup> Come fa D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 143; nello stesso senso, v. FRANZINA e LEANDRO, *op. loc. cit.*

<sup>(9)</sup> Così dispone, precisamente, l'art. 1 § 2 lett. a.

Si rammenta che la medesima esclusione è ripetuta all'art. 1 § 2 lett. f reg. UE n. 1215/2012, cit. che la estende alle « obbligazioni alimentari *mortis causa* », allo scopo di perseguire il coordinamento con l'art. 1 § 2 lett. e reg. UE n. 650/2012, cit. che ricomprende tali obbligazioni nel suo campo di applicazione.

44/2001, cit. le pronunce concernenti gli accordi tra gli eredi e, in particolare, la validità delle transazioni relative a rapporti successori in contestazione <sup>(10)</sup>.

L'affermazione merita di essere puntualizzata nel senso che occorre distinguere tra provvedimenti giurisdizionali che decidono su questioni riguardanti la conclusione o l'esecuzione dell'accordo (che possono considerarsi rientranti nel campo di applicazione del reg. CE n. 44/2001, cit.) da quelli che si pronunciano su questioni concernenti i presupposti e l'oggetto dell'accordo stesso, cioè sulla misura e la sussistenza in capo ai paciscenti di diritti sulla successione in considerazione (da ritenersi, invece, sottoposti al reg. UE n. 650/2012, cit.) <sup>(11)</sup>.

Considerazione analoghe valgono per le pronunce in materia di donazioni, che la dottrina ritiene assoggettate al reg. CE n. 44/2001, cit. <sup>(12)</sup>. Ciò è senz'altro vero con riferimento alle decisioni concernenti il negozio donativo in sé considerato (la cui disciplina non è dettata dal reg. UE n. 650/2012, cit., in forza di quanto disposto all'art. 1 § 2 lett. g <sup>(13)</sup>), mentre, in virtù della salvezza dell'art. 23 § 2 lett. i, reg. contenuta nella disposizione da ultimo citata, sono comprese nel campo di applicazione del regolamento in esame le pronunce concernenti la collazione e la riduzione delle donazioni.

Sembra, invece, corretto sottrarre al reg. UE n. 650/2012, cit., le decisioni riguardanti pretese solo indirettamente riferibili alla materia successoria, quali quelle concernenti i rapporti tra il creditore o il debitore del *de cuius* e gli eredi (si pensi, a

<sup>(10)</sup> V., in dottrina, MARI, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, I, *Il sistema della competenza*, Padova, 1999, 98; LAYTON e MERCER, *European Civil Practice*<sup>2</sup>, London, 2004, 355; SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, cit., 80 s.; e, in giurisprudenza, Trib. Roma, 13 dicembre 1991, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1995, 673 ss., nonché la decisione danese riportata in KAYE (ed.), *European Case Law on the Judgements Convention*, Chichester, 1998, n. 54 b.

<sup>(11)</sup> V., nel medesimo senso, D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 142 s., di cui, però, non si condivide la qualificazione di tali transazioni quali patti successori.

<sup>(12)</sup> V. DROZ, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (Etude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)*, Paris, 1972, 35; MARI, *Il diritto processuale civile*, cit., 98.

<sup>(13)</sup> E deve ritenersi affidata al reg. CE n. 593/2008, cit.: sulla questione, sia consentito rinviare a DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato, Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Art. 56, cit., 177 ss.

esempio, alla restituzione di una somma concessa a titolo di mutuo al o, rispettivamente, dal defunto) <sup>(14)</sup>.

## 2. *Il riconoscimento automatico degli effetti di giudicato delle decisioni.*

La disciplina portata dal reg. UE n. 650/2012, cit. varia, similmente a quanto fa il suo modello, a seconda che vengano in considerazione gli effetti esecutivi della decisione straniera (la produzione dei quali è subordinata alla concessione dell'*exequatur* da parte delle autorità locali, secondo quanto dispongono gli art. 43 ss. reg.) o effetti diversi dai primi (i quali sono riconosciuti automaticamente, cioè — come si esprime l'art. 39 reg. — « senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare »).

Tra gli effetti da ultimo considerati si annoverano, innanzitutto, gli effetti di accertamento del diritto controverso tra le parti <sup>(15)</sup>. A tali effetti si suole riassuntivamente riferirsi con l'espressione « effetti di giudicato », ma va subito precisato che sono ammesse a circolare nello spazio giudiziario europeo anche le decisioni straniere in materia successoria prive della stabilità e incontrovertibilità proprie del nostro giudicato formale <sup>(16)</sup>.

Ciò si ricava dall'art. 42 reg. UE n. 650/2012, cit. secondo il quale l'organo giurisdizionale a cui è chiesto il riconoscimento del provvedimento straniero in materia successoria può sospendere il procedimento dinanzi a lui pendente qualora tale provvedimento sia stato impugnato nello Stato di origine con un « mezzo ordinario » <sup>(17)</sup>. In mancanza di tale sospensiva,

<sup>(14)</sup> V. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., 25.

<sup>(15)</sup> Precisamente, tali effetti circolano all'estero con i limiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento dello Stato membro di origine: v. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, 2007, 123 s., ove gli opportuni riferimenti a giurisprudenza e dottrina.

<sup>(16)</sup> Ma a condizione che siano provvisoriamente esecutive nello Stato membro di origine. È quanto può accadere, a esempio, in Francia: v. GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution*, cit., 373 ss.

<sup>(17)</sup> Secondo l'opinione preferibile l'istanza di sospensione può essere avanzata tanto nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto in via principale, quanto nel caso in cui esso sia richiesto nel corso di un giudizio pendente nel foro: v. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 157 ss., nonché, con riferimento all'art. 30 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi per il provvedimento che « sospende » l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di una sentenza comunitaria*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1998, 745 ss., 754.

dunque, gli effetti provvisori della decisione straniera circolano nello spazio giudiziario europeo.

Tra gli effetti in esame può comprendersi anche l'idoneità della decisione straniera a essere trascritta o iscritta nei pubblici registri di un altro Stato membro (si pensi, a esempio, alla sentenza di divisione avente a oggetto beni immobili siti nello Stato membro richiesto o alla dichiarazione di accettazione dell'eredità in cui siano compresi beni immobili siti nello stesso Stato, resa dinanzi all'organo giurisdizionale di un altro Stato membro, competente ai sensi dell'art. 13 reg.).

Oltre a risultare un dato acquisito in dottrina <sup>(18)</sup>, l'assunto trova conferma nel « considerando » n. 18, secondo cui, al fine di « evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento ». Rimane fermo, tuttavia, che, anche in virtù di quanto disposto l'art. 1 § 2 lett. l reg. (il quale esclude dal campo di applicazione del regolamento la materia dell'« iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione ») è assoggettata alla legge dello Stato membro sotto la cui autorità il pubblico registro è tenuto l'indicazione dei requisiti all'uopo richiesti (quali, a esempio, le modalità di identificazione dell'immobile o le menzioni richieste dalle norme di applicazione necessaria in materia di edilizia e urbanistica), la cui mancanza legittima il rifiuto del dirigente responsabile del registro a procedere alla richiesta pubblicità.

Non pare inopportuno rammentare, inoltre, che, sulla scorta della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, devono ritenersi suscettibili di circolare nello spazio giudiziario europeo anche le pronunce in rito declinatorie della giurisdizione, nonostante esse non producano effetti di giudicato nel senso sopra indicato <sup>(19)</sup>.

<sup>(18)</sup> V., SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, cit., 309, a cui *adde* D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 146, secondo la quale la pubblicità in esame non può essere considerata « attività di "esecuzione" del provvedimento estero e, per altro verso, la preventiva instaurazione, a tali fini, di un processo tendente ad accertare l'efficacia della pronuncia straniera nel foro non è neppure richiesta dalla nostra disciplina di diritto comune, ossia dall'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ».

<sup>(19)</sup> V. C. giust. UE 15 novembre 2012, causa C-456/11, *Gothaer Allgemeine*

Quanto appena affermato risulta avvalorato, con specifico riferimento al reg. UE n. 650/2012, cit. dalla circostanza che — come si è detto — sono senz'altro ammessi a circolare secondo le regole del Capo IV del regolamento provvedimenti tipicamente sprovvisti di effetti di giudicato, quali quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione <sup>(20)</sup>.

Ove l'automatico riconoscimento del provvedimento straniero venga contestato, la parte interessata potrà fare accertare, ai sensi dell'art. 39 § 2 reg. e secondo il procedimento di cui ai successivi art. 45 ss. <sup>(21)</sup>, che la decisione medesima deve essere riconosciuta.

Peraltro, oltre che in via principale, le domande di riconoscimento possono essere poste in via incidentale: in tal caso, esse saranno decise dal tribunale competente per il merito principale (v. art. 39 § 3 reg.).

Al pari del reg. CE n. 44/2001, cit., anche il regolamento in esame non prende posizione circa la possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo, finalizzata a dichiarare l'inidoneità del provvedimento giurisdizionale in materia successoria alla circolazione nello Stato membro richiesto <sup>(22)</sup>. La questione, pertanto, deve essere risolta alla luce del diritto processuale di quest'ultimo Stato <sup>(23)</sup>.

---

Versicherung AG e altri c. Samskip GmbH, in *Foro it.*, 2013, IV, 32 ss., con nota di D'ALESSANDRO.

<sup>(20)</sup> Si noti, per completezza, che la disciplina della circolazione dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione emanati, anziché da un giudice, da un'autorità amministrativa sprovvista dei caratteri indicati dall'art. 3 § 2 reg. esula dal campo di applicazione del reg. UE n. 650/2012, cit. e deve ritenersi affidata al sistema di conflitto nazionale: v., in proposito, CIVININI, *Il riconoscimento automatico*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato* diretto da PERLINGIERI, I, t. 4, LUPOI, VULLO, CIVININI e PASQUALIS, *Giurisdizione italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri*, Napoli, 2007, 445 ss., 499 s., la quale ritiene applicabile a tali provvedimenti l'art. 66 l. n. 218/1995, cit.

<sup>(21)</sup> Illustrato *infra* § 3.

<sup>(22)</sup> La questione trova, invece, positiva soluzione all'art. 21 § 3 reg. CE n. 2201/2003, cit., secondo cui ogni parte interessata può far dichiarare « che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta ».

<sup>(23)</sup> In Italia una siffatta azione è ammessa, con riferimento all'art. 67 l. n. 218/1995, cit., sia dalla dottrina (v. LOPES PEGNA, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, Padova, 2009, 122 ss.; CARELLA, *Riconoscimento di sentenze e atti stranieri*, in *Enc. dir.*, Agg., IV, Milano, 2000, 1077 ss., 1082) che dalla giurisprudenza (v. App. Roma, 12 aprile 2000, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2011, 126 ss., commentata da CARLEVARIS, *L'accertamento giudiziale dei requisiti per il riconoscimento delle sentenze straniere*, *ivi*, 71 ss.).

### 3. *L'esecutività delle decisioni.*

A' termini dell'art. 43 reg. UE n. 650/2012, cit. le sentenze di condanna in materia successoria possono essere eseguite in un altro Stato membro ove esse siano esecutive nello Stato membro di origine e subordinatamente al rilascio, da parte degli organi giurisdizionali dello Stato membro di esecuzione, di una previa dichiarazione di esecutività.

È anche ammessa una dichiarazione parziale di esecutività se lo richiede la parte istante (art. 55 § 2 reg.) oppure se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività può essere rilasciata solo su taluni di essi (§ 1).

Secondo l'articolo 46 reg., le forme del procedimento sono disciplinate dalla legge processuale dello Stato membro richiesto, ma su numerose questioni il reg. interviene direttamente, dettando una disciplina uniforme.

Innanzitutto, l'organo giurisdizionale competente a conoscere la domanda volta a ottenere la dichiarazione di esecutività è autonomamente stabilito da ciascuno Stato membro e successivamente comunicato alla Commissione europea conformemente all'art. 78 reg.: c'è da aspettarsi che il nostro Stato, come avvenuto con riferimento ad altri strumenti internazionali-privatistici europei <sup>(24)</sup> e come, del resto, previsto dalla disciplina di diritto comune <sup>(25)</sup>, designi, quale organo competente, la Corte d'Appello.

La competenza territoriale è, invece, determinata direttamente dal regolamento che la affida, a scelta del richiedente, all'organo giurisdizionale nel cui ambito territoriale di competenza si trova il domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, o, alternativamente, dove si trova il luogo (in ipotesi, diverso da quello di tale domicilio) dove la pronuncia deve essere eseguita (art. 45 § 2 reg.) <sup>(26)</sup>.

<sup>(24)</sup> V., a esempio, l'Allegato 1 al reg. CE n. 44/2001, cit., nonché le *Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione conformemente all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000*, in G.U.U.E. 17 febbraio 2005, n. C 40, 2 ss.

<sup>(25)</sup> V. l'art. 67 § 1 l. n. 218/1995, cit.

<sup>(26)</sup> Vale la pena di precisare che il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento ex

Va soggiunto che, ai sensi dell'art. 44 reg. per determinare se una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale adito applica la sua legge interna.

L'art. 46 § 3 reg. prevede che la domanda debba essere corredata da una copia autentica della decisione e dall'attestato rilasciato nello Stato membro d'origine secondo il modulo elaborato dalla Commissione europea in base ad apposito atto di esecuzione. L'attestato non è, tuttavia, obbligatorio in quanto, in base all'art. 47 § 1 reg. l'autorità competente dello Stato di esecuzione può accettare un documento equivalente o, addirittura, dispensarne la produzione, quando si ritenga sufficientemente informata. Il § 2 della stessa disposizione obbliga il richiedente a fornire una traduzione della decisione, ma solo nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione lo richieda; in tal caso la traduzione deve essere effettuata « da una persona abilitata a eseguire traduzioni ».

Il soggetto che domanda la dichiarazione di esecutività non è tenuto a disporre di un recapito postale né di un rappresentante in giudizio nello Stato membro di esecuzione (art. 46 § 2 reg.).

Inoltre, il richiedente che nello Stato membro d'origine ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, deve godere « del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia » che siano previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione (art. 56 reg.); al medesimo soggetto « non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione » (art. 57 reg.).

Infine, nei procedimenti in esame non possono essere riscossi dallo Stato membro di esecuzione imposte, diritti o tasse in misura proporzionale al valore della causa (art. 58 reg.).

Sulla falsariga di quanto previsto dal reg. CE n. 44/2001, cit. il procedimento volto al rilascio della dichiarazione di esecutività si svolge *inaudita altera parte*: l'art. 48 reg. UE n. 650/2012, cit. ha, infatti, cura di precisare che detta dichiara-

---

art. 39 § 2 reg. UE n. 650/2012, cit. è quello nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del soggetto che abbia proceduto alla sua contestazione (in tal senso, D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 148, e, con riferimento al reg. CE n. 44/2001, cit., CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., 225; SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., 343 ss.).

zione è emessa « non appena espletate le formalità » indicate dal precedente art. 46.

La medesima disposizione inibisce al giudice dello Stato membro richiesto di svolgere « alcun esame ai sensi dell'art. 40 ». Tuttavia, pare sensato sostenere — analogamente a quanto fatto dalla dottrina con riferimento all'art. 41 reg. CE n. 44/2001, cit. — che sia possibile un controllo sulla sussistenza dei requisiti che la decisione straniera deve riunire per essere dichiarata esecutiva in quello Stato <sup>(27)</sup> e sulla sussistenza della competenza giurisdizione del giudice adito <sup>(28)</sup>.

La decisione con cui si provvede sulla domanda, sia essa di accoglimento o di rigetto, è « immediatamente » notificata al richiedente secondo le procedure prescritte dalla legge dello Stato membro di esecuzione (art. 49 § 1 reg.); inoltre, la dichiarazione di esecutività è notificata al debitore insieme alla decisione straniera, qualora quest'ultima non gli sia già stata comunicata o notificata (§ 2).

La suddetta decisione è suscettibile di ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale, anch'esso designato autonomamente da ciascuno Stato membro e comunicato alla Commissione europea in conformità all'art. 78 reg. (art. 50 § 1 e 2 reg.).

L'art. 50 § 4 reg. stabilisce che detto ricorso debba essere proposto, dalla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere o dal richiedente che s'è vista respingere la domanda, entro il termine (di decadenza) di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della decisione, aumentati a sessanta se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la decisione <sup>(29)</sup>. Inoltre, il « considerando » n. 77 rammenta che

<sup>(27)</sup> Si rammenta che deve trattarsi di una decisione a contenuto condannatorio vertente in materia successoria e già dichiarata esecutiva nello Stato membro di origine.

<sup>(28)</sup> V. MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel Regolamento « Bruxelles I »*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 433 ss., 447 ss.; D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., 368.

<sup>(29)</sup> Nel testo si è accolta la posizione dottrinale che ritiene applicabile l'art. 50 § 4 reg. UE n. 650/2012, cit. tanto al ricorso proposto dal debitore eseguendo (unica ipotesi espressamente contemplata dalla norma appena citata) quanto a quello proposto dal creditore che ha subito un rigetto della richiesta di concessione dell'esecutività: v. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., 343 ss. Non manca, tuttavia, chi sostiene che quest'ultimo ricorso, in assenza di una espressa previsione normativa, « dovrà considerarsi ammissibile *sine die* »: così, D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 164.

detti termini devono essere computati in applicazione del reg. CEE, Euratom del Consiglio 3 giugno 1971 n. 1182/1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

La decisione che consegue al ricorso è altresì impugnabile « nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'art. 78 » (art. 51 reg.).

Tanto il ricorso di cui all'art. 50 § 1 reg., quanto quelli contemplati dal successivo § 5 della medesima disposizione e dall'art. 51 reg., devono svolgersi in contraddittorio tra le parti, nelle forme previste dalla *lex fori*. È auspicabile, che, in via di interpretazione estensiva dell'art. 30 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, si pervenga a decidere tali ricorsi, anziché col rito ordinario di cognizione, con il procedimento sommario di cognizione<sup>(30)</sup>, espressamente dichiarato applicabile dalla disposizione appena citata esclusivamente alle « controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria » di cui all'art. 67 l. n. 218/1995, cit.: oltre a determinare una significativa contrazione dei tempi all'uopo occorrenti, ciò eviterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra provvedimenti giurisdizionali provenienti da Stati terzi (assoggettati al regime più favorevole dettato dal d.lgs. cit.) e quelli provenienti da Stati membri (che di tale regime non potrebbero godere)<sup>(31)</sup>.

A norma dell'art. 53 reg. UE n. 650/2012, cit., i ricorsi di cui ai precedenti art. 50 e 51 possono essere sospesi su istanza del debitore qualora l'esecutività della decisione sia sospesa nello Stato membro d'origine per effetto della presentazione

---

L'autrice appena citata ha, invece, ragione di lamentarsi del fatto che il legislatore europeo ha perso l'occasione per chiarire espressamente che il termine di sessanta giorni per la proposizione del reclamo in esame si applica non solo quando la parte contro cui è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività ma anche quando è domiciliato in uno Stato terzo.

<sup>(30)</sup> Regolato dagli art. 702-bis ss. c.p.c.

<sup>(31)</sup> L'osservazione, svolta con riferimento alle corrispondenti disposizioni del reg. CE n. 44/2001, cit., è di ABBAMONTE, *Commento sub art. 30*, in MARTINO e PANZAROLA (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Torino, 2013, 376 ss., 384 ss. Si esprimono favorevolmente all'applicazione estensiva invocata nel testo, anche TURATTO, *Commento sub art. 30*, in *Codice di procedura civile commentato diretto da Claudio Consolo. La "semplificazione" dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011*, Milano, 2012, 379 ss., 384 ss.; FARINA, *Commento sub art. 30*, in SASSANI e TISCINI (a cura di), *La semplificazione dei riti civili*, Roma, 2011, 266 ss., 270.

di un ricorso. Ciò si spiega in quanto, ai sensi dell'art. 43 reg., l'esecutività in quest'ultimo Stato è presupposto indefettibile per l'emanazione della dichiarazione di esecutività, sicché la sua sospensione preclude l'efficacia esecutiva nello Stato richiesto.

Al fine di scongiurare iniziative del debitore che — nell'intervallo di tempo tra il rilascio della decisione straniera di condanna (suscettibile di essere riconosciuta nello Stato membro di esecuzione) e il momento in cui tale decisione diventa esecutiva nello Stato membro di origine — comportino la diminuzione fraudolenta della garanzia patrimoniale del creditore, l'art. 54 § 1 reg. dà facoltà a quest'ultimo di chiedere i provvedimenti cautelari e provvisori previsti dalla legge dello Stato di esecuzione, senza che sia necessaria, a tal fine, la previa dichiarazione di esecutività della decisione che li legittima <sup>(32)</sup>.

A norma del § 2 della disposizione in commento, la dichiarazione di esecutività, invece, « implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari » (ma non a quelli provvisori) previsti dalla *lex fori*, a prescindere dalla sussistenza in concreto dei requisiti richiesti da quest'ultima <sup>(33)</sup>.

Infine, l'art. 54 § 3 reg. circoscrive ai soli provvedimenti conservativi « sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione » le misure cautelari adottabili in pendenza del termine previsto dall'art. 50 § 5 reg. per proporre ricorso contro la dichiarazione di esecutività.

#### 4. *I motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecutività delle decisioni.*

Come si è detto nei paragrafi che precedono il riconoscimento nello spazio giudiziario europeo degli effetti di giudicato delle decisioni provenienti da uno Stato membro è automatico, cioè avviene senza che sia necessario ricorrere ad alcun procedimento (art. 39 reg.). D'altro canto, il rilascio della

<sup>(32)</sup> V., con riferimento all'art. 47 § 1 reg. CE n. 44/2001, cit., SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., 371.

<sup>(33)</sup> V. FRANZINA e LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni*, cit., 333.

dichiarazione di esecutività delle medesime decisioni avviene sulla base di un procedimento monitorio, in cui è precluso al debitore eseguendo di presentare osservazioni (art. 48 reg.).

La valutazione dell'assenza di motivi ostativi alla « circolazione » di tali atti è rimandata al caso in cui il soggetto contro cui è invocata la decisione straniera contesti il riconoscimento automatico dei suoi effetti e la parte interessata chieda di accertare che la decisione deve, invece, essere riconosciuta (art. 39 § 2 reg.), nonché all'ipotesi di ricorso presentato avverso la decisione che si è pronunciata sulla domanda volta a ottenere la dichiarazione di esecutività o avverso la decisione pronunciata a seguito di quest'ultimo ricorso (art. 51 reg.).

L'elenco di tali motivi ostativi è contenuto nell'art. 40 reg. UE n. 650/2012, cit. e corrisponde, salve talune lievi differenze formali, a quello dell'art. 34 del reg. CE n. 44/2001, cit.

In primo luogo, la lett. *a* del citato art. 40 prevede che le decisioni in materia successoria provenienti da uno Stato membro non possano essere riconosciute nel foro se i loro effetti sono manifestamente contrari all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Analogamente a quanto è stato affermato in dottrina a proposito dell'art. 34 n. 1 reg. CE n. 44/2001, cit., la nozione di ordine pubblico rilevante comprende tanto l'ordine pubblico sostanziale <sup>(34)</sup> che l'ordine pubblico processuale, in virtù del quale devono ritenersi non riconoscibili le decisioni che abbiano violato le garanzie del « giusto processo » <sup>(35)</sup>.

A quest'ultimo proposito, v'è da osservare che nel reg. UE n. 650/2012, cit. non è stata prevista una disposizione corrispondente a quella dell'art. 35 § 3 reg. CE n. 44/2001, cit., sicché sorge il dubbio se la lacuna debba essere interpretata nel senso che, nella materia successoria, sia consentito il controllo della competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro d'origine, ovvero, come appare più probabile, nel

---

<sup>(34)</sup> Sulla cui estensione in materia successoria si rimanda a quanto osservato *supra* Cap. V § 5.

<sup>(35)</sup> Quali sancite, in particolare dall'art. 6 C.E.D.U. e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per un'ampia ricognizione della nozione di ordine pubblico processuale e per gli opportuni rimandi alla giurisprudenza, v. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., p. 138 ss.

senso che la soppressione dipende dalla circostanza per cui, dettando direttamente il reg. UE n. 650/2012, cit. i criteri di competenza giurisdizionale sussidiari (art. 10 reg.), non residua alcuno spazio per la valutazione della contrarietà all'ordine pubblico di titoli di giurisdizione stranieri.

La lett. *b* dell'art. 40 cit. riproduce fedelmente il testo dell'art. 34 n. 2 reg. CE n. 44/2001, cit.: precisamente, il riconoscimento non ha luogo se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, eccetto il caso in cui « pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione ».

Si può, pertanto, rimandare alle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e alle opinioni espresse dalla dottrina a proposito della citata disposizione del reg. CE n. 44/2001 <sup>(36)</sup>.

Qui vale solo la pena di aggiungere che, almeno nell'ipotesi di notificazione transfrontaliera, l'applicazione della disciplina uniforme portata dal reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, impedisce di considerare idonee quelle modalità di notificazione che risultino chiaramente lesive dei diritti umani (come la procedura di *signification au parquet* <sup>(37)</sup>) o altre forme di notificazione *erga omnes*, quali la pubblicazione sul foglio di annunci legali o l'affissione alla porta del tribunale).

Anche i requisiti ostativi di cui alle lett. *c* e *d* dell'art. 40 reg. UE n. 650/2012, cit. risultano coincidenti con quelli di cui all'art. 34 n. 3 e 4 reg. CE n. 44/2001, cit. Vi fa eccezione la precisazione secondo cui la decisione non è riconosciuta se contraria ad altra pronunciata in un « procedimento » tra le stesse parti nello Stato richiesto (lett. *c*) o se è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro, o in uno Stato terzo, in un

---

<sup>(36)</sup> V., per tutti, SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, cit., 323 ss., a cui *adde* DE CRISTOFARO, *L'onere di impugnazione della sentenza quale limite al rilievo dei vizi nella fase introduttiva del giudizio chiuso da sentenza contumaciale: tra diritto di difesa e full faith and credit*, in *Int'l Lis*, 2007, 7 ss.

<sup>(37)</sup> V. art. 660-661 c.p.c. francese.

« procedimento » avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenti le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto (lett. *d*). L'impiego di tale termine generico, in luogo del termine *dispute* che compare nella versione inglese dell'art. 34 n. 3 reg. CE n. 44/2001, cit. e del termine « controversia » (corrispondente a *dispute*) contenuto nel successivo n. 4 di quest'ultima disposizione, si giustifica con l'intento di « ribadire che le pronunce suscettibili di circolare ai sensi del regolamento in materia successoria sono anche quelle emesse all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione »<sup>(38)</sup>.

Va, inoltre, rilevato che la comune interpretazione data all'art. 34 n. 3 reg. CE n. 44/2001, cit., per la quale è giustificato « il ricorso a mezzi straordinari di impugnazione per rimuovere la decisione resa nel foro richiesto » che sia successiva e incompatibile con la sentenza straniera<sup>(39)</sup>, non dovrebbe valere con riferimento ai provvedimenti di volontaria giurisdizione di cui è da ritenersi legittima la successiva modifica o revoca a opera dei giudici dello Stato membro richiesto che siano giurisdizionalmente competenti in base a uno dei titoli indicati dal Capo II del reg. UE n. 650/2012, cit. In buona sostanza dovrebbe valere sul punto, nonostante il silenzio serbato dal regolamento in esame, un principio analogo a quello dettato dall'art. 23 lett. *e* ed *f* reg. CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE n. 1347/2000.

Infine, l'art. 41 reg. UE n. 650/2012, cit. ribadisce il divieto in capo al giudice dello Stato membro richiesto, già sancito dall'art. 36 reg. CE n. 44/2001, cit., di riesaminare nel merito la decisione resa nello Stato membro di origine.

In tale divieto deve ritenersi compreso quello che impedisce al giudice dello Stato membro richiesto di controllare come siano state applicate le norme di diritto internazionale privato

<sup>(38)</sup> Così, D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 155.

<sup>(39)</sup> Così, SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, cit., 340.

uniformi in materia successoria, nonché come siano state risolte le questioni preliminari <sup>(40)</sup>.

##### 5. L'« accettazione » degli atti pubblici.

Notevole interesse suscita il Capo V del reg. Ue n. 650/2012, cit., soprattutto per quanto concerne gli atti pubblici, ai quali — in considerazione del posto di grande rilievo che occupano nella gestione delle vicende successorie <sup>(41)</sup> — è riservata una disciplina fortemente innovativa rispetto ai vigenti strumenti normativi europei.

L'art. 3 § 1 lett. i reg. cit. definisce atto pubblico « qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché

ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine ».

Da tale definizione <sup>(42)</sup> e, in particolare, dal riferimento fatto, anche dall'art. 59 § 3 prima frase reg., al contenuto degli strumenti in esame, si ricava che il Capo V assicura la circolazione negli Stati membri agli atti aventi natura negoziale, la cui paternità possa essere *in toto* attribuita a un pubblico ufficiale <sup>(43)</sup>; ciò che avviene quando l'intervento di quest'ultimo

<sup>(40)</sup> Su cui — come si è detto *supra* Cap. V § 1 — il reg. UE n. 650/2012, cit. non detta alcuna regola.

<sup>(41)</sup> Tra gli atti pubblici in materia successoria previsti dalla nostra legge, si annoverano: il testamento pubblico (art. 603 cc.) e quello segreto (art. 604 c.c.), il verbale di pubblicazione del testamento olografo (art. 620) e di quello segreto (art. 621 cc.), l'accettazione dell'eredità pura e semplice (art. 475 c.c.) o con beneficio di inventario (art. 484 c.c.), la rinuncia all'eredità (art. 519 c.c.), il contratto di divisione ereditaria (almeno, quando esso ha a oggetto beni immobili, mobili registrati o partecipazioni sociali), il verbale di erezione dell'inventario (art. 769 ss. c.p.c.), l'atto notorio (art. 1 comma 2 n. 2 l. 16 febbraio 1913, n. 89).

<sup>(42)</sup> Comune ad altre fonti del diritto internazionale privato europeo: v. l'art. 4, n. 3, lett. a), reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, e l'art. 1, n. 1, n. 3), cit. reg. CE n. 4/2009, cit.

Com'è noto, tali disposizioni hanno cristallizzato la posizione espressa dalla C. giust. CE 17 giugno 1999, causa C-260/97, Unibank, in *Raccolta*, 1999, I-3715 ss.

<sup>(43)</sup> Cioè, come chiarito da C. giust. CE 17 giugno 1999, causa C-260/97, cit., a un soggetto terzo rispetto alle parti, investito di pubblica autorità o comunque delegatario di pubblici poteri.

non si limita alla certificazione della veridicità della firma delle parti, ma copre l'intero contenuto dell'atto, di cui il pubblico ufficiale stesso arriva ad assumersi la piena responsabilità quale conseguenza dell'avvenuto controllo di legalità (cioè della verifica di congruenza dell'atto con la legge che lo regola) <sup>(44)</sup>.

Il regolamento procura che i documenti provenienti da uno Stato membro e rispondenti a siffatti requisiti — che sono principalmente, se non esclusivamente, gli atti ricevuti dai notai di *civil law* <sup>(45)</sup> — possano non soltanto essere eseguiti negli altri Stati membri (come pacificamente acquisito in base a una tradizione risalente all'art. 50 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) <sup>(46)</sup> ma debbano anche essere dai medesimi « accettati ».

L'impiego del termine generico « accettazione », che compare nella rubrica dell'art. 59 reg. cit. <sup>(47)</sup>, si deve alle polemiche, tanto accece quanto pretestuose, che aveva suscitato in dottrina l'adozione del termine « riconoscimento » da parte della corrispondente norma della proposta di regolamento <sup>(48)</sup>. Il precetto a cui esso allude si ricava dal comma 1 del § 1 del più volte citato art. 59 e consiste nella produzione nello Stato

<sup>(44)</sup> In tal senso, v. già PASQUALIS, *Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti pubblici provenienti dall'estero*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato* diretto da PERLINGIERI, I, t. 4, LUPOI, VULLO, CIVININI e PASQUALIS, *Giurisdizione italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri*, cit., 590 s.

<sup>(45)</sup> Le caratteristiche essenziali di tali notai sono la formazione universitaria in campo giuridico, l'imparzialità e la terzietà, l'obbligo di esercitare, ove richiesti, la prestazione professionale e l'obbligo di fare applicazione della legge: v. RENTERIA AROCENA, *Manuel de droit privé et de justice préventive en Europe*, Pamplona, 2007, cap. I, « L'organisation et la fonction des notaires », *passim*. Deve, pertanto, ritenersi esclusa dal regime portato dal regolamento e assoggettata alle norme nazionali di diritto internazionale privato la circolazione degli atti dei cosiddetti *public notaries* (la cui attività è limitata alla mera certificazione dell'autenticità della firma apposta in calce a un dato documento) e delle scritture private autenticate (su quest'ultimo punto, v. PASQUALIS, *op. cit.*, 616 ss.).

<sup>(46)</sup> Tale tradizione è stata a più riprese reiterata: v. l'art. 57 reg. CE n. 44/2001, cit., l'art. 46 reg. CE n. 2201/2003, cit., l'art. 25 reg. CE n. 805/2004, cit., e l'art. 48 § 1 reg. CE n. 4/2009, cit.

<sup>(47)</sup> Ma non nel corpo delle norme che la compongono, a testimonianza della sua inespressività giuridica.

<sup>(48)</sup> Cfr. MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction*, cit., 669 ss., e l'arguta risposta di NOURISSAT, CALLÉ, PASQUALIS e WAUTELET, *Pour la reconnaissance des actes authentiques au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice*, in *Petites affiches*, 2012, 6 ss.

membro di destinazione dell'atto della « stessa efficacia probatoria che [esso] ha nello Stato d'origine », la quale merita di essere salvaguardata in quanto privilegiata, cioè dotata di una forza maggiore rispetto a quella attribuita al documento privato.

Tale particolare efficacia probatoria si risolve — almeno di regola — nell'impossibilità di disconoscere l'autenticità, e con essa l'attendibilità, dell'atto pubblico se non per il tramite di procedure speciali, all'uopo previste dalla legge.

È quanto dispone, tipicamente, l'art. 2700 c.c., che attribuisce agli atti pubblici italiani l'efficacia assoluta e incondizionata di prova legale, sottratta al libero apprezzamento da parte del giudice, con riferimento: alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che sottoscrivendolo si è identificato quale suo autore; alle modalità di formazione dell'atto pubblico, e, in particolare, all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto; alle dichiarazioni delle parti e alle circostanze che il pubblico ufficiale attesta aver ricevuto o, rispettivamente, essersi verificate in sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto. La piena prova di tali elementi, infatti, può essere contrastata solo mediante l'esplicito di uno specifico mezzo di invalidazione dell'atto, individuato nella querela di falso di cui agli art. 221 ss. c.p.c. <sup>(49)</sup>.

L'ampliamento del novero degli effetti che gli atti pubblici contemplati dai vari Stati membri sono in grado di spiegare nel territorio degli altri è indice di un'accresciuta consapevolezza circa la loro sostanziale equivalenza <sup>(50)</sup>; la piena assunzione, in questo settore, del principio del mutuo riconoscimento <sup>(51)</sup> è, però, impedita dal fatto che taluni Stati membri non conoscono

<sup>(49)</sup> Effetti e rimedi analoghi sono previsti dalle legislazioni di numerosi Stati membri: v., a esempio, l'*inscription de faux en écriture publique*, prevista dagli art. 303-316 c.p.c. francese.

<sup>(50)</sup> Cfr. *La substitution et l'équivalence en droit international privé*, Risoluzione adottata dall'*Institut de droit international* a Santiago del Cile il 27 ottobre 2007 (Rapporteurs: Jayme e Bucher), specialmente art. 5, in [www.idi-ii.org](http://www.idi-ii.org).

<sup>(51)</sup> In base al quale — secondo l'insegnamento impartito da C. giust. CE 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral AG, in *Raccolta*, 1979, 649 ss. — le situazioni giuridiche legittimamente formatesi in uno Stato membro secondo le norme ivi vigenti, in mancanza di specifiche regole europee che impongano differenti *standards* minimi o controlli, devono poter circolare liberamente nello spazio giuridico europeo. Per le implicazioni di tale principio nel campo del diritto internazionale privato, v. PICONE, *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, 485 ss.

gli atti notarili <sup>(52)</sup> o a essi riconnettono effetti minori rispetto a quelli attribuiti dalla maggioranza delle legislazioni europee <sup>(53)</sup>. L'ammissione in tali Stati degli atti notarili stranieri col valore di prova preconstituita di tutte le circostanze sopra indicate potrebbe determinare una non irrilevante modificazione delle regole probatorie colà vigenti <sup>(54)</sup>. Al fine di evitare un esito del genere, l'art. 59 § 1 comma 1 reg. cit. richiede di operare una comparazione tra la legge dello Stato membro d'origine dell'atto e la legge dello Stato membro di destinazione, di modo che — quando l'efficacia probatoria degli atti notarili non abbia la medesima portata in entrambi gli Stati — gli effetti probatori privilegiati riconosciuti nel secondo siano (tutti e) soltanto quelli che risultano compatibili con il sistema probatorio locale.

Tale saggio comparativo <sup>(55)</sup> può condurre a dover restringere, anche fortemente, il ventaglio di effetti che l'atto pubblico è suscettibile di produrre oltre frontiera e, ove coinvolga l'ordinamento di uno Stato membro a cui la nozione stessa di atto notarile è estranea, pone l'interrogativo se quest'ultimo Stato possa continuare a dirsi gravato dall'obbligo di « accettazione » derivante dall'art. 59 reg. cit. La risposta pare dover essere affermativa, in quanto la norma appena citata impone di accordare all'atto pubblico almeno un nucleo minimo di effetti, consistente negli « effetti più comparabili » con quelli previsti dalle regole probatorie della legge dello Stato di destinazione; sicché, nella situazione in esame, risulta coerente con questo precetto il riconoscimento all'atto pubblico straniero quanto meno degli effetti probatori concessi dall'ordinamento alla scrittura privata riconosciuta giudizialmente.

---

<sup>(52)</sup> È il caso di Cipro dove la (sola) funzione di autenticazione di documenti è attribuita a taluni funzionari del Ministero dell'interno.

<sup>(53)</sup> È quanto accade, a esempio, per il notaio finlandese (*julkinen notaari*) e svedese (*notarius publicus*), le cui competenze sono limitate all'autenticazione di firme e documenti (per le opportune informazioni, v. le pagine dedicate alle professioni giuridiche dal sito *web* della « Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale », in <http://ec.europa.eu>).

<sup>(54)</sup> Più o meno radicalmente informate al principio dell'assunzione della prova nel processo.

<sup>(55)</sup> Il cui assolvimento è agevolato, sul piano pratico, dall'elencazione degli effetti probatori tipici dell'atto notarile in considerazione contenuta, a' termini dell'art. 59 § 1 comma 2 reg. UE n. 650/2012, cit., nel modulo che il notaio rogante deve rilasciare alla « persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro ».

Non può escludersi, infine, il verificarsi della situazione opposta a quella appena descritta e cioè che la legge dello Stato membro in cui l'atto notarile vuole essere impiegato attribuisca ad atti di tal natura effetti probatori più ampi o diversi rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato d'origine. Può affermarsi con sufficiente certezza che ciò resta privo di qualsiasi conseguenza, in quanto la massima efficacia probatoria accordata all'atto pubblico dall'art. 59 reg. è « la stessa » che esso ha in quest'ultimo Stato.

In forza dell'ultimo inciso dell'art. 59 § 1 reg., gli Stati membri sono obbligati ad « accettare » gli atti pubblici « a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico ».

A tale limite tradizionale alla circolazione degli atti <sup>(56)</sup>, la norma in commento ne aggiunge due, consistenti nella pendenza dinanzi all'autorità giudiziaria di una contestazione « riguardo all'autenticità » dell'atto (§ 2) o « riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti [in esso] registrati » (§ 3): secondo le disposizioni appena citate, infatti, l'« atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria » al di fuori dello Stato membro d'origine.

La distinzione tra le due dette categorie di contestazioni è funzionale all'indicazione da parte del regolamento del giudice competente a conoscerle e della legge che egli deve applicare per la loro soluzione. Precisamente, la prima categoria di contestazioni è demandata alla cognizione degli « organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato »; la seconda è affidata alle cure degli organi giurisdizionali competenti ai sensi del Capo II del regolamento ed è risolta applicando la legge designata dalle norme di conflitto contenute nel successivo Capo III. Rimane da chiarire quali controversie rientrino nell'una e quali nell'altra categoria. Deve ritenersi che le contestazioni concernenti l'« autenticità » abbiano a oggetto i vizi inerenti all'atto notarile in quanto tale, tra cui possono annoverarsi, in particolare, quelli riguardanti la violazione delle regole che presiedono allo svol-

---

<sup>(56)</sup> Sul cui carattere eccezionale v. FUMAGALLI, *L'esecuzione in Italia degli atti pubblici stranieri*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, II, Napoli, 2008, 1437 ss., 1444 s.

gimento della funzione notarile<sup>(57)</sup> o alla confezione dell'atto<sup>(58)</sup>. La sussistenza di vizi di tal fatta implica che l'atto notarile perda i suoi connotati essenziali, che lo rendono espressione del potere sovrano dello Stato: ciò giustifica che la valutazione della loro ricorrenza nel caso concreto sia assegnata ai giudici e alla legge di quest'ultimo Stato. Viceversa, non v'è motivo di discostarsi dalle regole generali con riferimento alle contestazioni riguardanti il contenuto materiale dell'atto, il quale deve risultare conforme al modo di disporre della legge regolatrice della successione<sup>(59)</sup>. Ove, pertanto, si assuma che i negozi giuridici di cui esso si fa veicolo infrangano quest'ultima legge, risulta consequenziale che il ripristino dell'ordine giuridico violato sia affidato agli organi giurisdizionali incaricati dal regolamento di far rispettare la *lex successionis*.

Rimane da chiarire da quale giudice e in applicazione di quale legge debbano essere decise, nonché quali riflessi producano sul regime di circolazione dell'atto, le contestazioni riguardanti vizi diversi da quelli indicati dall'art. 59 reg. cit. Non v'è dubbio che, attenendo ad aspetti (come, a esempio, la capacità di agire delle parti) esclusi dal campo di applicazione del regolamento<sup>(60)</sup>, tali contestazioni dovranno essere decise dal giudice, e in applicazione della legge, designati dai sistemi conflittuali nazionali. Sembra, invece, che la pendenza anche di tali contestazioni legittimi a non « accettare » l'atto pubblico che ne è oggetto, in quanto, dovendosi ritenere che il regolamento conceda lo speciale regime di circolazione da esso previsto solo agli atti pubblici immuni da vizi, non v'è ragione di discriminare tra quelli a tal fine rilevanti.

È di tutta evidenza che questa medesima motivazione supporta la conclusione per cui la produzione di effetti probatori

<sup>(57)</sup> Quali quelle, a esempio, che vincolano il notaio a rogare solo in un determinato ambito territoriale: v., a esempio, l'art. 27 comma 2 l. n. 89/1913, cit.

<sup>(58)</sup> V., a esempio, le prescrizioni formali dettate dall'art. 51 l. n. 89 del 1913.

<sup>(59)</sup> Ciò che conferma la soggezione del notaio alle norme di conflitto uniformi e il suo conseguente obbligo di fare applicazione della *lex successionis*. In dottrina, tali risultati sono stati già da tempo acquisiti: v. DAMASCELLI, *Sul dovere di conoscenza della legge straniera applicabile da parte del notaio*, in *Professione e Ricerca. Attualità e problematiche in materia di nullità relative*, Monopoli, 2009, 309 ss.; CALLÈ, *Le notaire, les actes notariés et le droit international privé*, in *Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe*, Parigi, 2012, 76 ss.

<sup>(60)</sup> Precisamente, la capacità delle persone fisiche è esclusa dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'art. 1 § 2 lett. a reg. UE n. 650/2012, cit.

transfrontalieri è impedita agli atti pubblici rispetto ai quali sia intervenuto l'accertamento giudiziale, anche non definitivo, dei vizi contestati.

Occorre stabilire, infine, se esistano rimedi per il caso in cui, pur essendosi in presenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 59 reg., l'atto pubblico non sia « accettato » nello Stato membro di destinazione. Il regolamento tace sul punto, ma non sembra peregrino ritenere che colui che intenda fare uso dell'atto e si veda opposto un rifiuto possa far accertare, in via principale o incidentale, che l'atto deve essere « accettato », secondo quanto prescritto dall'art. 39 § 2 e, rispettivamente, § 3 reg., disposizioni che non presentano il carattere dell'eccezionalità e di cui, pertanto, non è preclusa l'applicazione analogica al caso di specie.

Regolando espressamente la produzione transfrontaliera degli effetti probatori degli atti notarili, il regolamento sembra misconoscere l'ulteriore effetto tipico di tali atti, consistente nell'idoneità a essere trascritti o iscritti nei pubblici registri. Tale impressione appare corroborata, da un lato, dall'assenza — con riferimento agli atti pubblici — di una norma analoga a quella dell'art. 69 § 5 reg. (che attribuisce al certificato successorio europeo la qualità di « titolo idoneo » a effettuare tale pubblicità) e, dall'altro, dalla presenza dell'art. 1 § 2 lett. / reg. (che esclude dal campo di applicazione del regolamento la materia dell'« iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione »). Tuttavia, non va sottaciuto che, secondo il « considerando » n. 18, al fine di « evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento ». Valorizzando quest'ultima indicazione interpretativa, si può essere indotti a ritenere — in senso opposto a quanto ipotizzato di primo acchito — che il regolamento apra la diversa (e innovativa) prospettiva secondo la quale, pur continuando a rimanere affidata agli ordinamenti degli Stati membri l'indicazione dei requisiti formali e sostanziali che gli atti notarili devono rivestire per avere accesso ai pubblici registri <sup>(61)</sup>, sono da ritenere contrastanti con il diritto europeo le

---

<sup>(61)</sup> Secondo il medesimo « considerando » n. 18, rimane in capo « alle autorità

disposizioni nazionali che precludono tale accesso agli atti provenienti dagli altri Stati membri, a prescindere dalla loro rispondenza ai requisiti a tal fine richiesti <sup>(62)</sup>. Risulta conforme alla ricostruzione appena fatta la disciplina in materia dettata dall'ordinamento italiano, il quale ammette l'ingresso nei nostri registri immobiliari degli atti notarili stranieri (v. art. 2657 comma 2, e 2837 c.c.), imponendo il previo controllo (e l'eventuale integrazione) dei requisiti a tal fine richiesti da parte delle autorità nazionali (v. art. 106 n. 4 l. 16 febbraio 1913, n. 89 <sup>(63)</sup>), nonché la recente prassi di taluni Stati membri <sup>(64)</sup>.

Vale la pena di aggiungere, in conclusione, che l'art. 74 reg. cit. esclude la necessità della legalizzazione di tutti i documenti provenienti da uno Stato membro e ammessi a circolare nello spazio giudiziario europeo in virtù delle disposizioni contenute nei Capi IV e V del regolamento. Nulla si dice, invece, a proposito della loro traduzione <sup>(65)</sup>: valgono, pertanto, le relative norme nazionali tra cui si segnala l'art. 33 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo cui agli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato che siano « redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale » <sup>(66)</sup>.

---

preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti ».

<sup>(62)</sup> V., a esempio, l'art. 710-1 comma 1 c.c. francese.

<sup>(63)</sup> Su quest'ultima norma, v. PASQUALIS, *Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti pubblici provenienti dall'estero*, cit., 594 ss.

<sup>(64)</sup> V. Tribunal Supremo spagnolo 19 giugno 2012, n. 998/2011, che conferma la dichiarazione di nullità della *Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado* in data 7 febbraio 2005, che aveva negato la trascrivibilità in Spagna di un atto ricevuto da un notaio tedesco avente a oggetto la vendita di un immobile sito in Tenerife.

<sup>(65)</sup> Salvo quanto previsto dall'art. 47 § 2 reg., che dà facoltà all'organo giurisdizionale incaricato del rilascio dell'*exequatur* di richiedere una traduzione giurata dei documenti a tal fine occorrenti.

<sup>(66)</sup> Rimane salvo, inoltre, in caso di deposito dell'atto notarile straniero ai sensi del citato art. 106 n. 4 l. n. 89 del 1913, il disposto dell'art. 68 comma 2 del relativo regolamento di attuazione, approvato con r.d. 10 settembre 1914, n. 1326.

6. *L'esecutività degli atti pubblici delle transazioni giudiziarie.*

La normativa in materia di esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, dettata dagli art. 60 e 61 reg. UE n. 650/2012, cit., non presenta novità di rilievo rispetto al vigente diritto europeo in quanto, ricalcando quasi alla lettera gli art. 57 e 58 reg. CE n. 44/2001, cit., continua a richiedere, per entrambe le tipologie di atti, il preventivo rilascio dell'*exequatur*.

Prima di passare al suo esame, occorre rammentare che il reg. UE n. 650/2012, cit., al pari di quanto sopra si è visto in materia di atti pubblici, fornisce una definizione di transazioni giudiziarie. Precisamente, ai sensi dell'art. 2 § 1 lett. h reg., rientrano nel campo di applicazione della normativa uniforme le transazioni in materia di successioni approvate da un organo giurisdizionale o concluse davanti a quest'ultimo nel corso di un procedimento <sup>(67)</sup>.

Nella prima categoria di transazioni trovano collocazione gli accordi risultanti da mediazioni stragiudiziali, che siano successivamente omologati dall'autorità giudiziaria; nella seconda, le conciliazioni concluse direttamente dinanzi a quest'ultima.

Con riferimento agli accordi stragiudiziali stipulati nel quadro del procedimento dettato dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, è interessante notare che corrispondono alla definizione di cui sopra solo quelli a cui la natura di titolo esecutivo sia attribuita dall'omologazione del Presidente del Tribunale, ciò che appare possibile, in virtù dell'art. 12 comma 1 terza frase d.lgs. cit., con esclusivo riguardo agli accordi che risolvono « controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 » <sup>(68)</sup>. Negli altri casi, rientrando le controversie in mate-

---

<sup>(67)</sup> Per la verità la disposizione citata nel testo fornisce la definizione delle « transazioni giudiziali », ma si tratta di un evidente refuso.

<sup>(68)</sup> Si rammenta che, ai sensi del n. 1 della disposizione citata nel testo, « per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte ».

ria successoria tra quelle per le quali, essendo obbligatorio il procedimento di mediazione, le parti devono necessariamente essere assistite da un avvocato <sup>(69)</sup>, la natura di titolo esecutivo discende dalla mera sottoscrizione dell'accordo delle parti e degli avvocati (v. art. 12 comma 1 prima frase d.lgs. cit.): non essendo, pertanto, omologabili da parte dell'autorità giudiziaria, tali accordi non dovrebbero essere suscettibili di essere eseguiti negli altri Stati membri ai sensi del regolamento in esame.

La disciplina dettata dai citati art. 60 e 61 per l'ottenimento della dichiarazione di esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie è identica.

In entrambi i casi il creditore dovrà rivolgere apposita domanda al giudice competente *ex* art. 44 e 45 reg., allegando un attestato rilasciato dal notaio <sup>(70)</sup> e, rispettivamente, dall'autorità che ha omologato o dinanzi alla quale si è conclusa la transazione, redatto in base al modello *standard* elaborato dalla Commissione europea secondo la nota procedura di attuazione.

Presupposto necessario per il conferimento dell'esecutività all'atto pubblico e alla transazione giudiziaria è che questi ultimi siano già esecutivi nello Stato membro di origine, ciò che dovrebbe risultare dalle informazioni contenute nell'allegato alla domanda.

Unico motivo ostativo alla concessione dell'esecutività è la manifesta contrarietà dell'atto all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Bisogna, tuttavia, domandarsi se a tale motivo ostativo, debba aggiungersi — con riferimento agli atti pubblici — il caso di contestazione dell'atto. Ragionando su un piano squisitamente logico si potrebbe essere indotti a concludere positivamente in quanto, se la pendenza di una contestazione impedisce la produzione transfrontaliera degli effetti probatori dell'atto, a maggior ragione essa dovrebbe essere ritenuta in

<sup>(69)</sup> Precisamente, l'art. 5 comma 1 *bis* d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto dall'art. 84 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che chi « intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (...) successioni ereditarie è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ».

<sup>(70)</sup> Invero, si coglie in questo una differenza con il reg. CE n. 44/2001, cit., il cui art. 57 § 4 affida il rilascio di detto attestato all'autorità designata dagli Stati membri, che può non coincidere con il notaio rogante.

grado di determinare un ostacolo alla produzione degli effetti esecutivi (che possono concettualmente ritenersi di maggior gravità rispetto ai primi) <sup>(71)</sup>. Tuttavia, depone in senso opposto il duplice rilievo secondo cui, da un lato, la mancata modifica, rispetto ai suoi precedenti storici, della disciplina dell'esecutività degli atti notarili può ben essere valutata come indice del fatto che il legislatore europeo non abbia inteso toccare i collaudati principi in materia e, dall'altro, la previsione di un maggior numero di limiti all'« accettazione » dei medesimi si giustifica in ragione dell'innovatività di tale disciplina e della sua (potenzialmente notevole) incisività sul diritto processuale civile nazionale.

Come nel caso delle decisioni, la valutazione della sussistenza dell'unico motivo ostativo al rilascio della dichiarazione di esecutività è rimandata alla fase procedimentale che si apre con i ricorsi di cui agli art. 50 e 51 reg.

È ragionevole ritenere, nonostante il silenzio serbato dal reg., che sia possibile proporre ricorso avverso il provvedimento di concessione dell'*exequatur* per lamentarsi, oltre che della contrarietà all'ordine pubblico, anche del fatto che l'atto pubblico o la transazione giudiziaria in considerazione non fosse sussumibile nella definizione di tali atti data dal regolamento o non fosse esecutiva nello Stato di origine <sup>(72)</sup>.

Gli art. 60 e 61 reg. tacciono in ordine ai tipi di effetti esecutivi suscettibili di prodursi all'estero.

La questione non è senza rilievo pratico, posto che secondo il nostro ordinamento agli atti in esame è attribuita la natura di titolo idoneo non solo per l'espropriazione forzata dei beni del debitore, ma anche per la consegna o il rilascio (art.

<sup>(71)</sup> Per la ricostruzione di una sorta di "gerarchia" tra gli effetti degli atti notarili, v. CARBONE, *Il notaio tra regole nazionali ed europee: diritto societario e professioni regolamentate alla prova delle libertà comunitarie*, in *Il notaio tra regole nazionali ed europee* (Relazioni al XL Congresso nazionale del Notariato, Bari, 26-29 ottobre 2003), Milano, 2003, 24 ss.

<sup>(72)</sup> In tal senso, con riferimento alle transazioni giudiziarie, D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 169, la quale aggiunge che, in caso contrario, « si sarebbe verosimilmente costretti ad affermare che la doglianza *de qua* può essere fatta valere, quantomeno quando l'esecuzione si svolga in Italia, in sede di opposizione all'esecuzione senza che ciò sia impedito dalla sussistenza di un provvedimento di omologazione. Una siffatta soluzione, in quanto chiama in gioco i singoli diritti processuali nazionali, potrebbe però creare problemi nel momento in cui lo Stato richiesto dell'esecuzione non contempli uno strumento assimilabile alla nostra opposizione all'esecuzione ovvero alla *Vollstreckungsgegenklage* tedesca ».

474 comma 3 c.p.c. e art. 12 comma 2 d.lgs. n. 28/2011, cit.) e, in generale, per l'esecuzione in forma specifica, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 comma 2 cit.).

Sorge, pertanto, il dubbio se gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie debbano vedersi attribuita all'estero la stessa ampiezza di effetti esecutivi concessi dallo Stato membro d'origine o solo quelli che siano compatibili con gli effetti esecutivi concessi, ai medesimi atti, dalla legge dello Stato membro di esecuzione <sup>(73)</sup>.

Alla seconda soluzione risulta ispirata, come si è visto, la disciplina in materia di « accettazione » degli atti pubblici, ma non sembra che le ragioni che hanno spinto il legislatore europeo ad adottarla possano dirsi sussistenti anche *in subiecta materia*.

---

<sup>(73)</sup> Con riferimento agli art. 57 e 58 reg. CE n. 44/2001, cit., si esprimono in tal senso KROPHOLLER e VON HEIN, *Europäisches Zivilprozessrecht*<sup>9</sup>, Frankfurt am Main, 2011, 689 ss.

Giuffrè Editore

## CAPITOLO OTTAVO

### IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

SOMMARIO: 1. Natura e funzioni. — 2. La competenza al rilascio. — 3. Il procedimento di rilascio. — 4. Effetti. — 5. Mezzi di impugnazione.

#### 1. *Natura e funzioni.*

Il Capo VI del regolamento costituisce, con tutta probabilità, la parte più innovativa dell'atto normativo in esame. Esso introduce negli Stati membri uno strumento di diritto materiale uniforme, il certificato successorio europeo, che — senza necessità di alcun procedimento di *exequatur* (v. art. 69 § 1 reg.) — può essere impiegato da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità (i quali, a norma dell'art. 65 § 1 reg., sono anche gli unici soggetti che possono chiederlo) per fare valere la loro qualità e per esercitare i rispettivi diritti, poteri e facoltà (v. art. 63 § 1 reg.)<sup>(1)</sup> in uno Stato membro diverso da quello di rilascio (v. art. 62 reg.).

L'art. 62 § 2 reg. chiarisce che l'« uso del certificato non è obbligatorio », nel senso che i soggetti legittimati ad avvalersene possono soddisfare altrimenti le finalità a cui è diretto (a esempio, facendo ricorso a decisioni e atti pubblici la cui circolazione nello spazio giudiziario europeo è assicurata dai Capi IV e V del regolamento); il § 3 della medesima disposizione aggiunge che il « certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri », anche se, « una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti » suoi propri anche

---

<sup>(1)</sup> Si noti che, a norma dell'art. 63 § 2 reg., può essere chiesto e ottenuto anche un certificato parziale, diretto ad attestare unicamente: a) la qualità e/o i diritti vantati sulla successione dagli eredi e legatari, e/o b) l'attribuzione a questi di uno o più beni determinati, e/o c) i poteri dell'esecutore testamentario o degli altri amministratori dell'eredità.

nello Stato membro di rilascio. Quest'ultima disposizione assume speciale rilievo per quelle legislazioni — come la nostra — che non conoscono documenti con la medesima funzione del certificato successorio europeo <sup>(2)</sup>; infatti, l'esigenza di evitare una « discriminazione alla rovescia » (cioè una situazione di svantaggio in capo ai cittadini che, a causa delle caratteristiche della successione in considerazione, non si vedrebbero riconosciuta la possibilità di fare ricorso al certificato) <sup>(3)</sup> dovrebbe condurre il legislatore italiano ad adottare — in sede di adattamento del nostro ordinamento al Capo VI del regolamento — disposizioni che estendano l'impiego del certificato anche alle successioni puramente interne <sup>(4)</sup>.

Il rilascio del certificato segue un procedimento assimilabile a quelli che, nel nostro diritto processuale, sono definiti di volontaria giurisdizione, i quali risultano caratterizzati dalla circostanza di non presupporre l'esistenza di un illecito (cioè l'inadempimento di un dovere imposto dalla legge e la conseguente lesione del corrispondente diritto soggettivo) e di terminare con un provvedimento, sempre revocabile e modificabile, tradizionalmente emanato dal giudice <sup>(5)</sup> all'esito di un'attività « a basso titolo formale », in cui operano in modo attenuato il principio del contraddittorio e il principio dispositivo e si atteggiavano in modo peculiare le regole sull'ammissibilità e sull'assunzione delle prove <sup>(6)</sup>.

<sup>(2)</sup> Eccettuato il « certificato di eredità e di legato », vigente nei territori delle province ex austroungariche, regolato dagli art. 13 ss. r.d. 28 marzo 1929, n. 499.

<sup>(3)</sup> La categoria delle « discriminazioni alla rovescia » o *à rebours* è nota da tempo alla giurisprudenza europea e nazionale: v., tra le altre, C. giust. CE 16 giugno 1994, causa C-132/93, Steen II, in *Raccolta*, 1994, I-2715 ss., che ha escluso di poter intervenire sul punto in quanto le situazioni puramente interne vanno valutate esclusivamente dal giudice nazionale sulla base di norme e principi nazionali, e C. cost. 30 dicembre 1997, n. 443, che ha sanzionato tali situazioni facendo applicazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost.

<sup>(4)</sup> A ciò il legislatore nazionale sembra obbligato in forza dell'art. 32 lett. i l. 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

<sup>(5)</sup> La competenza del giudice è uno dei caratteri che i procedimenti di volontaria giurisdizione hanno in comune con il giudizio di cognizione; esso è, però, solo eventuale, potendo il legislatore affidare ad altri soggetti tale attività: v., a esempio, l'art. 11 d. lg. 30 maggio 2008, n. 108, « recante attuazione della direttiva 2006/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali ».

<sup>(6)</sup> Cfr. FAZZALARI, *Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XIX, 1970, 330 ss., 354 ss., e 361 ss.; MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, in *Dig. civ.*, IX, 1993, 127 ss., 143 ss. e 148 ss. (da cui è tratta l'espressione citata nel testo).

Quanto precede trova riscontro in una serie di indici normativi desumibili dal regolamento.

Innanzitutto, l'inidoneità funzionale del certificato a regolare una controversia si ricava dall'art. 67 § 1 comma 2 lett. *a* reg., secondo cui l'autorità di rilascio è obbligata ad astenersi dall'emissione del certificato quando « gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione », dovendosi intendere che quest'ultima può trovare composizione solo dinanzi all'organo giurisdizionale competente ai sensi del Capo II del regolamento.

Inoltre, l'alterità e, in qualche modo, la subalternità del certificato rispetto ai provvedimenti giurisdizionali in senso proprio sono testimoniate dalla disposizione che ne impedisce il rilascio quando esso non sarebbe « conforme a una decisione riguardante gli [...] elementi » da certificare (art. 67 § 1 comma 2 lett. *b* reg.) e da quella che ne prevede la modifica o la revoca « ove sia stato accertato » — deve ritenersi, in primo luogo, attraverso una decisione — « che il certificato o singoli elementi di esso non corrispond[ono] al vero » (art. 71 § 2 reg.).

Anche l'indicazione fatta dal regolamento dei requisiti che deve rivestire l'autorità di rilascio del certificato risulta coerente con quanto detto finora. Secondo l'art. 64 reg., infatti, la competenza al rilascio del certificato può essere attribuita dagli Stati membri, oltre che a « un organo giurisdizionale », ad « altra autorità [...] competente in materia di successione », cioè a un soggetto che, pur potendo (anzi, probabilmente, dovendo) avere — al pari degli organi giurisdizionali — una formazione giuridica e il carattere della terzietà <sup>(7)</sup>, non esercita per definizione l'attività tipica di tali organi (cioè la giurisdizione di cognizione).

---

<sup>(7)</sup> Ciò sembra discendere proprio dall'equiparazione tra le figure contemplate dall'art. 64 reg.; infatti, secondo l'art. 3 § 2 reg., è « “organo giurisdizionale” [...] qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e professionisti legali » che diano « garanzie circa l'imparzialità ». Tali requisiti ricorrono con certezza nei notai di *civil law* (le cui caratteristiche essenziali si sono riportate *supra* nt. 45); tuttavia, vale la pena di sottolineare che, anche nel caso in cui il certificato sia emesso da un notaio, esso non assume la natura di atto notarile e, pertanto, non è assoggettato agli art. 59 e 60 reg., ma produce gli effetti e segue le regole di circolazione dettate dal Capo VI del regolamento.

## 2. *La competenza al rilascio.*

Prima di passare all'esame delle norme che regolano il procedimento di emissione del certificato, occorre spendere ancora qualche parola sull'art. 64 reg., che provvede a distribuire tra gli Stati membri la competenza a rilasciare il certificato, stabilendo che esso « è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell'articolo 4, dell'articolo 7, dell'articolo 10 o dell'articolo 11 », reg.

Il richiamo non determina soverchi problemi con riferimento agli art. 4 e 10 reg. cit. Esso implica che, in base alla prima di tali norme, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte e che, in mancanza, essa si radica secondo i criteri sussidiari di cui alla seconda. Va, tuttavia, precisato che l'applicazione dell'art. 10 reg. può determinare — stante l'interpretazione sopra data a tale norma (v. *supra* Cap. III § 4) — la competenza concorrente delle autorità di più di uno Stato membro e che il criterio dettato dal § 2 di tale disposizione, circoscrivendo la competenza alle questioni inerenti ai beni siti nello Stato a cui l'organo giurisdizionale appartiene, non appare idoneo a operare con riguardo al certificato che, a norma del citato art. 62 reg., « è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro ». Ne segue che, ove non sia applicabile al caso di specie né l'art. 4 né l'art. 10 § 1 reg., e vi siano beni ereditari in territorio europeo l'unico modo per ottenere un certificato spendibile nello Stato membro del *locus rei* è quello di attivare il *forum necessitatis* di cui all'art. 11 reg., alla duplice condizione che si riesca a dimostrare che il procedimento diretto all'ottenimento di un documento di natura e contenuto analogo al certificato non possa « ragionevolmente essere [...] svolto o si rivela impossibile [nello] Stato terzo con il quale [la successione] ha uno stretto collegamento » e che lo Stato membro dell'autorità adita presenti « un collegamento sufficiente » con la successione stessa <sup>(8)</sup>.

Necessita, invece, di essere interpretato il richiamo all'art. 7 reg., il quale, come si è visto (v. *supra* Cap. III § 3), attri-

---

<sup>(8)</sup> Tale collegamento, giova ribadirlo, non può essere rappresentato dalla mera situazione del bene, stante il limite derivante dall'art. 62 reg. UE n. 650/2012, cit.

buisce la giurisdizione ai giudici dello Stato membro della legge scelta ai sensi del successivo art. 22 reg., nel caso in cui le parti del procedimento si accordino in tal senso o sia attivato l'istituto del *forum non conveniens*. L'applicazione di tale regola alla competenza a rilasciare il certificato comporta che il richiedente possa rivolgersi direttamente alle autorità di tale Stato membro<sup>(9)</sup> o chiedere lo spostamento del procedimento anche dopo che la domanda di rilascio del certificato sia stata presentata all'autorità competente a norma degli art. 4 o 10 reg. cit. In tale ultimo caso, tuttavia, la declinatoria di competenza da parte di tale autorità deve ritenersi subordinata alla valutazione « delle circostanze pratiche » della successione voluta dall'art. 6 lett. a reg. cit.

### 3. *Il procedimento di rilascio.*

Il certificato è rilasciato a seguito di un'istruzione attivata su apposita domanda di parte<sup>(10)</sup> che, a norma dell'art. 65 § 3 reg., deve contenere le informazioni di cui il richiedente sia a conoscenza e che reputi « necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui [...] chiede la certificazione », e deve essere corredata da dichiarazioni giurate<sup>(11)</sup> e da « documenti pertinenti in originale o in copia autentica »<sup>(12)</sup>.

Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio procede all'istruzione del caso, regolata dall'art. 66 reg. Essa si articola, innanzitutto, nella verifica delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'istante attraverso: la disamina dei documenti e degli altri mezzi di prova allegati alla domanda o successivamente prodotti su indicazione dell'autorità di rilascio; l'esperimento di indagini in forma ufficiosa<sup>(13)</sup>; l'esame delle evi-

---

<sup>(9)</sup> In quanto, come si è detto *supra* Cap. III § 4, nei procedimenti di volontaria giurisdizione risulta sufficiente ad attivare la proroga di competenza la volontà del ricorrente.

<sup>(10)</sup> Per la redazione della quale il richiedente può utilizzare il modulo *standard* di cui all'art. 65 § 3 reg.

<sup>(11)</sup> Ove ciò sia consentito dal diritto nazionale dell'autorità di rilascio: v. art. 66 § 3 reg.

<sup>(12)</sup> È fatto salvo il caso in cui l'autorità di rilascio decida di accettare altri mezzi di prova sulla base dell'allegata impossibilità del richiedente di produrre copie autentiche: v. art. 66 § 2 reg.

<sup>(13)</sup> Laddove ciò sia previsto o consentito dal diritto nazionale dell'autorità di rilascio.

denze dei rilevanti pubblici registri <sup>(14)</sup> di cui l'autorità di rilascio viene in possesso a seguito di apposita richiesta rivolta all'« autorità competente dello Stato membro » in considerazione <sup>(15)</sup>. Secondariamente, l'autorità di rilascio può procedere — ove lo ritenga « necessario per l'accertamento degli elementi da certificare » — all'audizione dei beneficiari dell'eredità, nonché degli eventuali esecutori testamentari e amministratori della successione (a cui — quando le siano noti — essa è obbligata a dare notizia della richiesta di rilascio del certificato), e deve sentire quanti, tra i soggetti appena indicati, si presentino spontaneamente dinanzi a essa per far valere i propri diritti a seguito degli « annunci pubblici » a tal fine disposti.

A' termini dell'art. 67 reg., ove l'istruzione di cui sopra si concluda con l'accertamento degli « elementi da certificare », l'autorità di rilascio « emette senza indugio il certificato » (§ 1), dandone informazione ai beneficiari dell'eredità (§ 2).

Il certificato contiene le informazioni concernenti la successione in considerazione elencate all'art. 68 reg., « nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui [...] è rilasciato ». In proposito, vale la pena di segnalare che l'autorità di rilascio deve indicare « gli elementi in base ai quali » ha ritenuto di essere « competente a rilasciare il certificato » (lett. c) e « gli elementi sulla cui base è stata determinata » la *lex successionis* (lett. i), attraverso i quali si consente di esercitare un controllo, anche ai fini di un'eventuale impugnativa del certificato, sulla posizione assunta dall'autorità di rilascio su due delle questioni principali che è chiamata a risolvere.

#### 4. *Effetti.*

Il certificato produce effetti principalmente sul piano probatorio, come risulta dalla prima frase dell'art. 69 § 2 reg., che, ponendo una presunzione legale di corrispondenza alla realtà degli elementi contenuti nel certificato, dispensa dall'o-

<sup>(14)</sup> L'art. 66 § 5 reg. fa riferimento, precisamente ai registri immobiliari, ai registri dello stato civile e ai « registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto ».

<sup>(15)</sup> A condizione, precisa l'ultima parte dell'art. 65 § 5 reg., che quest'ultima sia a ciò autorizzata « in forza del diritto nazionale ».

nera della prova di tali elementi i soggetti che ne fanno uso. In particolare, a norma della seconda frase della medesima disposizione, si presume « che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso ». Colui contro il quale il certificato è esibito può, bensì, vincere tale presunzione, ma solo ove ottenga una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'art. 71 § 2 reg. In ciò si coglie il maggior favore dal regolamento riservato al certificato rispetto all'atto pubblico, a paralizzare gli effetti probatori del quale — come si è visto — è sufficiente la mera proposizione di una qualsiasi contestazione a esso relativa (v. art. 59 § 2 e 3 reg.).

Sul medesimo piano si collocano le disposizioni di cui ai § 3 e 4 dello stesso art. 69 reg., che si occupano di due fattispecie particolari: il pagamento di somme di denaro o la consegna di beni alla, nonché l'acquisto di beni ereditari dalla, persona che appare legittimata a riceverli e, rispettivamente, a disporne sulla base di un certificato della cui non corrispondenza al vero il *solvens* o l'*emptor* non erano a conoscenza. Tali disposizioni, ponendo sul controinteressato (cioè, l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario e l'amministratore, veri) l'onere di provare — al fine di ripetere il pagamento o la consegna ovvero di recuperare il bene — che il terzo che ha contrattato con l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore, apparenti sapesse della non corrispondenza al vero del certificato o la ignorasse per colpa grave, determinano, con riferimento alle successioni rientranti nel campo di applicazione del regolamento, una modificazione di quelle disposizioni nazionali che, come l'art. 534 comma 2 c.c., pongono sul terzo l'onere di dimostrare la propria buona fede onde trattenere quanto acquistato dall'erede apparente<sup>(16)</sup>.

Infine, in forza dell'art. 69 § 5 reg., il « certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel perti-

---

<sup>(16)</sup> Risulta, invece, già in linea con l'art. 69 § 3 e 4 reg. la disposizione di cui all'art. 21 comma 1 r.d. n. 499/1929, cit.: v. BERTOLINI e DI STASI, *Libri fondiari*, in SESTA (a cura di), *Codice delle successioni e donazioni*, II, *Leggi collegate*, Milano, 2011, 571 ss., 597.

nente registro di uno Stato membro ». Rispetto alla formulazione dell'omologa norma della proposta di regolamento, che considerava il certificato quale « titolo valido per la trascrizione o l'iscrizione dell'acquisto a causa di morte » in detti registri (v. art. 42 § 5), la disposizione appena citata assume una coloritura più sfumata, tale da lambire i limiti del non-senso, dovendosi ritenere del tutto inutile una norma che abiliti a ottenere la mera iscrizione in un registro di beni che evidentemente già vi si trovano, in quanto intestati al nome del defunto. Per recuperare alla norma un significato occorre fare lo sforzo di andare oltre il suo tenore letterale, provando a leggerla alla luce del principio interpretativo di economia degli atti giuridici enunciato dal già citato « considerando » n. 18; con cui risulta coerente la conclusione che gli Stati membri sono obbligati ad accettare il certificato quale titolo per la trascrizione nei registri nazionali di tutte le vicende inerenti alla successione di cui la legge locale vuole sia ivi data pubblicità <sup>(17)</sup>. In ogni caso, l'espressa salvezza dell'art. 1 § 2 lett. *k* ed *l*, comporta che la trascrizione del certificato dovrà essere eseguita secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità il registro è tenuto e produce gli effetti da tale legge previsti.

##### 5. Mezzi di impugnazione.

Come si è già accennato, il certificato è per sua natura instabile, cioè può essere in ogni momento rettificato, modificato o revocato. La relativa disciplina è dettata dall'art. 71 reg. che obbliga l'autorità di rilascio a rettificare gli errori materiali in esso contenuti su istanza di qualsiasi interessato (§ 1), e a modificarlo o a revocarlo (anche d'ufficio ove il diritto nazionale lo preveda), nei casi in cui mediante la produzione di una decisione giudiziale o di nuovi mezzi di prova si dimostri la non corrispondenza al vero di singoli elementi di esso o, rispettivamente, dell'intero certificato (§ 2).

---

<sup>(17)</sup> Quindi, non solo l'acquisto *mortis causa* — come voluto dalla norma della proposta di regolamento citata nel testo — ma anche, a esempio, la rinuncia al legato (a cui la migliore dottrina vuole sia data pubblicità mediante annotazione a margine della trascrizione del suo acquisto, eseguita ai sensi dell'art. 2648 c.c.: v., da ultimo, GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, in *Il Codice Civile. Commentario* fondato da SCHLESINGER, I. Artt. 2643-2645, Milano, 1991, 227).

In assenza di un registro centralizzato in cui siano pubblicate le vicende relative a un determinato certificato e allo scopo di circoscrivere il più possibile il rischio che nello spazio giudiziario europeo circolino certificati che, dopo il loro rilascio, siano stati rettificati, modificati o, addirittura, revocati, l'art. 70 § 3 reg. adotta l'*escamotage* di limitare a sei mesi il periodo di validità (*rectius*: efficacia) delle copie autentiche del certificato che l'autorità di rilascio ha il dovere di consegnare « a chiunque dimostri di avervi interesse » (secondo l'espressione adottata dal § 1 della medesima disposizione). Dopo la data di scadenza (che deve essere indicata nella copia autentica del certificato), « chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall'articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all'autorità di rilascio ».

Completano il Capo VI del regolamento due disposizioni concernenti le procedure di ricorso (art. 72) e, rispettivamente, la sospensione degli effetti del Certificato (art. 73).

La prima riconosce il diritto di proporre, innanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità di rilascio e seguendo il procedimento che da tale Stato membro sarà individuato in sede di adattamento al regolamento, ricorso concernente:

a) il diniego di emettere il certificato ai sensi dell'art. 67 § 2 reg., al fine di dimostrare l'insussistenza dei motivi ostativi contemplati da tale norma;

b) la rettifica, la modifica o la revoca del certificato o il rifiuto di provvedervi;

c) la concessione o la mancata concessione della sospensione degli effetti del certificato in sede di sua rettifica, modifica o revoca.

La legittimazione a proporre il ricorso spetta, nei casi di cui alla lett. a, esclusivamente ai soggetti che, nel caso concreto, avrebbero diritto a chiedere il certificato e, nei casi di cui alle lett. b e c, a « chiunque dimostri di avervi interesse ».

Inoltre, ove l'autorità giudiziaria: accolga il ricorso *sub a*, provvede essa stessa a rilasciare il certificato o rinvia il caso all'autorità di rilascio affinché lo riesamini ed emani il certificato; accerti, in sede di esame del ricorso *sub b*, che il certificato non corrisponde al vero, rettifica, modifica o revoca essa

stessa il certificato o rinvia il caso all'autorità di rilascio affinché vi provveda.

Infine, l'art. 73 § 1 reg. consente di ottenere la sospensione degli effetti del certificato quando sia pendente un procedimento volto alla sua modifica o revoca (lett. *a*) ovvero un'impugnazione ai sensi dell'art. 72 reg. (lett. *b*). Ove la sospensione sia accordata, l'autorità di rilascio o, rispettivamente, l'autorità giudiziaria devono darne notizia senza indugio alle persone a cui sono state rilasciate copie autentiche del Certificato; inoltre, durante il periodo di sospensione non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del Certificato.

## BIBLIOGRAFIA

- ALDEEB e BONOMI (a cura di), *Le droit musulman de la famille et des successions à l'épreuve des ordres juridiques occidentaux*, Zürich, 1999.
- ALTMAYER, *Vereinheitlichung des Erbrechts in Europa: der Entwurf einer "EU-Erbrechts-Verordnung" durch die EU-Kommission*, in *Zeitschrift für Europarechtliche Studien*, 2010, 475 ss.
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ e RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, *La ley aplicable a los pactos sucesorios en la Propuesta de reglamento sobre sucesiones*, in *Diario La Ley*, 2011, n. 7726.
- ARMELLINI, *Diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995, n. 218)*, Articoli 46-49, in CIAN e TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile*<sup>10</sup>, Padova, 2011, 4048 ss.
- BALDUS, *Erbe und Vermächtnisnehmer nach der Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2012, 312 ss.
- BALLARINO, *Successioni (diritto internazionale privato)*, in *Enc. dir. Aggiornamento*, Milano, 1997, 943 ss.
- BAREL, *Inquadramento sistematico del progetto di Regolamento comunitario sulle successioni per causa di morte*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, Supplemento telematico al n. 5/2010, consultabile all'indirizzo web <http://elibrary.fondazione-notariato.it>.
- BASINI, *Lex fori e forma del testamento redatto nello Stato di New York*, in *N. giur. civ.*, 1995, I, 499 ss.
- BONOMI, *La loi applicable aux successions dans le nouveau droit international privé italien et ses implications dans les relations italo-suissees*, in *Rev. suisse dr. intern. europ.*, 1996, 479 ss.
- BONOMI (a cura di), *Le droit des successions en Europe: actes du colloque de Lausanne du 21 février 2003*, Genève, 2003.
- BONOMI, *Choice-of-law Aspects of the Future EC Regulation in Matters of Succession - A First Glance at the Commission's Proposal*, in *Convergence and Divergence in Private International Law - Liber Amicorum Kurt Siehr*, The Hague, 2010, 157 ss.
- BONOMI, *La compétence des juridictions des Etats membres de l'Union européenne dans les relations avec les Etats tiers à l'aune des récentes propositions en matière de droit de la famille et des successions*, in *Festschrift für Ivo Schwander*, Zürich, 2011, 665 ss.
- BONOMI, *La loi applicable aux successions dans le nouveau droit international privé italien et ses implications dans les relations italo-suissees*, in *Rev. suisse dr. intern. europ.*, 1996, 479 ss.
- BONOMI, *Il diritto internazionale privato della famiglia e delle successioni: un sorvolo*, in BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, 477 ss.

- BONOMI, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2010, 875 ss.
- BONOMI, *The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012, 217 ss.
- BONOMI, *Successions internationales: conflits de lois et de juridictions*, in *Recueil des Cours*, 2010, tomo 350, 71 ss.
- BONOMI e SCHMID (a cura di), *Successions internationales - Réflexions autour du futur règlement européen et son impact pour la Suisse*, Genève-Zürich-Bâle, 2010.
- BONOMI e STEINER (a cura di), *Les pactes successoraux en droit comparé et en droit international privé*, Genève, 2008.
- BOSSE PLATIÈRE, DAMAS e DEREU (a cura di), *L'avenir européen du droit des successions internationales*, Paris, 2011.
- BOULANGER, *Révolution juridique ou compromis en trompe-l'œil? À propos du nouveau règlement européen sur les successions internationales*, in *La semaine juridique*, 2012, 1903 ss.
- BRANDON, *UK Accession to the Convention on the Establishment of a Scheme of Registration of Wills and of the Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 1983, 742 ss.
- BUSCHBAUM, *Die künftige Erbrechtsverordnung, Wegbereiter für den acquis im europäischen Kollisionsrecht*, in *Weitsicht in Versicherung und Wirtschaft - Gedächtnisschrift für Ulrich Hübner*, München, 2012, 589 ss.
- BUSCHBAUM e KOHLER, *La « reconnaissance » des actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières - Réflexions critiques sur une approche douteuse entamée dans l'harmonisation des règles de conflits de lois*, in *Rev. crit. dr. internat. privé*, 2010, 629 ss.
- BUSCHBAUM e SIMON, *EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 525 ss.
- CAFARI PANICO, *L'efficacia degli atti pubblici stranieri. La proposta di regolamento su giurisdizione e legge applicabile a successioni e testamenti*, in BARUFFI e CAFARI PANICO, *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Padova, 2009, 171 ss.
- CALÒ, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007.
- CALVO CARAVACA, *Sucesión hereditaria*, in CALVO CARAVACA e GONZÁLEZ (a cura di), *Derecho Internacional Privado*<sup>3</sup>, II, Granada, 2002, 229 ss.
- CALVO VIDAL, *El Derecho de sucesiones en la Unión Europea. Ley aplicable y carácter universal de la nueva normativa europea en materia de sucesiones*, in *Noticias de la Unión Europea*, 2012, 97 ss.
- CASTELLANETA, *Convenzione di Washington 26 ottobre 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale*, in SESTA (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, vol. II, Leggi collegate, Milano, 2011, 894 ss.
- CIANNI, *Capacità di succedere e capacità di ricevere per testamento: profili di diritto internazionale privato*, in *Giur. it.*, 1995, I, 115 ss.
- CIATTI, *Il testamento internazionale*, in CALVO e PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni*, Napoli, 2009, II, 787 ss.
- CLERICI, *Articoli 46-50, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218 - Commentario*, in *Riv. dir.*

- intern. priv. proc.*, 1995, 1133 ss. [nonché in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATTO, MOSCONI e CLERICI (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, 230 ss.].
- CLERICI, L. 31.5.1995, n. 218 - Titolo III: Diritto applicabile, Artt. 46-50, in GABRIELLI (diretto da), *Commentario del Codice Civile*, DELFINI-CUF-FARO (a cura di), *Delle Successioni - Vol. III: Artt. 713-768-octies, Leggi Collegate*, Torino, 2010, 521 ss.
- COESTER-WALTJEN, *Anerkennung im Internationalen Personen-, Familien- und Erbrecht und das Europäische Kollisionsrecht*, in *IPRax*, 2006, 392 ss.
- COSTANTINO, *Diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995, n. 218), Articolo 50*, in CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile*<sup>10</sup>, Padova, 2011, 4054 ss.
- CRONE, *Successions internationales: la révolution en marche*, in *Solution notaires*, 2012, 29 ss.
- CRONE, *Le certificat successoral européen, « super acte de notoriété » des successions transfrontalières*, in *Solution notaires*, 2012, 23 ss.
- DAMASCELLI, *La legge applicabile alla successione per causa di morte secondo il diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2003, 85 ss.
- DAMASCELLI (a cura di), *Réponses au questionnaire en matière de successions et testaments - Livre vert de la Commission européenne*, Milano, 2005.
- DAMASCELLI, *Testamenti redatti all'estero. Successione di cittadini stranieri e beni siti in Italia*, in *Gli atti provenienti dall'estero*, Milano, 2007, 133 ss.
- DAMASCELLI, *Il patto di famiglia nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 619 ss.
- DAMASCELLI, *La legge applicabile alle successioni a causa di morte nel progetto di Regolamento comunitario in materia*, ne *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, Supplemento telematico al n. 5/2010, consultabile all'indirizzo web <http://elibrary.fondazione-notariato.it>.
- DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato, Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Artt. 20-22, 46-49, 56, in SESTA (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, vol. II, Leggi collegate, Milano, 2011, 143 ss.
- DAMASCELLI, *Successioni (diritto internazionale privato e processuale europeo)*, in *Enc. dir., Annali*, VI, 2013, 941 ss.
- DAVÌ, *L'autonomie de la volonté en droit international privé des successions dans la perspective d'une future réglementation européenne*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2004, 474 ss.
- DAVÌ, *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Riv. dir. intern.*, 2005, 297 ss. (nonché in *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, I, Roma, 2007, 91 ss.).
- DE CESARI, *Autonomia della volontà e legge regolatrice delle successioni*, Padova, 2001.
- DE CESARI, *Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, II, Milano, 2007, 4428 ss.

- DE VAREILLES-SOMMIÈRES, *Pour une meilleure consolidation européenne des dispositions de planification successorale prises avant le 17 août 2015 relativement à une succession internationale*, in *Recueil Dalloz*, 2012, 2321 ss.
- DELI, *Articoli 46-50*, in BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, 1278 ss.
- DELI, *Successioni*, in *Dizionari del diritto privato promossi da IRTI, Diritto internazionale privato* a cura di BARATTA, Milano, 2010, 475 ss.
- DEUTSCHES NOTARINSTITUT (a cura di), *Les Successions Internationales dans l'UE - Perspective pour une Harmonisation*, Würzburg, 2004.
- DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*<sup>2</sup> diretto da RESCIGNO e coordinato da IEVA, Padova, 2010, 725 ss.
- DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale comparato*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*<sup>2</sup>, diretto da RESCIGNO e coordinato da IEVA, Padova, 2010, 797 ss.
- DÖRNER, *Der Entwurf einer europäischen Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht - Überblick und ausgewählte Probleme*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2010, 221 ss.
- DÖRNER, *EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht ist in Kraft!*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 505 ss.
- DREHER, *Die Rechtswahl im internationalen Erbrecht: unter besonderer Berücksichtigung des italienischen IPR-Reformgesetzes N. 218 vom 31. Mai 1995*, Frankfurt am Main, 1999.
- DUTTA, *Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union - Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2013, 4 ss.
- DUTTA, *The Europeanisation of international succession law*, in BOELE-WOELKI, MILES e SCHERPE (a cura di), *The future of family property in Europe*, Cambridge, 2011, 341 ss.
- DUTTA, *Successions and Wills in the Conflicts of Laws on the Eve of Europeanization*, in *Rabels'Z*, 2009, 547 ss.
- FITCHEN, "Recognition", *acceptance and enforcement of authentic instruments in the Succession Regulation*, in *Journal of Private International Law*, 2012, 323 ss.
- FONTANELLAS MORELL, *La profesión iuris sucesoria*, Madrid, 2010.
- FONTANELLAS MORELL, *La profesio iuris sucesoria a las puertas de la reglamentación comunitaria*, in *Dereito*, 2011, 83 ss.
- FONTANELLAS MORELL, *La forma de la designación de Ley en la propuesta de Reglamento europeo en materia de sucesiones*, in *Revista española de derecho internacional*, 2011, 123 ss.
- FONTANELLAS MORELL, *Las donaciones mortis causa ante la reglamentación comunitaria de las sucesiones*, in *Anuario español de Derecho internacional privado*, 2011, 465 ss.
- FRANZINA e LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Milano, 2013.
- FRANZINA e LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa*, in *N. leggi civ.*, 2013, 275 ss.

- FRIMSTON, *The European Union Succession Regulation (EU) No 650/2012, in Private Client Business*, 2012, 213 ss.
- FUMAGALLI, *Rinvio e unità della successione nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1997, 829 ss. (nonché in *Studi in onore di Francesco Capotorti*, II, Milano, 1999, 669 ss.).
- FUMAGALLI, *Questioni di diritto internazionale privato delle successioni in una giurisprudenza recente*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2000, 931 ss.
- GODECHOT-PATRIS, *Le nouveau droit international privé des successions: entre satisfactions et craintes*, in *Recueil Dalloz*, 2012, 2462 ss.
- GOOSSENS e VERBEKE, *De Europese Erfrechtverordening*, in *Themis Internationaal Privaatrecht*, Bruges, 2012, 105 ss.
- GORÉ, *La professio juris*, in *Répertoire du notariat Defrénois*, 2012, 762 ss.
- GRIMALDI, *Brèves réflexions sur l'ordre public et la réserve héréditaire*, in *Répertoire du notariat Defrénois*, 2012, 755 ss.
- HARRIS, *The Proposed EU Regulation on Succession and Wills: Prospects and Challenges*, in *Trust Law International*, 2008, 181 ss.
- HAUSMANN, *Community Instrument on International Successions and Wills*, in BARUFFI e CAFARI PANICO, *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Padova, 2009, 149 ss.
- HEREDIA CERVANTES, *Lex successionis y lex rei sitae en el Reglamento de sucesiones*, in *Anuario español de Derecho internacional privado*, 2011, 415 ss.
- JANZEN, *Die EU-Erbrechtsverordnung*, in *Deutsche Notar-Zeitschrift*, 2012, 484 ss.
- JAYME, *Party Autonomy in International Family and Succession Law: New Tendencies*, in *Yearbook of Private International Law*, 2009, 1 ss.
- KHAIRALLAH e REVILLARD (a cura di), *Perspectives du droit des successions européennes et internationales: étude de la proposition de règlement du 14 octobre 2009*, Paris, 2010.
- KINDLER, *From Nationality to Habitual Residence: Some Brief Remarks on the Future Regulation on International Successions and Wills*, in BOELE-WOELKI, EINHORN, GIRSBERGER e SYMEONIDES (a cura di), *Convergences and Divergences in Private International Law - Liber Amicorum Kurt Siehr*, Basel, The Hague, 2010, 251 ss.
- KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione Europea: qualche riflessione in tema di carattere universale, rinvio e professio iuris*, in *Riv. dir. intern.*, 2011, 422 ss.
- KINDLER, *La nuova disciplina della giurisdizione del giudice tedesco in materia successoria*, in BARUFFI e CAFARI PANICO, *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Padova, 2009, 223 ss.
- KUNZ, *Die neue Europäische Erbrechtsverordnung - ein Überblick (Teil I)*, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2012, 208 ss.
- KUNZ, *Die neue Europäische Erbrechtsverordnung - ein Überblick (Teil II)*, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2012, 253 ss.
- LAGARDE, *Les principes de base du nouveau règlement sur les successions*, in *Rev. cr. dr. intern. priv.*, 2012, 691 ss.
- LANGE, *Die geplante Harmonisierung des Internationalen Erbrechts in Europa*, in *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft*, 2011, 426 ss.

- LEANDRO, *Diritto internazionale privato, Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Art. 50*, in SESTA (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, vol. II, Leggi collegate, Milano, 2011, 169 ss.
- LECHNER, *Erbverträge und gemeinschaftliche Testamente in der neuen EU-Erbrechtsverordnung*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2013, 26 ss..
- LEHMANN, *Die EU-Erbrechtsverordnung zur Abwicklung grenzüberschreitender Nachlässe*, in *Deutsches Steuerrecht*, 2012, 2085 ss.
- LEHMANN, *EuErbVO: Die Verordnung im Kurzüberblick*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 533 s.
- LEIN, *A Further Step Towards a European Code of Private International Law: the Commission Proposal for a Regulation on Succession*, in *Yearbook of Private International Law*, 2009, 107 ss.
- LEITZEN, *EuErbVO: Praxisfragen an der Schnittstelle zwischen Erb- und Gesellschaftsrecht*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 520 ss.
- LENZI, *Prime osservazioni sulla legge 218 del 31 maggio 1995*, in *Riv. not.*, 1995, 1133 ss.
- LOKIN, *Grensoverschrijdende erfopvolging*, in *Ars Notariatus*, Deventer, 2012.
- MALATESTA (a cura di), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Padova, 2008.
- MARINO, *La proposta di regolamento sulla cooperazione giudiziaria in materia di successioni*, in *Riv. dir. intern.*, 2010, 463 ss.
- MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *RabelsZ*, 2010, 522 ss.
- NORDMEIER, *EuErbVO: Neues Kollisionsrecht für gemeinschaftliche Testamente*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 513 ss.
- NOURISSAT, CALLÉ, PASQUALIS e WAUTELET, *Pour la reconnaissance des actes authentiques au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice*, in *Petites affiches* 2012, 6 ss.
- PADOVINI, *Il Certificato successorio europeo*, ne *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, Supplemento telematico al n. 5/2010, consultabile all'indirizzo web <http://elibrary.fondazione-notariato.it>.
- PADOVINI, *Il Certificato di eredità europeo*, in *Trattato delle successioni e donazioni* diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 1623 ss.
- PICONE, *La legge applicabile alle successioni*, in *La riforma del diritto internazionale privato e i suoi riflessi sull'attività notarile. Atti del convegno di studi in onore di Mario Marano*, Milano, 1991, 57 ss. (nonché in PICONE, *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998, 55 ss.).
- RE, *Il diritto internazionale privato italiano delle successioni*, in *Rivista giuridica dell'Isaidat*, 2010, 95 ss.

- REVILLARD, *Successions internationales: le règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 en matière de successions*, in *Répertoire du notariat Defrénois*, 2012, 743 ss.
- REYNIS, *Le certificat successoral européen, un acte authentique européen*, in *Répertoire du notariat Defrénois*, 2012, 767 ss.
- RICHTERS, *Anwendungsprobleme der EuErbVO im deutsch-britischen Rechtsverkehr*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 576 ss.
- RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, *La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el reglamento (UE) 650/2012*, in *Indret*, n. 2/2013.
- SCHURIG, *Das internationale Erbrecht wird europäisch: Bemerkungen zur kommenden Europäischen Verordnung*, in BERNREUTHER, FREITAG, LEIBL, SIPPEL WANITZEK (a cura di), *Festschrift für Ulrich Spellenberg*, München, 2010, 343 ss.
- SIMON e BUSCHBAUM, *Die neue EU-Erbrechtsverordnung*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2012, 2393 ss.
- TONOLO, *Capo VII - Successioni*, in CONETTI, VISMARA e TONOLO, *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano*<sup>2</sup>, Torino, 2009, 195 ss.
- TORFS e VAN SOEST, *Le règlement européen concernant les successions: D.I.P., reconnaissance et certificat successoral*, in *Confronting the Frontiers of Family and Succession Law - Liber Amicorum Walter Pintens*, Cambridge, 2012, 1443 ss.
- TROMBETTA PANIGADI, *Osservazioni sulla futura disciplina comunitaria in materia di successioni per causa di morte*, in VENTURINI e BARIATTI (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, 951 ss.
- TROMBETTA PANIGADI, *La successione mortis causa nel diritto internazionale privato*, in BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, V, *La successione mortis causa nel diritto processuale civile, fallimentare, del lavoro, internazionale privato, penale, processuale penale, tributario*, Milano, 2008, 211 ss.
- VAN BOXSTAEL, *Le règlement successoral européen*, in *Revue du notariat belge*, 2012, 838 ss.
- VAN ERP, *The new Succession Regulation: The lex rei sitae rule in need of a reappraisal?*, in *European Property Law Journal*, 2012, 187 ss.
- VELLANO, *La successione del coniuge nel diritto internazionale privato*, in *Il diritto delle successioni - Successioni e diritti del coniuge superstite e del convivente more uxorio*, Trattato diretto da BONILINI, Torino, 2004, 521 ss.
- VILLANI, *Le successioni e le donazioni (artt. 46-51 e 56)*, in CAPOTORTI (a cura di), *Il nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Corr. giur.*, 1995, 1249 ss.
- ZABBAN, *Le successioni a causa di morte e la riforma del diritto internazionale privato*, in *La riforma del diritto internazionale privato*. Atti della giornata di studio organizzata dal Comitato regionale notarile lombardo (Milano, 28 ottobre 1995), Milano, 1996, 93 ss.

D'importanza crescente e numerosi sono gli aspetti giuridici della vita di relazione internazionale che assumono rilevanza, anche pratica, per l'operatore giuridico italiano, il quale si trova con sempre maggiore frequenza di fronte alla necessità di affrontare tematiche nuove, talora anche basate su materiali normativi di non agevole reperimento e sovente sparsi in pubblicazioni di tipo diverso, accessibili soltanto agli specialisti. È parso quindi opportuno rendere disponibili con questa collana testi riuniti in modo organico, corredati della giurisprudenza e documentazione idonee a completare l'informazione del lettore e a consentirgli di acquisire elementi importanti per il coordinamento e l'interpretazione delle disposizioni normative, facendoli precedere da un ampio studio introduttivo che fornisce l'inquadramento teorico necessario per l'utilizzazione dei materiali stessi, con particolare riferimento alla loro incidenza sull'ordinamento giuridico italiano. In questa medesima prospettiva la collana accoglie studi e trattazioni, anche di carattere monografico, che si propongano di orientare l'operatore giuridico su tematiche emergenti della vita di relazione internazionale ed europea.

Tra tali tematiche si segnala quella dell'armonizzazione del diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte a cui l'Unione europea ha proceduto tramite il reg. Ue del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 650/2012.

Il nuovo strumento presenta notevole interesse sia dal punto di vista teorico, fornendo soluzione (spesso in maniera innovativa) a tutti i problemi tipici della materia, che dal punto di vista pratico, modificando (sotto taluni profili, in maniera radicale) la cornice normativa di riferimento delle sistemazioni patrimoniali transfrontaliere *mortis causa*.

Il presente volume offre una prima – ma non per questo superficiale – lettura del suddetto regolamento, senza omettere di considerare il sistema conflittuale nazionale che continuerà a operare – anche dopo la data di applicazione del nuovo strumento europeo – con riferimento alle successioni apertesesi fino al 17 agosto 2015.

€ 20,00

1429-61

ISBN 88-14-18233-7



9 788814 182334

© Giuffrè Editore - Copia riservata all'autore